



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della  
giurisprudenza civile della  
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

MAGGIO 2021



# Indice

SEZIONI UNITE .....	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA .....	15
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA .....	58
SEZIONE TERZA E SESTA TERZA .....	80
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO .....	114
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA .....	139
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI .....	175
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	205

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



## SEZIONI UNITE

---

Sez. U - , **Sentenza n. 15110 del 31/05/2021** (Rv. **661421 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

P. (CALDERARO FRANCESCO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 22/07/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Ricorso per cassazione avverso sentenze della Sezione disciplinare del CSM - Deposito di "motivi aggiunti" - Art. 585, comma 4, c.p.p. - Applicabilità - Esclusione - Riqualficazione dell'atto come memoria di parte ex art. 378 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.

*In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, il giudizio di impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è regolato, ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n. 109 del 2006, dalle norme processuali penali nella fase della proposizione del ricorso, e da quelle civili nella fase del giudizio; pertanto, nell'ipotesi in cui prima dell'udienza vengano depositati "motivi aggiunti", non trova applicazione l'art.585, comma 4, c.p.p., che consente, nell'ambito del processo penale, di presentare "motivi nuovi", ma l'atto depositato può essere riqualficato come memoria di parte, ai sensi dell'art.378 c.p.c., e come tale può essere ritenuto ammissibile, in quanto si limiti ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione e a confutare le tesi avversarie, nell'ambito delle argomentazioni già prospettate e sviluppate nell'atto introduttivo, e purché il deposito avvenga tempestivamente, non oltre cinque giorni prima dell'udienza.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 378, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10935 del 2019 Rv. 653601 - 01, N. 14550 del 2017 Rv. 644568 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 15010 del 28/05/2021** (Rv. **661304 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

D. (DE JORIO FILIPPO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)

Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 05/07/2019

061021 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI CONTO - IN GENERE Somme introitate dal Consolato Italiano in Turchia destinate a finalità culturali gestite tramite una associazione culturale - Omessa rendicontazione - Azione di responsabilità contabile - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Giurisdizione turca - Esclusione - Fondamento.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

*L'omessa rendicontazione contabile di denaro introitato dal Consolato italiano in Turchia e destinato a finalità culturali gestite anche per il tramite di un'associazione culturale locale, dovendosi escludere che la mera destinazione delle somme utilizzate ad un soggetto estero di diritto privato, determini l'applicazione del principio di extraterritorialità e la conseguente*

## SEZIONI UNITE

*giurisdizione del giudice straniero, atteso che la condotta omissiva produttiva del danno erariale, consistente nella gestione ed omessa rendicontazione di denaro pubblico, è ascrivibile esclusivamente ai funzionari del Consolato.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 73, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 74, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 75, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 13, Costituzione art. 103

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5716 del 1990 Rv. 467685 - 01, N. 7390 del 2007 Rv. 596025 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 15013 del 28/05/2021 (Rv. 661386 - 01)**

*Presidente:* **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

*P. (VALLA GIACOMO) contro C.*

Regola giurisdizione

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Edilizia residenziale pubblica - Diffida al rilascio e ordine di sgombero - Opposizione dell'occupante in forza di convenzione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Deduzione dell'illegittimità di provvedimenti amministrativi - Irrilevanza - Condizioni.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
In genere.

*In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi domandi l'accertamento del diritto a continuare a detenere un immobile in forza di una pregressa convenzione tra un ente pubblico e una cooperativa edilizia, opponendosi ad un provvedimento della P.A. di rilascio dell'immobile ad uso abitativo asseritamente occupato senza titolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un diritto soggettivo e risultando contestato il diritto di agire esecutivamente della stessa P.A., non rilevando, in senso contrario, la circostanza che venga altresì dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (nella specie, l'ordine di sgombero), dei quali sia meramente richiesta la disapplicazione da parte del giudice ordinario, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per la permanenza del rapporto da cui dipende la prosecuzione della detenzione qualificata del bene in capo all'attore e, conseguentemente, l'inesigibilità del suo rilascio disposto dall'ente pubblico.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 14956 del 2011 Rv. 618432 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 14324 del 25/05/2021 (Rv. 661286 - 01)**

*Presidente:* **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)*

*N. (PANNARALE CLAUDIA) contro C. (OROFINO ANGELO GIUSEPPE)*

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BARI, 09/05/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Provvedimento cd. ampliativo della P.A. - Annullamento in autotutela - Affidamento incolpevole

## SEZIONI UNITE

del privato sulla legittimità dell'atto - Domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, legittimamente annullato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non è relativa alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì di diritto soggettivo, rappresentato dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla originaria legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. (Principio affermato in fattispecie in cui la realizzazione di edifici, da destinare ad insediamenti produttivi, avrebbe dovuto essere eseguita dal privato sulla base di licenze edilizie revocate, in sede di autotutela, a seguito dell'approvazione di nuovo Piano Regolatore Generale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6595 del 2011 Rv. 616520 - 01, N. 6885 del 2019 Rv. 653276 - 01, N. 14231 del 2020 Rv. 658117 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 14323 del 25/05/2021 (Rv. 661307 - 01)**

*Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

*P. (ANCORA FELICE) contro C.*

*Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE CAGLIARI, 23/01/2003*

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Decisioni declinatorie della "potestas iudicandi" - Conflitto reale di giurisdizione - Configurabilità - Ricorso ex art. 362, comma 2 n. 1 c.p.c. notificato personalmente alla parte - Ammissibilità.

*Nell'ipotesi di decisioni declinatorie della "potestas iudicandi", non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su identica domanda, è configurabile un conflitto reale negativo denunciabile ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., con conseguente ammissibilità del ricorso ritualmente notificato alla parte personalmente e non al suo procuratore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 17207 del 2003 Rv. 568170 - 01, N. 23384 del 2008 Rv. 604919 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 13492 del 18/05/2021 (Rv. 661285 - 01)**

*Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

*C. (MARTINUZZI GIANGIACOMO) contro G. (MAZZEO LUCA HEROS )*

*Regola giurisdizione*

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Finanziamento pubblico - Provvedimento di attribuzione - Revoca - Impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca - Giurisdizione - Criteri di individuazione.

## SEZIONI UNITE

*Nell'ipotesi di controversia promossa per impugnare la comunicazione di riavvio del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico, ove la parte abbia inteso far valere la tutela della propria situazione soggettiva diretta a trattenere il contributo percepito, ai fini del riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre considerare – in base al criterio del "petitum" sostanziale – l'atto finale di revoca del contributo, che ha determinato il definitivo pregiudizio per la posizione giuridica vantata dall'interessato e costituisce l'oggetto principale della domanda di annullamento, e non già il mero atto endoprocedimentale, la cui richiesta di annullamento risulta meramente strumentale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3057 del 2016 Rv. 638402 - 01, N. 16457 del 2020 Rv. 658338 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 13168 del 17/05/2021 (Rv. 661246 - 01)**

*Presidente:* **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

*F. (DINOI DANILO) contro C.*

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 24/06/2020

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI Codice deontologico forense - Natura normativa - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Rilevanza della sua violazione in sede giurisdizionale - Limitazione ai soli vizi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge - Sussistenza - Fondamento.

*Il codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa, con la conseguenza che la violazione del codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l'art. 36 della l. n. 247 del 2012 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56 com. 3, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 15873 del 2013 Rv. 626862 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8313 del 2019 Rv. 653285 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 13167 del 17/05/2021 (Rv. 661208 - 01)**

*Presidente:* **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

*L. (SANTUCCI SESTO) contro C.*

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 17/07/2020

## SEZIONI UNITE

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Procedimento disciplinare dinanzi al CNF - Termini per la definizione - Insussistenza - Art. 2 della l. n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, privi di termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento, la natura giurisdizionale delle funzioni attribuite all'organo giudicante giustifica l'inapplicabilità dell'art. 2 della l. n. 241 del 1990, il cui ambito operativo è espressamente limitato all'attività amministrativa, con la conseguenza che rispetto a tale procedimento trova applicazione soltanto il principio di ragionevole durata del processo, previsto dall'art. 6 della CEDU e consacrato nell'ordinamento interno dall'art. 111, comma 2, Cost., la cui inosservanza non comporta l'invalidità del procedimento né della decisione.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1980 num. 241 art. 2, Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2084 del 2019 Rv. 652246 - 01, N. 23593 del 2020 Rv. 659286 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 13168 del 17/05/2021 (Rv. 661246 - 02)**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)**

F. (DINOI DANILO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 24/06/2020

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI Espressioni sconvenienti od offensive - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Veridicità e contesto dei fatti - Ininfluenza - Fondamento - Contrasto con l'art. 21 Cost. - Esclusione.

*Ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dal codice deontologico forense, vigente "ratione temporis", rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto, senza che tale divieto, previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, si ponga in contrasto con il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 21, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 52, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 20 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11370 del 2016 Rv. 639927 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 12902 del 13/05/2021 (Rv. 661284 - 01)**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: VALITUTTI ANTONIO. Relatore: VALITUTTI ANTONIO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)**

L. (LITRICO PAOLO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 16/12/2019

## SEZIONI UNITE

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Giudizio disciplinare e giudizio penale - Rapporti - Disciplina introdotta dall'art. 54 della l. n. 247 del 2012 - Formule assolutorie - Rilevanza.

*L'art. 54 l. n. 247 del 2012 (diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa, novellata dall'art. 1 della l. n. 97 del 2001) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti: pertanto, in deroga alla generale previsione dell'art. 653 c.p.p., soltanto l'accertamento con sentenza penale irrevocabile che "il fatto non sussiste" o che "l'imputato non lo ha commesso" ha efficacia di giudicato, preclusivo di un'autonoma valutazione dei fatti ascritti all'incolpato da parte del Consiglio Nazionale Forense, effetto che non determinano, invece, le diverse formule assolutorie "il fatto non costituisce reato o illecito penale" o il fatto "non è previsto dalla legge come reato".*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 54, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 55, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7336 del 2021 Rv. 660854 - 01, N. 2223 del 2010 Rv. 611445 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 12903 del 13/05/2021** (Rv. **661140 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

I. (CIACCI PATRIZIA) contro M. (CIPOLLONI WALTER)

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AVEZZANO, 29/10/2019

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. introdotto dal dipendente pubblico - Giurisdizione della Corte di Conti - Sussistenza - Fondamento.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

*La domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445 bis c.p.c., in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, rilevante ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'"an" e del "quantum" della prestazione pensionistica, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 12/07/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25395 del 2016 Rv. 642282 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26252 del 2018 Rv. 650873 - 01, N. 7830 del 2020 Rv. 657527 - 01

## SEZIONI UNITE

---

Sez. U - , **Sentenza n. 12428 del 11/05/2021** (Rv. **661305 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Parz. Diff.)

C. (CARBONE EUGENIO) contro C. (PROZZO ROBERTO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/09/2014

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Convenzione urbanistica - Controversia relativa - Risoluzione tramite arbitrato - Limiti - Lesione dell'affidamento del privato - Condizioni - Fattispecie.

*La controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, in quanto concernente diritti soggettivi, può essere compromessa mediante arbitrato rituale, a condizione che sia identificabile un comportamento della pubblica amministrazione, diverso dalla mera inerzia o dalla mera sequenza di atti formali di cui si compone il procedimento amministrativo, che abbia cagionato al privato un danno in modo indipendente da eventuali illegittimità di diritto pubblico ovvero che abbia indotto il privato a non esperire gli strumenti previsti per la tutela dell'interesse legittimo pretensivo a causa del ragionevole affidamento riposto nell'emanazione del provvedimento non più adottato. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato nella inerzia dell'amministrazione, consistita nell'omessa sottoscrizione del nuovo schema di convenzione urbanistica, approvato con delibera del Consiglio comunale, e nel perdurante mancato esercizio del potere di revoca, un comportamento idoneo a indurre il legittimo affidamento del privato sulla conclusione della convenzione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 12

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8236 del 2020 Rv. 657613 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 615 del 2021 Rv. 660216 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 12428 del 11/05/2021** (Rv. **661305 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Parz. Diff.)

C. (CARBONE EUGENIO) contro C. (PROZZO ROBERTO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/09/2014

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Convenzione urbanistica - Controversia relativa - Risoluzione tramite arbitrato - Limiti - Canone integrativo della buona fede - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

*In tema di devoluzione in arbitrato rituale di controversie con la pubblica amministrazione, la convenzione urbanistica, quale accordo sostitutivo ex art. 11 l. n. 241 del 1990, non è suscettibile - per tutto ciò che non è disposto dal regolamento contrattuale - di produrre obblighi per la pubblica amministrazione correlati a diritti soggettivi del privato attraverso l'integrazione legale dell'accordo, in ragione della incompatibilità del principio di integrazione del contratto sulla base della buona fede con la norma attributiva del potere amministrativo. Ne consegue che la controversia derivante dalla mancata adozione di provvedimenti da parte della pubblica*

## SEZIONI UNITE

*amministrazione che abbia determinato la non eseguibilità della convenzione urbanistica non può essere risolta mediante arbitrato rituale in quanto è afferente ad interessi legittimi.*

*Riferimenti normativi:* Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 12, Cod. Civ. art. 1375

*Massime precedenti Vedi:* N. 2738 del 2021 Rv. 660385 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 12429 del 11/05/2021 (Rv. 661306 - 01)**

*Presidente:* **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)*

*C. (GOTTI SILVA) contro F. (GRAZIOSI BENEDETTO)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Ordinanza ingiunzione in materia urbanistica ed edilizia - Opposizione - Giurisdizione - Abrogazione dell'art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 - Conseguenze.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

*L'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica ed edilizia, a seguito dell'emanazione del d. lgs. n. 150 del 2001, che ha abrogato l'art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 e modificato l'art. 22 della stessa legge, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto espressamente dall'art. 133, comma 1, lett. f, del codice del processo amministrativo, spettando al giudice della giurisdizione verificare la riconducibilità mediata del rapporto dedotto in giudizio all'esercizio del potere amministrativo avente ad oggetto l'uso del territorio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11388 del 2016 Rv. 639955 - 01, N. 22426 del 2018 Rv. 650456 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 12150 del 07/05/2021 (Rv. 661139 - 01)**

*Presidente:* **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/05/2018

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso dell'imposta - Riparto di giurisdizione - Giurisdizione tributaria - Carattere generale - Eccezione - Riconoscimento del credito sia nell'"an" che nel "quantum" da parte dell'Amministrazione - Azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. esperibile dinanzi all'AGO - Configurabilità - Fattispecie relativa a provvedimento di sospensione del rimborso IVA, annullato con pronuncia definitiva.

## SEZIONI UNITE

*Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ravvisato la giurisdizione ordinaria sull'azione proposta dal contribuente per il pagamento di un credito derivante da rimborso IVA, erroneamente ritenendo che il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della sospensione del rimborso implicasse il riconoscimento della sussistenza del diritto e la configurabilità di un indebito di diritto comune, mentre il provvedimento sospensivo costituisce soltanto un sostanziale e temporaneo diniego).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19755 del 2013 Rv. 628496 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 21893 del 2009 Rv. 609515 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25931 del 2011 Rv. 620050 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 12149 del 07/05/2021 (Rv. 661303 - 02)**

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore:**

**SCARANO LUIGI ALESSANDRO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)**

**M. (BONETTA ANGELO) contro F. (VALORI GUIDO)**

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali - Impugnativa e domanda risarcitoria -  
Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere.

*Ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 280 del 2003, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 (cd. Codice del processo amministrativo), che, all'art. 133, comma 1, lett. z), ha conservato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente, nonché delle ulteriori modifiche apportate al citato art. 3 dall'art.1, comma 647, della l. n. 145 del 2018 (applicabile alle controversie pendenti in forza del comma 650 del medesimo articolo), una volta esaurito il rispetto di eventuali clausole compromissorie, sia le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nazionali - che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale - sia le controversie introdotte dalla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di queste ultime, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che, in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non opera alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e il giudice amministrativo può conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. Z CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 647 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 650 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 103

## SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4850 del 2021 Rv. 660542 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 12149 del 07/05/2021** (Rv. **661303 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Parz. Diff.)

M. (BONETTA ANGELO) contro F. (VALORI GUIDO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Regole dell'ordinamento sportivo - Regole tecniche e regole disciplinari - Rilevanza per l'ordinamento dello Stato - Esclusione - Limiti - Fondamento - Conseguenze - Controversie scaturite dalla loro violazione - Difetto assoluto di giurisdizione statale - Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo - Competenza - Sussistenza.

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere.

*Avuto riguardo al rilievo che nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, assume, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 49 del 2011 e 160 del 2019, il sistema dell'organizzazione sportiva, il quale trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'individuo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, nonché nel diritto di associarsi liberamente per fini non vietati ai singoli dalla legge penale (art.18 Cost.), deve ritenersi che le regole dell'ordinamento sportivo, disciplinanti l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (ccdd. "regole tecniche"), nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni, costituiscono espressione dell'autonomia interna delle Federazioni e restano irrilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato, con il limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona; pertanto, ogniqualvolta dalla violazione delle suddette regole si originino controversie tecniche, riguardanti cioè il corretto svolgimento della prestazione agonistica e la regolarità della competizione, ovvero controversie disciplinari, concernenti l'irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo, sussiste il difetto assoluto di tutela giurisdizionale statale e le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati - quali soggetti dell'ordinamento sportivo - sono tenuti, secondo le previsioni e i regolamenti del Coni e delle singole Federazioni, ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legge 18/08/2003 num. 220 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 18/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 647 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 650 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4399 del 1989 Rv. 463972 - 01, N. 4850 del 2021 Rv. 660542 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 12154 del 07/05/2021** (Rv. **661210 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

J. (TROIANI GAETANO) contro F. (MAROZZI SILVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/03/2016

## SEZIONI UNITE

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Fallimento di una parte processuale - Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Sussistenza - Comunicazione della dichiarazione - Configurabilità.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

*In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15996 del 2019 Rv. 654159 - 01, N. 33157 del 2019 Rv. 656302 - 01, N. 6398 del 2018 Rv. 648424 - 01, N. 12890 del 2020 Rv. 658021 - 01

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15168 del 31/05/2021** (Rv. **661499 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **FERRO MASSIMO.**

Relatore: **FERRO MASSIMO.**

V. (SANDULLI MICHELE) contro F. (CASTAGNOLA ANGELO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 12/12/2014

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Giudizio di cassazione relativo alla liquidazione del compenso al curatore fallimentare - Legittimazione assuntore concordato fallimentare - Fondamento.

100132 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE  
In genere.

*L'assuntore del concordato fallimentare è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto di liquidazione del compenso del curatore fallimentare, trattandosi di questione destinata ad incidere sulla commisurazione dell'impegno da lui assunto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 136

Massime precedenti Vedi: N. 18967 del 2013 Rv. 627576 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15161 del 31/05/2021** (Rv. **661498 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** P.M. **SANLORENZO RITA.**

(Conf.)

S. (PIROCCHI GABRIELE) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 08/11/2017

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Dati personali - Trattamento - Dati sensibili - Consenso dell'interessato - Esclusione - Fondamento - Potere disciplinare.

*In tema di dati personali, il trattamento di dati sensibili non richiede il consenso dell'interessato quando sia necessario per adempiere ad un obbligo imposto dalla legge, come nel caso di svolgimento di attività istituzionali da parte di soggetti pubblici, nelle quali rientrano i compiti connessi all'esercizio del potere disciplinare da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti dei propri dipendenti.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 18 com. 2, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22 com. 3, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2 sexies com. 2 lett. DD

Massime precedenti Vedi: N. 21107 del 2014 Rv. 632685 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15165 del 31/05/2021** (Rv. **661402 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

C. (FOGAGNOLO MAURIZIO) contro C. (DELLA GATTA MONICA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE IVREA, 15/06/2015

100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE Opposizione allo stato passivo- Distinti atti dello stesso creditore- Inammissibilità- Esclusione- Ragioni.

*In tema di fallimento, qualora il creditore che abbia avanzato un'unitaria istanza di insinuazione al passivo in seguito proponga avverso l'esclusione di ciascun specifico credito due distinti atti di opposizione allo stato passivo, contestuali ed espressamente riferentesi l'uno all'altro, il secondo cronologicamente esaminato dal giudice non è inammissibile sulla base del c.d. principio di consumazione dell'impugnazione atteso che ciascuno si riferisce ad un singolo credito.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15168 del 31/05/2021** (Rv. **661499 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **FERRO MASSIMO.** Relatore: **FERRO MASSIMO.**

V. (SANDULLI MICHELE) contro F. (CASTAGNOLA ANGELO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 12/12/2014

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Chiusura del fallimento con concordato - Liquidazione del compenso al curatore - Criteri - Al termine della procedura.

*La liquidazione del compenso spettante al curatore, a seguito di un fallimento chiuso con un concordato fallimentare, deve avvenire dopo l'esecuzione di quest'ultimo, tenendo conto anche dell'attività svolta dopo l'omologazione e del compito del curatore di sorvegliare l'adempimento del concordato.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 136

Massime precedenti Conformi: N. 19339 del 2013 Rv. 627507 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15174 del 31/05/2021** (Rv. **661581 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.** Relatore: **CARADONNA LUNELLA.**

C. (D'ORLANDO ELENA) contro C. (CONTI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/03/2015

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE - Aree inserite nel PIP - "Standards" previsti dal piano - Carattere conformativo - Rilevanza ai fini della determinazione dell'indennità.

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*Le aree comprese dal piano regolatore generale nell'ambito di un piano per gli insediamenti produttivi (PIP) assumono carattere edificatorio e subiscono la conformazione propria del piano stesso, onde, nella determinazione del loro valore (nella fattispecie eseguita mediante applicazione del metodo analitico - ricostruttivo), come non si può tenere conto, ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione, dell'incidenza negativa esercitata sul valore dell'area dal vincolo specifico di destinazione preordinato all'esproprio, così sono invece suscettibili di considerazione i vincoli di conformazione al riguardo stabiliti, indipendentemente dall'espropriazione, in virtù della preesistente destinazione urbanistica legale e deve, perciò, in particolare, essere fatto riferimento agli "standards" del piano anzidetto, come, ad esempio, agli indici di fabbricabilità previsti da quest'ultimo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 5874 del 2004 Rv. 571474 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3459 del 2017 Rv. 643723 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15174 del 31/05/2021 (Rv. 661581 - 02)**

**Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.**

**C. (D'ORLANDO ELENA) contro C. (CONTI MAURIZIO)**  
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/03/2015

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE - Suolo edificabile in base a piano regolatore ed incluso in piano per l'edilizia popolare ed economica - Valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione - Criteri.

*Al fine della determinazione dell'indennità d'espropriazione di un fondo edificabile in base al piano regolatore ed incluso in un piano per l'edilizia economica e popolare, la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione, al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992, introdotto con la legge di conversione n. 359 del 1992, deve tenere conto delle previsioni di tale piano per l'edilizia in punto di densità volumetriche, quali varianti del piano regolatore, quando esse si traducano in indici medi di fabbricabilità, correlati (o correlabili) al totale della superficie al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi, ed inoltre si riferiscano all'intera area del piano stesso o ad una porzione differenziata per situazioni indipendenti dal progetto espropriativo. Tale valutazione deve, invece, trascurare la maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni del piano per l'edilizia attinenti alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero servizi ed infrastrutture.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 11/07/1992 num. 335 art. 5 bis, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22349 del 2004 Rv. 578338 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 125 del 2001 Rv. 544961 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15161 del 31/05/2021** (Rv. **661498 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO**.

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

S. (PIROCCHI GABRIELE) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 08/11/2017

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Dato personale - Nozione - Estensione - Interpretazione - Diritto euro unitario - Dichiarazioni ed opinioni - Espresse a mezzo email - Natura - Fattispecie.

*Il concetto di dati personali è idoneo a ricomprendere, stante l'ampiezza della nozione cui è approdata la Corte di Giustizia UE, qualsiasi tipo di affermazione su una persona e può includere quindi informazioni sia oggettive che soggettive, come valutazioni, concernenti la persona interessata, riguardando anche le dichiarazioni e le opinioni formulate tramite l'indirizzo di posta elettronica privata nel corso di uno scambio di corrispondenza elettronica. (Nella specie, la S.C. ha disatteso il ragionamento svolto dal giudice di merito, secondo il quale i messaggi di posta elettronica non rientrerebbero nella nozione di dato personale, non trattandosi di un'informazione ovvero di un elemento identificativo della persona, di un suo tratto o di un suo comportamento).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 17665 del 2018 Rv. 649454 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15160 del 31/05/2021** (Rv. **661497 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **VALITUTTI ANTONIO**.

Relatore: **VALITUTTI ANTONIO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

C. (ALTIERI GIUSEPPE NICOLA) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 17/05/2016

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diritto all'oblio - Diritti collegati - Bilanciamento con il diritto della collettività all'informazione - Modalità - Notizia di interesse pubblico pubblicata sul "web" - Lesività dei diritti di un soggetto non noto a livello nazionale - "Deindicizzazione" dal motore di ricerca - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

*Il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora sia pubblicato sul "web" un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la "deindicizzazione" dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, solo in ragione del carattere non troppo risalente dell'informazione, aveva negato a un imprenditore, noto esclusivamente a livello locale, il diritto alla menzionata "deindicizzazione", in relazione ad un articolo pubblicato sul "web", ove era stato riportato il contenuto di intercettazioni telefoniche di terzi, che riferivano di una presunta vicinanza di tale imprenditore a clan mafiosi, non confermata dall'apertura di alcuna indagine nei confronti di quest'ultimo).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 10, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 7, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 8, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 10, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod.

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 17

*Massime precedenti Vedi:* N. 9147 del 2020 Rv. 657638 - 01, N. 7559 del 2020 Rv. 657424 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 19681 del 2019 Rv. 654836 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15162 del 31/05/2021 (Rv. 661580 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

V. (*GENTILE GIAN MICHELE*) contro M. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)  
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 20/07/2018

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE  
Processo - Regole applicabili - Qualificazione dell'azione - Violazione del d.lgs. n. 196 del 2003 - Esclusione - Ordinaria azione risarcitoria - Conseguenze - Doppio grado del giudizio di merito - Inammissibilità del ricorso diretto in Cassazione - Fattispecie.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

*Qualora l'attore abbia proposto ricorso ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. codice della privacy), domandando anche il risarcimento del danno, ma il tribunale abbia qualificato la domanda come azione di responsabilità civile da diffamazione non riconducibile alla mera responsabilità civile ex art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003, vigente "ratione temporis", l'impugnazione della relativa decisione segue le regole ordinarie, e pertanto deve essere proposta mediante appello, risultando invece inammissibile il ricorso diretto in Cassazione. ( nella specie la S.C. con riguardo alla domanda proposta dai consiglieri di un Comune sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata, di risarcimento del danno, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 1996, in conseguenza della illecita pubblicazione della relazione redatta dalla commissione incaricata di accertare i presupposti per lo scioglimento degli organi elettivi dell'ente locale, qualificata dal giudice di primo grado come ordinaria azione di responsabilità civile, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 15, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152

*Massime precedenti Vedi:* N. 23390 del 2020 Rv. 659244 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15045 del 28/05/2021 (Rv. 661401 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.**

D. (*TARTINI FRANCESCO*) contro M.  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Controversie in materia di protezione internazionale - Disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 - Giudizio di appello - Partecipazione di un giudice ausiliario al collegio - Dubbio di legittimità costituzionale

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

degli artt. 62 e segg. del d.l. n. 69 del 2013 - Violazione dell'art. 106 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere.

*E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62-72 della l. n. 98 del 2013, in relazione all'art. 106, commi 1 e 2 Cost., nella parte in cui consentono la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio di corte d'appello, atteso che la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021, ha ritenuto la "temporanea tollerabilità costituzionale" per l'incidenza di concorrenti valori di rango costituzionale, della formazione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di questi magistrati onorari, fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dall'art. 32 del d. lgs. n. 116 del 2017.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 106 com. 1, Costituzione art. 106 com. 2, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 63 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 62 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 64 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 65 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 66 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 68 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 70 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 71 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 72 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14615 del 26/05/2021 (Rv. 661579 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ACIERNO MARIA.**

**Relatore: ACIERNO MARIA.**

S. (BRUNO BIAGIO) contro M. (PIAZZA LUCIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/09/2018

082029 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - IN GENERE Dichiarazione giudiziale di paternità - Morte del presunto genitore - Legittimazione passiva - Eredi - Sussistenza - Chiamato rinunziante all'eredità - Esclusione - Fondamento.

082035 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - LEGITTIMAZIONE In genere.

*In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 276 c.c., nell'indicare i legittimati passivi diversi dal presunto padre, si riferisce ai soli eredi in senso stretto, escludendo coloro i quali abbiano validamente rinunciato all'eredità, i quali, di conseguenza, non possono subire gli effetti patrimoniali dell'estensione dell'asse ereditario conseguente all'eventuale accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, essendosi volontariamente determinati ad essere esclusi da qualsiasi vicenda accrescitiva o riduttiva dei diritti ereditari astrattamente conseguiti "ex lege".*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 276 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219 art. 1 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 10783 del 2014 Rv. 631251 - 01

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14618 del 26/05/2021** (Rv. **661496 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.**

Relatore: **TRICOMI LAURA.**

P. (CELEBRE CARLA) contro C. (GIGLI TIZIANO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE COSENZA, 02/03/2017

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento illecito dei dati personali - Danni conseguenti - Risarcimento - Art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003 - Prova - Riparto tra danneggiato e danneggiante - Fattispecie.

*In tema di risarcimento dei danni da illecito trattamento dei dati personali, l'art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003 (vigente "ratione temporis"), nel richiamare il disposto dell'art. 2050 c.c., pone a carico del danneggiato la prova del danno e del nesso di causalità, lasciando al danneggiante la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare quel danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda risarcitoria, fondata sulla dedotta pubblicazione sull'albo pretorio "on line" di una delibera comunale contenente informazioni sullo stato di salute di un cittadino, in mancanza della prova della pubblicazione della menzionata delibera nella sua versione integrale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 10646 del 2012 Rv. 623101 - 01, N. 18812 del 2014 Rv. 632941 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14650 del 26/05/2021** (Rv. **661399 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO.** Relatore:

**DOLMETTA ALDO ANGELO.**

S. (LUPONIO RICCARDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 31/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Nomadismo di etnia "bede" - Rilevanza ai fini della valutazione comparativa - Sussistenza.

*Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, l'allegazione da parte del richiedente, proveniente dal Bangladesh, della propria appartenenza alla minoranza etnica nomade "bede", connotata da una condizione di emarginazione a causa della estrema povertà e dell'analfabetismo, può costituire un fattore di per sé potenzialmente idoneo a produrre aspetti di vulnerabilità, laddove si accerti che ne derivi un concreto disvalore sociale per chi vi appartenga, dovendo tale elemento essere oggetto di comparazione con la situazione attuale di integrazione in Italia del richiedente tenendo conto delle caratteristiche della fattispecie in analisi.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14669 del 26/05/2021** (Rv. **661400 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**.

Relatore: **CARADONNA LUNELLA**.

O. (CIRILLO ANDREA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/03/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio di primo grado - Ordinanza di rigetto della domanda letta in udienza - Termine per la proposizione dell'appello - Decorrenza dalla data della lettura - Fondamento.

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

*Nelle controversie relative alla protezione internazionale, instaurate in data successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 150 del 2011, per le quali è applicabile il rito sommario di cognizione, l'appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. è esperibile entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, ai sensi dell'art. 19, comma 9 del d.l. lgs. citato e, nel caso in cui l'ordinanza sia stata resa mediante lettura in udienza ed inserita a verbale, dalla data della stessa udienza, equivalendo la pronuncia in tale sede a "comunicazione" ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c., norme applicabili anche al processo sommario di cognizione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 01/09/2011 num. 150 art. 19, Decreto Legge 01/09/2011 num. 150 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 702, Cod. Proc. Civ. art. 702, Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 176

*Massime precedenti Vedi:* N. 14478 del 2018 Rv. 648976 - 02, N. 22119 del 2016 Rv. 642667 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14648 del 26/05/2021** (Rv. **661374 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**. Relatore:

**DOLMETTA ALDO ANGELO**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

I. (CARDONE MARILENA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 30/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Menomazione uditiva del richiedente - Situazione di vulnerabilità potenzialmente rilevante - Sussistenza.

*In tema di protezione umanitaria, la menomazione uditiva sofferta dal richiedente (nella specie, sordità bilaterale con utilizzo di apparecchio acustico) si configura come fattore fondante di potenziale vulnerabilità, da valutarsi caso per caso con diretto e specifico riferimento alla persona dell'istante, considerato che detta menomazione incide in modo diretto su uno degli strumenti primari di comunicazione della persona con il mondo esterno, a prescindere dalla causa che l'abbia determinata.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25

*Massime precedenti Vedi:* N. 13765 del 2020 Rv. 658440 - 01, N. 17118 del 2020 Rv. 658952 - 02

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14374 del 25/05/2021** (Rv. **661410 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.**  
(Conf.)

K. (SODDU RAFFAELE) contro R. (CROPPO BEATRICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 06/08/2015

048009 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE Aiuti alle imprese - Partecipazione ai Fondi strutturali - Condizioni - Obbligo di localizzazione quinquennale - Fondamento - Applicabilità ai progetti di ricerca - Sussistenza - Ragioni.

*La partecipazione ai Fondi strutturali di cui all'art. 30, comma 4, del Regolamento CE 1260 del 1999 impone a carico del beneficiario un obbligo di localizzazione quinquennale, che persegue non solo il fine di evitare che i progetti siano utilizzati fuori regione o ceduti a terzi, ma anche di fare in modo che l'attività produttiva dell'impresa, una volta potenziata e aiutata, possa spiegare nel territorio regionale e non altrove le rinnovate potenzialità; tale vincolo si applica anche alle attività aventi ad oggetto progetti di ricerca, mirando l'erogazione del contributo a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, rientranti nel cd. Obiettivo 2.*

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 21/06/1999 num. 1260 art. 30 com. 4, Regolam. Consiglio CEE 21/06/1999 num. 1260 art. 1, Regolam. Consiglio CEE 21/06/1999 num. 1260 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 14638 del 2018 Rv. 649028 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14361 del 25/05/2021** (Rv. **661578 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **FERRO MASSIMO.** Relatore: **FERRO MASSIMO.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

A. (MASSUCCI WALTER) contro C. (PIERMARTIRI ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/02/2015

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Provvedimenti autorizzatori ex art. 169-bis l. fall. - Omessa pronuncia - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di concordato preventivo, i provvedimenti di autorizzazione emessi dal giudice delegato o dal tribunale sono atti di volontaria giurisdizione, strumentali all'espletamento delle rispettive funzioni tutorie, di controllo e direzione della procedura e, pertanto, intrinsecamente privi di portata e contenuto decisorio tali da incidere su diritti soggettivi degli eventuali interessati; in particolare, deve escludersi che siano impugnabili i provvedimenti assunti a norma dell'art. 169-bis l.fall., o l'omessa pronuncia su di essi, in quanto assorbiti dalla pronuncia d'inammissibilità del concordato, alla luce dell'interesse prevalente a verificare prima ed a porre fine poi ad un iter concordatario divenuto inutile per il difetto dei presupposti ex artt. 160 e 161 l. fall. della proposta stessa.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 169 bis, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021** (Rv. **661494 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore:

**AMATORE ROBERTO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

S. (TROGNACARA LUCA) contro F. (DE ACUTIS MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2017

140019 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE Società di fatto – Procedimento prefallimentare – Litisconsorzio necessario fra tutti i soci – Esclusione – Ragioni.

*Il giudizio per la dichiarazione di fallimento di una società di fatto non presuppone l'instaurazione del litisconsorzio necessario fra tutti i soci, dal momento che il principio generale per cui l'accertamento di un rapporto sociale postula il contraddittorio fra la totalità dei presunti e reali componenti dell'ente non trova applicazione qualora l'accertamento relativo all'esistenza del rapporto sociale sia meramente strumentale rispetto alla decisione sulla dichiarazione di fallimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 122 del 1998 Rv. 511386 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14381 del 25/05/2021** (Rv. **661373 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CATRICALA' ANTONIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/04/2018

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati personali - Consenso - Validità - Requisiti - Archivio informativo su piattaforma preordinata all'elaborazione di profili reputazionali - Difetto di trasparenza dello schema esecutivo dell'algoritmo - Conseguenze.

*In tema di trattamento di dati personali, il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato; ne consegue che nel caso di una piattaforma web (con annesso archivio informatico) preordinata all'elaborazione di profili reputazionali di singole persone fisiche o giuridiche, incentrata su un sistema di calcolo con alla base un algoritmo finalizzato a stabilire punteggi di affidabilità, il requisito della consapevolezza non può considerarsi soddisfatto ove lo schema esecutivo dell'algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 17278 del 2018 Rv. 649516 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021** (Rv. **661397 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO**

**ROSARIO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

C. (RANDAZZO GIOVANNI) contro T.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/02/2018

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Sentenza notificata - Omessa produzione della copia autentica con la relata di notifica - Ricorso notificato nel termine breve decorrente dalla data di notifica della sentenza - Insufficienza - Fondamento - Relata di notifica allegata ad istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio - Produzione successiva alla comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale - Improcedibilità - Sussistenza.

*In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. e, dall'altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21386 del 2017 Rv. 645764 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19695 del 2019 Rv. 654987 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14375 del 25/05/2021** (Rv. **661398 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.**

(Conf.)

A. (D'ALBORA MAURIZIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/02/2016

035013 CALAMITA' PUBBLICHE - CALAMITA' NATURALI - TERREMOTI Intervento statale per l'edilizia a Napoli di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 - Oneri del contenzioso per alloggi ed opere infrastrutturali - Art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in legge n. 341 del 1995 - Trasferimento all'Anas - Operatività immediata - Esclusione - Previa attività amministrativa - Necessità - Conseguenze - Legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Fondamento.

*In tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari - nella specie l'ANAS - nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, sicché, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle "opere" in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all'art. 42, comma 3, della l. n. 144 del 1999.*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*Riferimenti normativi:* Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 22 com. 2, Legge 08/08/1995 num. 341, Decreto Legisl. 20/09/1999 num. 354 art. 8 CORTE COST., Legge 17/05/1999 num. 144 art. 42 com. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 12381 del 2017 Rv. 646578 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021 (Rv. 661494 - 03)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:*

**AMATORE ROBERTO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

*S. (TROGNACARA LUCA) contro F. (DE ACUTIS MAURIZIO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2017*

159445 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - Società occulta - Requisiti - Partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista del risultato unitario e determinazione dei conferimenti a costituire un patrimonio comune - Necessità.

*La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva "de qua" consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2256, Cod. Civ. art. 2270, Cod. Civ. art. 2305

*Massime precedenti Conformi:* N. 17925 del 2016 Rv. 641407 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021 (Rv. 661494 - 02)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:*

**AMATORE ROBERTO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

*S. (TROGNACARA LUCA) contro F. (DE ACUTIS MAURIZIO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2017*

159445 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - Notifica ad uno dei soci, nel suo domicilio - Validità - Ragioni.

*La notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è valida perché ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d'altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2257, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 850 del 1999 Rv. 522826 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14361 del 25/05/2021** (Rv. **661578 - 02**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

A. (MASSUCCI WALTER) contro C. (PIERMARTIRI ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/02/2015

140019 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE Intestazione della sentenza - Mancata indicazione di un componente non relatore del collegio giudicante - Menzione nei verbali- Rilevanza - Presunzione di errore materiale - Configurabilità - Fondamento.

*Non è causa di nullità della sentenza ma ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. la mancata indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di un magistrato non relatore facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l'intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Vedi: N. 4875 del 2015 Rv. 634814 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14382 del 25/05/2021** (Rv. **661495 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

B. (DE SIMONE ANTONIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NAPOLI, 17/05/2019

064028 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE Segnalazioni alle società di informazioni creditizie - Credito non al consumo - Disciplina antecedente le modifiche introdotte con d.lgs. n. 72 del 2016 - Omessa prova della ricezione di preavviso da parte del segnalato - Irrilevanza.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

*In tema di segnalazione alle cd. Sic, Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell'art. 125 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.u.b.), secondo la versione conseguente al d.lgs. n. 141 del 2010 ed antecedente alle modifiche introdotte nel T.u.b. con d.lgs. n. 72 del 2016, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo; ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, essendo codesti finanziamenti "ratione temporis" esclusi dall'ambito applicativo del capo II del titolo VI del T.u.b.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 122 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 125 com. 3, Decreto Legisl. 21/04/2016 num. 72 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 141

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14061 del 21/05/2021 (Rv. 661396 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAPRIOLI MAURA.**

**Relatore: CAPRIOLI MAURA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)**

T. (ALESSIO SIMONA) contro Q.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 14/02/2019

140005 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE  
Protezione internazionale - Ordinanza decisoria resa fuori udienza - Termine di comunicazione -  
Carattere ordinatorio - Conseguenze.

*In tema di protezione internazionale è legittima l'ordinanza pronunciata fuori udienza che, decidendo sulla proroga del trattenimento dello straniero, venga comunicata al suo difensore oltre il termine di tre giorni previsto dall'art. 176, comma 2, c.p.c., considerato che il suddetto termine non è perentorio, mancando un'espressa previsione di legge in tal senso.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176

*Massime precedenti Conformi:* N. 10607 del 2016 Rv. 639890 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14050 del 21/05/2021 (Rv. 661372 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

L. (MELI PAOLO) contro F. (PALMA ALESSANDRO)

Rigetta, TRIBUNALE MONZA, 26/10/2016

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO -  
AMMISSIONE - IN GENERE Compenso del professionista attestatore - Attestazione negativa -  
Relazione sintetica - Liquidazione del compenso in misura ridotta a quella contrattualmente  
stabilita - Ammissibilità.

*In tema di concordato preventivo, è legittimo il provvedimento con il quale il tribunale determini il compenso dovuto al professionista attestatore in misura inferiore rispetto a quella contrattualmente pattuita, allorché accerti un adempimento solo parziale della prestazione stabilita, come avviene nel caso in cui il professionista, verificata l'inattendibilità dei dati e la non fattibilità del piano, anziché elaborare un'attestazione negativa si limiti a presentare un parere sintetico sull'insussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7974 del 2018 Rv. 648115 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14041 del 21/05/2021** (Rv. **661492 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

F. (RUFFINI GIUSEPPE) contro T. (CHIONNA VINCENZO VITO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/06/2014

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Motivi - Prospettazione "a grappolo" di una pluralità di doglianze - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.

*In tema di impugnazione del lodo per nullità, la prospettazione "a grappolo" di un insieme di pretesi vizi della pronuncia arbitrale non è ragione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura e - indipendentemente dalla rubricazione e, ancor più, dalla correttezza della indicazione numerica adottata - sia identificabile il parametro normativo di riferimento tra quelli enunciati dall'art. 829 c.p.c., operando una valutazione in tutto simile a quella che compie il giudice di legittimità nell'esaminare il ricorso per cassazione contenente, in un unico motivo, più profili di doglianza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27321 del 2020 Rv. 659749 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635452 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14048 del 21/05/2021** (Rv. **661493 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/02/2015

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Delimitazione del demanio marittimo - Devoluzione al giudice ordinario - Disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo.

*Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 c.nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica dell'"actio finium regundorum" di cui all'art. 950 c.c., concludendosi con un atto di delimitazione, tra i confini del demanio marittimo e le proprietà private, che ha funzione di mero accertamento, sicché, essendo escluso il potere discrezionale della P.A., la contestazione delle risultanze del verbale di delimitazione deve avvenire dinanzi al giudice ordinario, il quale potrà disapplicare l'atto amministrativo se ed in quanto illegittimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 32, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 822

Massime precedenti Conformi: N. 10817 del 2009 Rv. 608263 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14039 del 21/05/2021** (Rv. **661395 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

V. (PIZZUTELLI MARCO) contro A. (ROSATI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2014

100191 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - CONDIZIONATO Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale condizionato - Esame prioritario rispetto al ricorso principale - Ammissibilità - Condizioni.

*In tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardia dell'ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l'esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio della ragione più liquida.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7381 del 2013 Rv. 625558 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13507 del 18/05/2021** (Rv. **661370 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

L. (GARGANO RAFFAELE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/11/2014

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Dichiarazione di fallimento - Notifica telematica del ricorso - Impossibilità di perfezionamento - Notifica a cura dell'ufficiale giudiziario "di persona" - Forme di notificazione - Irrilevanza.

*In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, allorché la notifica del ricorso di fallimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore non risulti possibile, la notifica a cura del ricorrente si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, primo comma, d.P.R. n. 1229 del 1959, laddove la locuzione "di persona" contenuta nell'art. 15, comma 3, l.fall. si riferisce all'ufficiale giudiziario - il quale deve procedere personalmente alla notifica senza potersi avvalere del servizio postale -, ma non anche al destinatario, al quale l'atto potrà essere notificato a mani proprie o mediante consegna a soggetto idoneo a riceverlo nelle forme del codice di rito.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13514 del 18/05/2021** (Rv. **661491 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

Q. (LUCISANO CLAUDIO) contro F. (TOSO MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/03/2017

081062 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI Concordato preventivo - Divieto di azioni esecutive - Portata - Vendita della quota del socio moroso ex art. 2466 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

159022 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - MANCATO PAGAMENTO In genere.

*n tema di concordato preventivo, il disposto dell'art. 168, comma 1, l.fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, opera anche nei confronti della vendita forzata della quota del socio moroso di s.r.l., disciplinata dall'art. 2466 c.c., perché comprende tutte le iniziative volte a conseguire il soddisfacimento coattivo del credito al di fuori della procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva dichiarato inefficace nei confronti del fallimento del socio moroso, all'epoca ammesso al concordato preventivo, la cessione della quota non liberata di quest'ultimo, operata dagli amministratori in favore di un altro socio della stessa s.r.l.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2466, Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9488 del 2002 Rv. 555448 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13511 del 18/05/2021** (Rv. **661453 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore: **CARADONNA LUNELLA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

A. (GANGEMI BRUNO) contro F. (PAOLETTI MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE UDINE, 22/11/2017

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Fallimento - Rivendica di beni mobili - Denaro accreditato mediante bonifico bancario - Intervenuta confusione con il patrimonio del fallito - Conseguenze - Fattispecie.

*In sede fallimentare le cose mobili fungibili, compreso il denaro, sono rivendicabili solo se sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui il creditore affermava di aver effettuato un bonifico, in favore della società poi fallita, per mero errore).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 812

Massime precedenti Vedi: N. 1891 del 2018 Rv. 646856 - 01, N. 2737 del 2021 Rv. 660560 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13524 del 18/05/2021** (Rv. **661371 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**.

Relatore: **DI MARZIO MAURO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Parz. Diff.)

R. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/06/2017

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diritti della personalità - Trattamento dati personali - Iscrizione ipotecaria - Cancellazione - Annotazione ex art. 2886, comma 2 c.c. contenente l'indicazione del titolo di iscrizione dell'ipoteca - Violazione del diritto all'oblio - Esclusione - Fondamento.

*La cancellazione di un'ipoteca giudiziale ad opera dell'Agenzia del territorio mediante l'annotazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 2886, comma 2 c.c., del titolo per il quale l'ipoteca era stata iscritta, non viola il diritto all'oblio di colui che ne ha chiesto la cancellazione, consentendo ai terzi di apprendere le ragioni di tale iscrizione, trattandosi di trattamento dei dati personali indispensabile per l'adempimento di un obbligo di legge e, nel necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, il diritto alla cancellazione dei dati personali soccombe quando vi sia una previsione normativa dettata in funzione di un pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2886 com. 2, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 16, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 19761 del 2017 Rv. 645195 - 03

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13516 del 18/05/2021** (Rv. **661394 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore:

**AMATORE ROBERTO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

L. (SINOPOLI VINCENZO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/05/2017

081087 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE Società di persone - Istanza di autofallimento - Legittimazione dell'amministratore revocato - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di società di persone, all'amministratore revocato fa capo la legittimazione alla presentazione dell'istanza di fallimento dell'ente, posto che l'art. 2274 c.c. - nel prevedere che, avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare limitatamente agli affari urgenti sino a quando non siano presi i provvedimenti necessari alla liquidazione - esplicita l'applicabilità del principio generale della "prorogatio" dei poteri degli amministratori sino alla loro sostituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato "in parte qua" la pronuncia di merito, che nel ritenere la sussistenza della legittimazione all'istanza per la dichiarazione di fallimento dell'amministratore revocato in forza di un lodo arbitrale, aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2266 c.c.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2274, Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 14, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13220 del 17/05/2021** (Rv. **661367 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

D. (CAVALIERE ALBERTO) contro F. (MAUPOIL CESARE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/11/2014

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione di responsabilità sociale - Omessa o irregolare tenuta della contabilità - Determinazione del danno - Differenza tra passivo accertato e attivo liquidato - Criterio di liquidazione equitativa - Limiti - Fattispecie.

*Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, l.fall., la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, purché l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva liquidato in via equitativa il danno ascritto all'organo di amministrazione di una società di capitali, poi fallita, pur in presenza di specifici inadempimenti che, ove provati e causalmente collegabili al pregiudizio indotto dalla "mala gestio", avrebbero consentito l'esatta quantificazione del danno patito dalla società, senza necessità di ricorrere alla liquidazione equitativa).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21730 del 2020 Rv. 659274 - 02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635451 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13248 del 17/05/2021** (Rv. **661369 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.**

C. (PISPISA GUGLIELMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MESSINA, 19/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Disciplina sopravvenuta ex d.l. n. 130 del 2020 - Giudizi pendenti in cassazione - Inapplicabilità - Ragioni.

*La nuova disciplina della protezione umanitaria, introdotta con il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, entrata in vigore il 22 ottobre 2020, non trova applicazione nei giudizi di cassazione pendenti alla suddetta data, stante il tenore letterale della norma transitoria prevista dall'art. 15 del decreto-legge citato, che prevede l'immediata sua applicazione ai procedimenti pendenti avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate, rendendo evidente che scopo della norma è quello di prevenire "la duplicazione di procedimenti amministrativi e di eventuali contenziosi", finalità che si attaglia ai procedimenti ed ai giudizi di merito.*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 15, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13224 del 17/05/2021 (Rv. 661368 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

F. (NIEDDU ARRICA FABIO) contro M. (DELIRIO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Sindacato del tribunale - Fattibilità giuridica e fattibilità economica - Pagamento della soglia minima dei creditori chirografari - Requisito ulteriore - Fattispecie.

*In tema di concordato preventivo, il comma 4 dell'art. 160 l.fall., introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, nel prevedere che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta deve assicurare in ogni caso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, definisce l'ambito del controllo della fattibilità giuridica demandato al tribunale, imponendogli di verificare la funzionalità del piano rispetto al raggiungimento di un risultato che preveda necessariamente il soddisfacimento dei creditori chirografari nell'indicata percentuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della corte di appello, secondo la quale dovevano essere i creditori, in sede di approvazione della proposta concordataria, a valutare l'idoneità di quest'ultima ad assicurare il pagamento della soglia minima dei crediti chirografari).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11522 del 2020 Rv. 658133 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13214 del 17/05/2021 (Rv. 661375 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ACIERNO MARIA.**

**Relatore: ACIERNO MARIA.**

L. (CESCHINI ROBERTA) contro M. (ZAZZERI ELENA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 26/11/2019

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 - Residenza abituale del minore - Individuazione - Area territoriale in cui il minore ha vissuto più stabilmente - Rilevanza - Fattispecie.

*In tema di sottrazione internazionale di minori, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, la residenza abituale del minore deve individuarsi in considerazione della condivisa fissazione della stessa da parte dei genitori fino al trasferimento, restando irrilevante il ripetuto spostamento del minore da un'abitazione all'altra all'interno della stessa area territoriale, né incidendo sulla valutazione da compiere la preminenza del ruolo di un genitore nella relazione con il minore. (La S.C. ha cassato la pronuncia impugnata ed ha espresso il principio sopra indicato in relazione a vicenda in cui la madre aveva trasferito, senza il consenso*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*del padre, il bambino in Italia dall'Inghilterra dove aveva prevalentemente vissuto, ancorché cambiando abitazione con una certa frequenza, e dove era stata fissata di comune accordo la residenza del minore).*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 15, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30123 del 2017 Rv. 646487 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13207 del 17/05/2021 (Rv. 661392 - 01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

*D. (FARINA GIUSEPPE) contro F. (MERLINI ASTRID)*

*Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 21/10/2016*

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo - Società fallita - Compenso spettante al sindaco - Eccezione di inadempimento del curatore - Valutazione - Criteri - Fattispecie.

*Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare del credito da compenso professionale del sindaco non incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza, spettando, di contro, al curatore che sollevi l'eccezione d'inadempimento della prestazione di "facere", l'allegazione di uno specifico comportamento negligente e la doverosità della condotta non tenuta in relazione al mandato ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di rigetto dell'opposizione allo stato passivo avanzata da un sindaco cui veniva genericamente imputata l'errata valutazione dell'incidenza di alcuni fatti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2223, Cod. Civ. art. 2334, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1460, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24794 del 2018 Rv. 650914 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13221 del 17/05/2021 (Rv. 661452 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

*Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)*

*C. (MONTICELLI PAOLOANDREA) contro F. (MARROCCO GIUSEPPE)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/08/2014*

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. del curatore fallimentare - Dimissioni dell'amministratore - Omessa iscrizione nel registro delle imprese - Opponibilità al fallimento della cessazione della carica - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare, la cessazione dalla carica dell'amministratore, che abbia ritualmente presentato le proprie dimissioni, è opponibile al fallimento, anche se non è iscritta nel registro delle imprese, poiché non può operarsi un'estensione della responsabilità - che è, comunque, per fatto proprio (anche se di natura omissiva) - a comportamenti messi in atto da terzi in epoca successiva alle*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*dimissioni, solo perché il collegio sindacale ha ommesso di adempiere agli obblighi di pubblicità, alla cui inerzia l'amministratore dimissionario non può supplire, essendo ormai estraneo all'organizzazione societaria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2193, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2394 bis, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16692 del 2002 Rv. 558743 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13217 del 17/05/2021 (Rv. 661393 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

*Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

*B. (VOLTAGGIO ANTONIO) contro B.*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/12/2019*

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Separazione dei coniugi - Affidamento dei figli minori - Sindrome di alienazione parentale (PAS) - Rilevanza ai fini del cd. "super affido" all'altro genitore - Limiti - Fattispecie.

*In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell'altro tesi all'allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. "madre malevola" (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l'affido c.d. "super-esclusivo" al padre, in considerazione della gravità dei comportamenti della madre, trascurando però di valorizzare il suo positivo rapporto con la minore e senza operare una più ampia valutazione circa la possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 61

*Massime precedenti Conformi:* N. 6919 del 2016 Rv. 639323 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 7041 del 2013 Rv. 625709 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 12566 del 12/05/2021 (Rv. 661319 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:*

**FALABELLA MASSIMO.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

*M. (MASETTI ZANNINI DE CONCINA ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 16/10/2015*

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Ricorso per cassazione - Decisione della Commissione dei ricorsi

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Termine breve per il ricorso - Comunicazione della decisione da parte della segreteria della Commissione - Configurabilità - Esclusione.

*In tema di ricorso per cassazione contro le decisioni emanate dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano brevetti e Marchi, la notificazione della pronuncia impugnata, a cura della segreteria della Commissione e nei confronti delle parti interessate, ex art. 136, comma 16, del d.lgs. n. 30 del 2005 (nel testo vigente "ratione temporis"), equivale soltanto all'avviso di cancelleria del deposito della sentenza di cui all'art. 133 c.p.c., non integrando invece la notifica ad istanza di parte, necessaria ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ex art. 285 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 326, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 136 com. 16

*Massime precedenti Conformi:* N. 27229 del 2008 Rv. 605810 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 18394 del 2014 Rv. 631828 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 12566 del 12/05/2021 (Rv. 661319 - 02)**

*Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

*M. (MASETTI ZANNINI DE CONCINA ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 16/10/2015*

031050 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE Marchio complesso - Capacità distintiva - Elemento descrittivo - Rilevanza - Fattispecie.

*Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi che ha escluso la possibilità di confusione tra due marchi complessi che si differenziavano per parole, colori e simboli, ancorché associati in una comune denominazione descrittiva "Music Academy", tale tuttavia da risultare non dominante).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12 com. 1 lett. C, Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 com. 1 lett. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20

*Massime precedenti Conformi:* N. 4405 del 2006 Rv. 589976 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 12568 del 12/05/2021 (Rv. 661451 - 02)**

*Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.*

*S. (NUZZO ANTONIO) contro G. (SANTORELLI STEFANO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2017*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Deliberazioni assembleari - Interpretazione - Regole ermeneutiche contrattuali - Applicazione - Conseguenze - Fattispecie.

*In materia di società di capitali, l'interpretazione delle deliberazioni assembleari soggiace alle regole dell'ermeneutica contrattuale, ove il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche quando il senso letterale non è oscuro o incerto, ma risulta incoerente con indici esterni che rivelano una diversa volontà dei contraenti. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'eccezione secondo la quale doveva ritenersi autorizzata l'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. solo per le condotte espressamente menzionate in assemblea, rilevando che era stata approvata la proposta di esercizio di tale azione per i danni "a qualunque titolo causati", senza che, nel corso della discussione, fosse emersa la volontà di ridurne la portata).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 1365

Massime precedenti Vedi: N. 375 del 2018 Rv. 646587 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 12567 del 12/05/2021 (Rv. 661366 - 02)**

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

Z. (BRUNO DOMENICO) contro G. (RAIA GIAMPAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/11/2016

159461 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETA' - IN GENERE Società di persone - Responsabilità dell'amministratore - Natura - Prelievi di somme per utili o compensi - Onere della prova - Contenuto.

*Anche in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società, a titolo di utili o compensi erogati, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2260, Cod. Civ. art. 2262

Massime precedenti Vedi: N. 17441 del 2016 Rv. 641164 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 12568 del 12/05/2021 (Rv. 661451 - 03)**

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

S. (NUZZO ANTONIO) contro G. (SANTORELLI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2017

133231 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSTITUZIONE PROCESSUALE Esercizio dell'azione ex art. 2393 bis c.c. - Legittimazione straordinaria del socio - Qualità di sostituto processuale della società - Sussistenza - Conseguenze - Sentenza sfavorevole al sostituto - Impugnazione da parte della società - Ammissibilità - Fondamento.

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

159296 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO LA SOCIETA' - AZIONE SOCIALE In genere.

*In tema di azione sociale di responsabilità, il socio che agisca ex art. 2393 bis c.c. è munito di una legittimazione straordinaria, riconducibile alla previsione dell'art. 81 c.p.c., poiché assume la posizione di sostituto processuale della società, la quale può comunque impugnare la sentenza sfavorevole al sostituto e coltivare, in appello, le domande da lui proposte in primo grado, poiché i poteri processuali del socio sono correlati alla titolarità in capo alla società del diritto azionato, che non viene meno per effetto dell'iniziativa del sostituto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393 bis, Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 19745 del 2018 Rv. 650162 - 03, N. 11264 del 2016 Rv. 639875 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 12570 del 12/05/2021 (Rv. 661274 - 01)**

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

T. (CERULLI IRELLI GIUSEPPE) contro D.

Cassa con rinvio, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 20/05/2016

031050 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE Tutela - Confondibilità fra segni simili - Accertamento - Criteri - Valutazione globale e sintetica - Necessità.

*In tema di marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l'esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro; se poi il marchio è privo di aderenza concettuale con i prodotti che contraddistingue, le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume l'attitudine individualizzante del segno, debbono sempre ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4405 del 2006 Rv. 589976 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 12567 del 12/05/2021 (Rv. 661366 - 01)**

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

Z. (BRUNO DOMENICO) contro G. (RAIA GIAMPAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/11/2016

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Rito societario abrogato - Errore sul rito - Pregiudizio per le parti - Condizioni - Fattispecie.

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*Anche nell'ambito dell'abrogato "rito societario" trova applicazione il principio secondo il quale l'erronea applicazione delle regole procedurali non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l'accertamento del diritto, sicché dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., nella citazione notificata sul presupposto dell'applicabilità del rito societario - secondo il ricorrente erroneamente seguito dal giudice di merito -, avesse comportato un reale pregiudizio al convenuto, poiché non risultavano essere state proposte domande riconvenzionali e le eventuali eccezioni non rilevabili d'ufficio, come quella di incompetenza, potevano essere sollevate fino alla seconda memoria difensiva, ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 lett. 7

*Massime precedenti Conformi:* N. 8422 del 2018 Rv. 647623 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 12568 del 12/05/2021 (Rv. 661451 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

S. (NUZZO ANTONIO) contro G. (SANTORELLI STEFANO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2017

159296 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO LA SOCIETA' - AZIONE SOCIALE Deliberazione assembleare - Verifica preliminare - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Mancanza della deliberazione - Rilievo d'ufficio anche in sede di legittimità - Limiti - Giudicato interno - Condizioni.

*In tema di azione sociale di responsabilità, il giudice deve preliminarmente verificare l'esistenza della deliberazione assembleare che ne approvi l'esercizio, poiché tale deliberazione costituisce un presupposto (susceptibile di regolarizzazione "ex tunc") che attiene alla legittimazione processuale della parte attrice, la cui assenza, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno che, però, si forma solo quando la decisione impugnata sia stata adottata dopo che la specifica questione abbia formato oggetto di discussione nel contraddittorio delle parti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2393 bis, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18939 del 2007 Rv. 598892 - 01, N. 16999 del 2004 Rv. 576255 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7925 del 2019 Rv. 653277 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 12559 del 12/05/2021** (Rv. **661440 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

G. (BORLONE LUIGI) contro S. (PARENTI PATRIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/09/2017

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria ex l. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi) - Chiusura della procedura - Disciplina applicabile - Artt. 55 e 120 l.fall. - Fondamento.

*In tema di chiusura dell'amministrazione straordinaria ex l. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi) sono applicabili gli artt. 55 e 120 l.fall., atteso che, per quanto l'art. 201 l.fall. non contempra un espresso rinvio alla seconda delle norme evocate, gli effetti di una procedura concorsuale non possono permanere per un tempo indefinito dopo la sua chiusura, né esiste una disposizione che, diversamente da quanto stabilito per il fallimento, preveda in ragione della chiusura della procedura in parola l'estinzione dei debiti concorsuali rimasti insoddisfatti.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 12662 del 12/05/2021** (Rv. **661320 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

B. (CHIARAMONTE IVAN ANTONIO ANDREA) contro M. (SIDOTI ROSA VIVIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/02/2015

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Disciplina "ex lege" n. 353 del 1990 - Domanda proposta con la comparsa di costituzione da un convenuto contro un altro convenuto - Ammissibilità - Condizioni.

*Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 267, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6846 del 2017 Rv. 643373 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11797 del 05/05/2021** (Rv. **661318 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

P. (TORRICELLI VALENTINO) contro Q. (MARZO RICCARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/05/2017

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Divorzio - Assegno - Quantificazione - Elementi valutabili - Pensione sociale - Necessità.

*In tema di assegno di divorzio e di concreta determinazione del relativo ammontare, la titolarità della pensione sociale, risolvendosi in una fonte idonea a sopperire in qualche misura alle esigenze di vita di chi la percepisce, rappresenta un elemento valutabile ai fini dell'accertamento della condizione economica del coniuge richiedente l'assegno di divorzio.*

*Riferimenti normativi:* Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 7 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 1203 del 2006 Rv. 585647 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 11794 del 05/05/2021 (Rv. 661450 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: VALITUTTI ANTONIO.**

**Relatore: VALITUTTI ANTONIO.**

D. (SARACINO MARIA) contro G. (ORSINI GIAN PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/06/2016

082288 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - GIUDIZIALE Domanda di addebito - Autonomia - Conseguenze - Impugnazione della sola statuizione sull'addebito - Proponibilità della domanda di divorzio - Sussistenza - Fattispecie.

082322 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

*In tema di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito costituisce una domanda autonoma, che amplia il tema d'indagine e determina una statuizione aggiuntiva dotata di propri effetti anche di natura patrimoniale, sicché, in pendenza del giudizio d'impugnazione riguardante la sola pronuncia sull'addebito, può essere proposta domanda di divorzio, in virtù del passaggio in giudicato della distinta decisione sulla separazione. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'impugnazione contro la sentenza che, sebbene fosse stata impugnata la pronuncia sull'addebito della separazione, aveva statuito, in sede di divorzio, sulla richiesta di assegno ex art. 5 della l. n. 898 del 1970, senza sospendere il giudizio nell'attesa della definizione di quello sull'addebito).*

*Riferimenti normativi:* Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Costituzione art. 29

*Massime precedenti Conformi:* N. 5173 del 2012 Rv. 621895 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 18539 del 2013 Rv. 627463 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15279 del 2001 Rv. 550818 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11796 del 05/05/2021** (Rv. **661317 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.**

Relatore: **PARISE CLOTILDE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

L. (LUCARELLI ENNIO) contro M. (CAFFARENA SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/06/2017

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Divorzio - Assegno al coniuge - Determinazione - Notevole sperequazione reddituale - Accertamento - Natura - Prerequisito fattuale - Successive operazioni logico-giuridiche - Apporto al patrimonio familiare da parte del richiedente - Accertamento - Difetto - Conseguenze.

*In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, nell'ipotesi in cui la decisione impugnata si incentri essenzialmente sulla notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi, che ne costituisce solo il pre-requisito fattuale, trascurando, invece, la verifica, imposta dal più recente orientamento interpretativo della S.C., del contributo effettivo fornito dal richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell'ex coniuge, la cassazione della pronuncia con rinvio impone, per l'effettivo dispiegamento del diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova sui temi non trattati conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di rinvio.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 11178 del 2019 Rv. 653954 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11811 del 05/05/2021** (Rv. **661273 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.** Relatore:

**CAIAZZO ROSARIO. P.M. CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

P. (QUINTO PIETRO) contro M. (DE MAURO ANTONIO TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/07/2015

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Cava - Indennità di espropriazione - Criteri di determinazione - Indennità di occupazione - Compatibilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di determinazione dell'indennità di esproprio di un terreno destinato a cava occorre fare riferimento all'art. 39 della l. n. 2359 del 1865 e, pertanto, al valore venale del bene che, nella specie, va ragguagliato al parametro del materiale complessivamente estraibile dalla cava sino al suo esaurimento. Trattasi di criterio omnnicomprensivo, che non è compatibile con la liquidazione, in favore dell'espropriato, di una ulteriore indennità per l'occupazione della cava, con la funzione di indennizzarlo della privazione del godimento del bene oggetto del procedimento di esproprio e della mancata percezione dei frutti nel corso dell'occupazione medesima, in quanto - avuto conto delle modalità di liquidazione dell'indennità di espropriazione, che fa riferimento al valore dei materiali estraibili durante il periodo di godimento della cava e non prevede il riconoscimento di un reddito in periodi e per causa ulteriori rispetto a quelli già considerati - si tradurrebbe in una ingiustificata duplicazione della medesima indennità di espropriazione.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5088 del 2014 Rv. 629554 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11800 del 05/05/2021** (Rv. **661272 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **SANLORENZO RITA**.  
(Conf.)

M. (GALEOTA GIOVANNI) contro A. (VIOZZI PATRIZIA)  
Rigetta, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 15/10/2015

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento di dati personali - Dati sensibili contenuti in cartelle cliniche - Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza in relazione al procedimento di revoca del porto d'armi - Illegittimità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

*È legittima la comunicazione da parte di un'azienda sanitaria, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, in relazione ad un procedimento per la revoca del porto d'armi, di dati sensibili contenuti in una cartella clinica relativa al ricovero di un paziente nel reparto psichiatrico di un ospedale, trattandosi di dati indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali a cura di soggetti pubblici, previste dalla legge e non esercitabili "mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa", purchè il trattamento avvenga in modo corretto e riservato, secondo le modalità fissate dalla legge e senza una indiscriminata diffusione dei medesimi verso "soggetti indeterminati", atteso che, in materia di porto d'armi l'assenza di alterazioni neurologiche" e di "disturbi mentali di personalità o comportamentali" rientra tra i "requisiti psicofisici minimi" richiesti per il rilascio e il rinnovo, tanto che, ai sensi dell'art. 43 TULPS la licenza di porto d'armi "può essere revocata non solo in relazione a pregresse condanne per fatti penalmente rilevanti, ma anche quando la persona "non dà affidamento di non abusare delle armi".*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 92 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 25 com. 2, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 20 com. 1, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 18 com. 2, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 193, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22 com. 3, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 54, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 com. 1 lett. M, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30981 del 2017 Rv. 646734 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11795 del 05/05/2021** (Rv. **661490 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**.  
Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

S. (MORETTI DARIO) contro G. (MARTINELLI ELENA)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/03/2017

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Separazione e divorzio - Statuizioni riguardanti i rapporti economico-patrimoniali tra coniugi - Incidenza su diritti a cd. disponibilità attenuata - Disciplina - Parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale - Indisponibilità - Sussistenza - Fattispecie.

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del "petitum" richiesto al giudice, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, oltre a determinare l'assegno divorzile nella misura richiesta, ne aveva anche stabilito l'aumento, a partire dal rilascio della casa familiare da parte dell'avente diritto, senza che fosse stata formulata alcuna domanda in relazione a tale evenienza).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 29

*Massime precedenti Vedi:* N. 4205 del 2006 Rv. 586760 - 01, N. 11061 del 2011 Rv. 618032 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 11791 del 05/05/2021 (Rv. 661489 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **VALITUTTI ANTONIO.**

*Relatore:* **VALITUTTI ANTONIO.**

F. (MUSSO LUCIA TERESA) contro M. (INTRIERI CATALDO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2016

067035 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Matrimonio - Nullità - Sentenza pronunciata dal tribunale ecclesiastico - Delibazione - Elementi ostativi - Convivenza dei coniugi per oltre tre anni - Eccezione in senso stretto - Conseguenze - Proposizione nella comparsa di risposta - Necessità - Udiienza fissata nell'atto di citazione - Rinvio d'ufficio - Riapertura dei termini per la proposizione dell'eccezione - Esclusione- Ragioni.

*La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata; detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 4, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 2299 del 2017 Rv. 642490 - 01, N. 7923 del 2020 Rv. 657562 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11792 del 05/05/2021** (Rv. **661316 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **VALITUTTI ANTONIO.**

Relatore: **VALITUTTI ANTONIO.**

G. (CECHELLA CLAUDIO) contro V. (MARCUCCI DANIELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/04/2016

082323 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO Allontanamento dalla casa familiare - Conseguenze - Addebito - Prova liberatoria - Confessione di un sentimento affettivo verso un'altra persona - Sufficienza - Esclusione - Comportamento dell'altro coniuge o intollerabilità della convivenza - Necessità.

*In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 648 del 2020 Rv. 656981 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11786 del 05/05/2021** (Rv. **661365 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.**

Relatore: **TRICOMI LAURA.**

C. (MIRAGLIA FRANCESCO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/01/2019

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Famiglia - Figli - Responsabilità genitoriale - Provvedimenti limitativi - Conflitto di interesse genitoriale - Rimedio - Tutore provvisorio o curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Nomina in primo grado - Litisconsorte necessario- Fattispecie relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado.

*Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi, della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del 2001, in ragione del conflitto di interessi verso entrambi i genitori, richiede la nomina di un curatore speciale del minore, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, il quale assume la veste di litisconsorte necessario. (In applicazione di tale principio la S.C. ha dichiarato la nullità del procedimento di reclamo e del decreto adottato nel secondo grado del giudizio, per non essere stato evocato in tale grado il tutore, nominato nel corso del procedimento davanti al Tribunale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 com. 4, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5256 del 2018 Rv. 647744 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11818 del 05/05/2021** (Rv. **661391 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.**

Relatore: **FIDANZIA ANDREA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

C. (MAZZUCCHIELLO MASSIMO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 05/05/2016

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Indicazione dei dati personali- Errore contenuto in un provvedimento giurisdizionale - Eliminazione - Ricorso all'Autorità Garante - Esclusione- Ricorso agli strumenti del codice di procedura civile - Necessità - Fattispecie.

*L'errore riguardante l'indicazione dei dati personali di un soggetto, qualora contenuto in un provvedimento giurisdizionale, in base all'art. 160, comma 6, del d.lgs. n. 196 del 2003 vigente "ratione temporis", è suscettibile d'eliminazione non già ricorrendo all'Autorità Garante bensì al giudice ordinario attraverso gli strumenti processuali tipici ed esclusivi del codice di procedura civile, (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'errore determinato da un profilo di omonimia nel contesto di un procedimento ex art. 445 c.p.c. potesse essere emendato ricorrendo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).*

Riferimenti normativi: Legge 30/06/2003 num. 192 art. 160 com. 6

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11787 del 05/05/2021** (Rv. **661488 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO**

**PIETRO.** Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Diff.)

C. (DI PIERRO NICOLA) contro A. (CALLIPARI NATALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/10/2018

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIoglimento - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile in favore dell'ex coniuge - Revoca o revisione - Presupposti - Modifica della situazione patrimoniale/reddituale - Verifica in concreto - Immobile assegnato in sede di divisione della comunione legale - Rinuncia gratuita a quota ereditaria - Possibile rilevanza.

*L'assegnazione in proprietà esclusiva di un immobile, conseguita dall'ex coniuge beneficiario dell'assegno divorzile in sede di scioglimento della comunione legale dei beni, o la sua rinuncia gratuita a diritti ereditari, sono accadimenti potenzialmente idonei, con riferimento alla fattispecie concreta, a modificare i termini della situazione di fatto e quindi ad alterare l'equilibrio economico esistente tra gli ex coniugi come accertato al momento della pronuncia di divorzio, e pertanto a giustificare l'introduzione del giudizio di revisione dell'assegno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 787 del 2017 Rv. 643350 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 14831 del 27/05/2021** (Rv. **661449 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **VALITUTTI ANTONIO**. Relatore: **VALITUTTI ANTONIO**.

V. (BARBERIO LAURA) contro P.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE ROMA, 14/06/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Impugnazione del decreto di espulsione - Volontario rientro in patria dello straniero in pendenza di giudizio - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Fondamento.

*Il rientro volontario in patria dello straniero espulso non determina la cessazione della materia del contendere sull'impugnazione del decreto di espulsione, il quale produce comunque tra i suoi effetti il divieto decennale di ingresso in Italia, ai sensi dell'art. 13, commi 13 e 14, d.lgs. n. 286 del 1998, che trascendono l'espulsione strettamente considerata come mero obbligo di lasciare il territorio nazionale.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 14 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 12070 del 2012 Rv. 623516 - 01

---

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 13763 del 20/05/2021** (Rv. **661437 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

A. (PAOLETTI VIERI) contro L. (CALCIOLI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/07/2018

141033 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - INTERESSI Procedure contabili di liquidazione - Ritardo colpevole - Responsabilità ex artt. 1218 e 1224 c.c. - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di obbligazioni della P.A., l'esigenza di adottare le procedure della contabilità pubblica non giustifica, in caso di ritardo nella liquidazione, la deroga ai principi di cui agli artt. 1218 e 1224, comma 1, c.c., sicchè l'Amministrazione in quanto colposamente inadempiente ben può essere condannata a corrispondere gli interessi moratori, ancorché non risulti emesso il relativo titolo di spesa. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito, che aveva ritenuto dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 231 del 2002, a seguito del ritardato pagamento dei compensi spettanti per le prestazioni rese da una struttura accreditata dal SSN, liquidati secondo una procedura automatizzata ritenuta inadatta ad incidere sull'imputabilità del ritardo).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 09/10/2002 num. 231 art. 3, DPR 09/10/2002 num. 231 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 16683 del 2002 Rv. 558731 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19084 del 2015 Rv. 636676 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 13772 del 20/05/2021** (Rv. **661438 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**. Relatore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**.

R. (BIANCHI GIUSEPPE ANTONIO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/10/2019

159525 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE Responsabilità dei soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni anteriori alla trasformazione - Operatività della presunzione ex art. 2500 quinquies, comma 2 c.c. - Presupposti - Conoscenza della trasformazione acquisita "aliunde" da parte dei creditori - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di trasformazione della società, la presunzione del consenso dei creditori alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili, ex art. 2500 quinquies, comma 2 c.c., opera solo sia rispettato il percorso stabilito dalla norma, dovendo la comunicazione, che può provenire tanto dalla società quanto dai soci, avere come oggetto specifico la detta trasformazione ed essere trasmessa ai singoli creditori con mezzi che consentano di dimostrarne l'avvenuto ricevimento, sicché nessun valore può riconoscersi alla conoscenza dell'avvenuta trasformazione che il creditore abbia conseguito "aliunde", in via incidentale ed indiretta, da atti della società in corso di trasformazione o già trasformata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva condannato, per l'inadempimento ad un contratto preliminare, i soci illimitatamente responsabili di una s.n.c. - successivamente trasformatasi in s.r.l. - promittente venditrice di un immobile, a restituire gli acconti corrisposti ai promissari acquirenti, avendo ritenuto che i pagamenti effettuati da questi ultimi direttamente alla s.r.l., non potessero far presumere il loro consenso alla rinuncia alla responsabilità solidale dei soci illimitatamente responsabili).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2500, Cod. Civ. art. 2500 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 11994 del 2002 Rv. 556820 - 01, N. 29745 del 2020 Rv. 659982 - 01

---

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 13767 del 20/05/2021** (Rv. **661448 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

R. (BALISTRERI GIUSEPPE) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 27/06/2019

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo - Credito tributario - Prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella - Eccezione del curatore in sede di ammissione al passivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

*L'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario e non già di quello tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 95, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953

Massime precedenti Vedi: N. 25028 del 2020 Rv. 659731 - 01

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 34447 del 2019 Rv. 656487 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7822 del 2020 Rv. 657531 - 03

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13456 del 18/05/2021 (Rv. 661436 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA.**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/06/2019

114006 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE Appalto pubblico - Collaudo - Compenso spettante al collaudatore - Disciplina applicabile - Data di conferimento dell'incarico - Rilevanza.

*In tema di appalti pubblici, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile in tema di diritto al compenso del collaudatore è quello del conferimento dell'incarico, secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 c.c., come integrata da eventuali normative speciali in vigore, senza che possa rilevare il momento in cui il collaudo sia stato portato a compimento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DPR 30/06/1972 num. 748 art. 50 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13461 del 18/05/2021 (Rv. 661447 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.**

**O. (VISENTIN MARIA) contro M.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obiezione di coscienza - Rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - Atto di persecuzione - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo "status" di rifugiato politico all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine (Ucraina), ove l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche indiretto, in un conflitto caratterizzato anche solo dall'alto rischio di commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, costituendo la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per detto rifiuto atto di persecuzione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, (causa C-472/13, Shepherd contro Germania), che estende la tutela anche al personale militare logistico e di sostegno.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 9 com. 2 lett. E, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 9 com. 2 lett. E, Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 1, Legge 07/08/1998 num. 230 art. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 30031 del 2019 Rv. 656354 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 102 del 2021 Rv. 660525 - 03

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13152 del 14/05/2021 (Rv. 661446 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.**

P. (URSINO ANNA MARIA ROSARIA) contro U. (GARAU PAOLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 24/03/2018

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Titoli di credito - Assegno bancario "di traenza" - Incasso da parte di persona diversa dal beneficiario - Responsabilità dell'istituto negoziatore - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di assegno bancario cd. "di traenza" l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal predatore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze "extracartolari" anomale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'ufficio postale innanzi al quale l'assegno era stato presentato avrebbe dovuto valutare che il predatore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Regio Decr. 31/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 34107 del 2019 Rv. 656755 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12735 del 13/05/2021 (Rv. 661433 - 01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.**

H. (FRANZIN LUDOVICA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 29/05/2019

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 003872/2020 65705801*

*Massime precedenti Conformi:* N. 3872 del 2020 Rv. 657058 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12794 del 13/05/2021 (Rv. 661434 - 01)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.**

N. (CAGLIA GIUSEPPE) contro M. (BOVETTI DANIELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/11/2018

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO Prova civile - Riproduzione informatica - Disconoscimento - Modalità - Requisiti di contenuto e forma - Effetti.

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17526 del 2016 Rv. 641181 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12751 del 13/05/2021 (Rv. 661444 - 01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.**

M. (SANZO' FRANCESCO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/05/2018

100035 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE Mancato deposito della sentenza impugnata - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Decisione del giudice di appello - Pronuncia nel merito - Condizioni.

*La mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria d'improcedibilità dell'appello, non essendo questa prevista dall'art. 347 c.p.c., sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348

Massime precedenti Conformi: N. 23713 del 2016 Rv. 642989 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24461 del 2020 Rv. 659757 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12736 del 13/05/2021 (Rv. 661503 - 01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.**

D. (NERI GIUSEPPE) contro C. (TARSIA GIUSEPPE FERNANDO)

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 28/05/2019

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Rivendica di bene immobile - Usucapione - Accordo raggiunto dal fallito in sede di mediazione - Mancata trascrizione - Conseguenze - Inopponibilità al curatore - Accertamento dell'usucapione in sede di verifica del passivo - Esclusione - Fondamento.

*In sede di rivendica di beni nei confronti del fallimento, non può essere fatta valere l'usucapione dell'immobile intestato al fallito, riconosciuta da quest'ultimo in un accordo in sede di mediazione ma non trascritto, non essendo tale accordo opponibile al curatore che, rispetto ad esso, è terzo, né può essere richiesto alcun accertamento in via incidentale sull'intervenuta usucapione, poiché la verifica dello stato passivo coinvolge la massa dei creditori e non il fallito - che è invece parte necessaria nelle cause promosse ex art. 1158 c.c. -, essendo strutturalmente inidonea alla trattazione di un giudizio sull'usucapione.*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2651, Cod. Civ. art. 2643

*Massime precedenti Vedi:* N. 13184 del 1999 Rv. 531526 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12949 del 13/05/2021 (Rv. 661445 - 01)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)**

**C. (PRESTINONI RENATO) contro B. (VAGAGGINI ROBERTO)**

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza civile - Società cooperativa - Controversia in materia di spese di gestione - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Sussistenza - Fondamento.

159052 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - IN GENERE In genere.

*Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio; per le somme pretese dalla cooperativa a titolo di contribuzione per sostenere i costi di gestione dell'ente, l'obbligo dei soci non si connette al rapporto di scambio, bensì a quello associativo in cui trova fonte, sicché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza sulle relative controversie spetta alla sezione specializzata in materia di imprese del tribunale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2511, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. A, Cod. Proc. Civ. art. 42

*Massime precedenti Vedi:* N. 11015 del 2013 Rv. 626580 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12734 del 13/05/2021 (Rv. 661432 - 01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.**

**M. (BEVERINI GIOVANNI) contro P. (SARTI MICHELE)**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 02/04/2019

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Cessione del credito - Notificazione della cessione al debitore ceduto - Applicazione delle norme del codice di rito civile - Esclusione.

*La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1264

*Massime precedenti Conformi:* N. 20143 del 2005 Rv. 584566 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 1770 del 2014 Rv. 629429 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 12801 del 13/05/2021** (Rv. **661435 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

R. (PITORRI JACOPO MARIA) contro R. (RONDINI GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/03/2019

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Termini processuali - Sospensione feriale - Eccezioni - Art. 3 l. n. 742 del 1967 - Autorizzazione dell'amministratore di sostegno al compimento di atti personalissimi - Applicabilità - Fattispecie.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

*In materia di termini processuali, l'eccezione alla regola della sospensione durante il periodo feriale, sancita dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969, si applica in tema di amministrazione di sostegno alle controversie che riguardano la richiesta al giudice tutelare di autorizzazione dell'amministratore all'esercizio in nome e per conto dell'amministrato di diritti soggettivi personalissimi, qual è la presentazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1942 num. 12 art. 92, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 784 del 2017 Rv. 643494 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 12649 del 12/05/2021** (Rv. **661502 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

J. (PICCIOTTO CARMELO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 24/03/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Situazione di vulnerabilità - Violenze subite da minorenni nel paese di transito - Valutazione - Necessità - Fondamento.

*Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la circostanza che il richiedente abbia dedotto, tra l'altro, di avere subito, da minorenni, violenze nel paese di transito, deve essere considerata unitamente al parametro dell'inserimento sociale e lavorativo nel nostro paese, poiché si tratta di fatto potenzialmente idoneo ad incidere sulla sua condizione di vulnerabilità, tanto da essere ostativa al rientro del richiedente nel suo paese di provenienza, tenuto conto altresì del fatto che l'art. 19, comma 2 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto da d.l. n. 89 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 129 del 2011), nell'individuare ai fini del divieto di espulsione e di respingimento le "categorie vulnerabili", dà rilievo "alle gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali".*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 art. 3 com. 1 lett. G CORTE COST., Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*Massime precedenti Vedi:* N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01, N. 8990 del 2021 Rv. 660924 - 01, N. 13096 del 2019 Rv. 653885 - 01, N. 1104 del 2020 Rv. 656791 - 01, N. 13758 del 2020 Rv. 658092 - 01, N. 28781 del 2020 Rv. 659886 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12339 del 10/05/2021 (Rv. 661431 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.**

D. (CASELOTTI MAURO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/01/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rigetto della domanda - Appello del richiedente - Citazione anziché ricorso - Notifica all'Amministrazione anziché all'Avvocatura dello Stato - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, nel vigore dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria a condizione che, entro il termine decadenziale previsto dalla legge, l'atto venga depositato nella cancelleria del giudice, sicché nel caso in cui, a fronte della tempestività del deposito in cancelleria della citazione, la notifica al Ministero degli Interni sia stata erroneamente effettuata presso l'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato - in violazione dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 -, essa è suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. se non sanata dalla costituzione della parte intimata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello, proposto con atto di citazione anziché con ricorso, poiché la notifica dell'atto nei confronti del Ministero dell'interno non era stata eseguita presso l'Avvocatura dello Stato).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

*Massime precedenti Vedi:* N. 17624 del 2020 Rv. 658721 - 01, N. 5853 del 2017 Rv. 643276 - 01, N. 27424 del 2020 Rv. 659793 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12336 del 10/05/2021 (Rv. 661430 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.**

C. (IANNOTTA ENRICO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 25/06/2019

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE Insinuazione al passivo - Domanda ultratardiva ammissibile - Successiva domanda ultratardiva - Inammissibilità - Tempo trascorso - Valutazione discrezionale del giudice - Fattispecie.

*In tema di insinuazione allo stato passivo, allorché il creditore abbia presentato una domanda ultratardiva, giudicata ammissibile da parte del tribunale per l'ignoranza dell'apertura del fallimento dovuta alla mancanza dell'avviso di cui all'art. 92 l.fall., la successiva domanda ultratardiva, con la quale lo stesso creditore intenda far valere un credito ulteriore, dovrà essere*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*dichiarata inammissibile, ove l'interessato non fornisca una diversa ragione giustificativa del ritardo e sia trascorso un lasso di tempo superiore a quello necessario per valutare l'opportunità di proporre l'istanza, secondo un criterio di ragionevolezza la cui applicazione è rimessa al giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo, con il quale il tribunale aveva ritenuto ingiustificato l'ulteriore periodo di tempo di circa due anni, trascorso fino alla seconda domanda di insinuazione ultratardiva).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27590 del 2020 Rv. 660041 - 01

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta  
seconda



Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15142 del 31/05/2021** (Rv. **661404 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (PERONI PIERCARLO) contro C. (VILLANTE CHIARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2016

136121 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - IN GENERE Imprescrittibilità - Fondamento.

*I poteri inerenti al diritto di proprietà, incluso quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione di distanza inferiore a quella legale: ne consegue che anche la domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, ma a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 871 del 2012 Rv. 621130 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15143 del 31/05/2021** (Rv. **661405 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

T. (MONTICONE SERGIO) contro G. (VIDETTA FRANCESCO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/03/2015

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio in senso proprio - Apertura di una nuova ed autonoma fase di giudizio - Fondamento - Conseguenze - Pronuncia di natura integralmente rescissoria.

*Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado; esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 338

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*Massime precedenti Conformi:* N. 1824 del 2005 Rv. 579712 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10009 del 2017 Rv. 643829 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021 (Rv. 661357 - 01)**

**Presidente: BELLINI UBALDO. Estensore: BELLINI UBALDO. Relatore: BELLINI UBALDO.**

C. (CASTELLI FULVIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 25/03/2017

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Idoneità dell'atto ad avere efficacia interruttiva - Condizioni - Chiara indicazione del soggetto obbligato - Esplicitazione di una precisa pretesa o intimazione di pagamento - Necessità - Ricorrenza - Apprezzamento rimesso al giudice di merito - Fattispecie.

*AL fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943

*Massime precedenti Conformi:* N. 15714 del 2018 Rv. 649150 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 15116 del 31/05/2021 (Rv. 661363 - 02)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.**

S. (BOGGIO MARZET CARLO) contro A. (GALLINI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/05/2016

157089 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE Interclusione del fondo - Accertamento con riferimento al fondo nel suo complesso - Necessità - Passaggio di fatto su fondo alieno - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all'uopo, al contrario, che esista un diritto reale ("iure proprietatis" o "servitutis") di passaggio, che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che aveva escluso l'interclusione sul rilievo che il fondo dominante, di proprietà di una società, avesse accesso alla via pubblica*

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*mediante il passaggio esercitato, di fatto, su beni in titolarità dei soci, i quali non avevano tuttavia formato oggetto di conferimento alla società medesima, ex art. 2254 c.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24367 del 2018 Rv. 650651 - 01, N. 7996 del 1991 Rv. 473216 - 01, N. 13184 del 1999 Rv. 531526 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 15137 del 31/05/2021 (Rv. 661356 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GORJAN SERGIO.** *Relatore:* **GORJAN SERGIO.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)*

*G. (BARDINI GIUSEPPE) contro F. (MANFEROCE TOMMASO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SASSARI, 20/03/2015*

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE  
Sentenza dichiarativa di fallimento e sua trascrizione - Idoneità ad interrompere il possesso "ad usucapionem" - Esclusione - Fondamento.

*In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1167, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2650, Cod. Civ. art. 2651, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 45, Cod. Civ. art. 2943, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 88

*Massime precedenti Vedi:* N. 30079 del 2019 Rv. 656200 - 02, N. 13184 del 1999 Rv. 531526 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 15116 del 31/05/2021 (Rv. 661363 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

*Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

*S. (BOGGIO MARZET CARLO) contro A. (GALLINI ALESSANDRA)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/05/2016*

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM "Actio confessoria servitutis" - Contestazione relativa all'appartenenza del fondo dominante - Natura - Fondamento - Conseguenze.

157010 SERVITU' - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU' - CONFESSORIA (DEL POSSESSO DI SERVITU') - IN GENERE In genere.

*In tema di "actio confessoria servitutis", l'appartenenza del fondo dominante alla parte attrice - la cui dimostrazione non soggiace al medesimo regime probatorio dell'azione di rivendica e che può essere fornita anche ricorrendo alle presunzioni - costituisce una questione pertinente alla titolarità del rapporto sostanziale controverso e le relative contestazioni ad opera della parte convenuta integrano una mera difesa, proponibile anche direttamente in appello, sostanziando la negazione di un fatto costitutivo della domanda.*

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 25809 del 2013 Rv. 628362 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638371 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021** (Rv. **661513 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

M. (ANTONELLI MARIA) contro O. (FAGGIANI GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/01/2016

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Natura negoziale - Conseguenze in tema di interpretazione della volontà dei mandanti - Limiti al sindacato di legittimità.

*L'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.: ne consegue che, ove - come nella specie - venga in discussione quale fosse l'oggetto della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione d'interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve, analogamente a quanto accade in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6830 del 2014 Rv. 630133 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15006 del 28/05/2021** (Rv. **661355 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

P. (CAMPO MAURIZIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 16/05/2016

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Onorario e spese al difensore di ufficio - Liquidazione - Riferimento ai "valori medi" della tariffa professionale di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento - Conseguenze.

*La liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del difensore di ufficio, che abbia dimostrato di avere invano esperito le procedure per il recupero del proprio credito, va effettuata, stante l'espresso richiamo che l'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 fa al precedente art. 82, con riferimento "ai valori medi delle tariffe professionali vigenti", i quali fungono da limite massimo; sicché il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media delle tariffe medesime, purché non al di sotto di quelle minime.*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 31404 del 2019 Rv. 656257 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021 (Rv. 661513 - 03)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

M. (ANTONELLI MARIA) contro O. (FAGGIANI GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/01/2016

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO Azione risarcitoria ex art. 1494 c.c. - Diversità delle azioni di garanzia e di esatto adempimento - Fondamento - Conseguenze - Proposizione, cumulativa o alternativa, rispetto alle azioni redibitoria o "quanti minoris" - Ammissibilità.

*L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene; ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494

*Massime precedenti Conformi:* N. 26852 del 2013 Rv. 629111 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021 (Rv. 661513 - 02)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

M. (ANTONELLI MARIA) contro O. (FAGGIANI GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/01/2016

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Compravendita - Eccezione di inadempimento sollevata dall'acquirente - Condizioni.

*Il compratore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1472

*Massime precedenti Vedi:* N. 2154 del 2021 Rv. 660438 - 01

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15004 del 28/05/2021** (Rv. **661354 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

C. (ROBIONY GIORGIO) contro P. (CITTADINI PATRIZIO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2019

103069 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO Professione di esperto contabile - Condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti - Disciplina dettata dal d.lgs. n. 139 del 2005 - Mancata iscrizione all'albo - Conseguenze - Integrazione del reato di esercizio abusivo della professione - Condizioni.

*In tema di esercizio della professione di esperto contabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 2231 c.c. - il quale, in combinato disposto con l'art.1418 c.c., determina la nullità del contratto tra professionista e cliente quando il primo sia privo della prescritta iscrizione all'albo - le condotte di tenuta della contabilità aziendale e di redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti integrano, nel vigore della disciplina dettata dal d. lgs. n. 139 del 2005, il reato di esercizio abusivo della suddetta professione, se svolte da persona non iscritta ai relativi albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, l'apparenza della prescritta iscrizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 15001 del 28/05/2021** (Rv. **661294 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PICARONI ELISA**. Relatore: **PICARONI ELISA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

P. (INFELISI LUCIANO) contro F. (PANI LUISELLA)  
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 24/07/2015

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione della sentenza a mezzo PEC - Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Disfunzione del sistema - Onere della prova a carico del destinatario - Fondamento - Fattispecie.

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere.

*In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso per cassazione sul rilievo che fosse stata ritualmente eseguita la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC, non avendo il ricorrente - destinatario della stessa - fornito*

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*adeguata prova in ordine alla eccepita circostanza che il "file" allegato al messaggio di PEC contenesse solo pagine bianche).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 46 com. 2, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 20039 del 2020 Rv. 658823 - 01, N. 25819 del 2017 Rv. 646844 - 01, N. 4624 del 2020 Rv. 656932 - 01, N. 15035 del 2016 Rv. 640803 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 14592 del 26/05/2021 (Rv. 661353 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.**

C. (MANFREDI ANNA MARIA) contro G. (FRIGO GIANPAOLO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2016

141022 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE Asta pubblica - Verbale di aggiudicazione - Natura - Generica individuazione del bene aggiudicato - Conseguenze sull'effetto traslativo.

*Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica, l'atto di aggiudicazione - che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto - rappresenta un atto di accertamento dell'avvenuta formazione dell'accordo in virtù dell'incontro della proposta dell'amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., con quella del miglior offerente. Perché l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile possa prodursi già nel momento della redazione del verbale di aggiudicazione occorre, tuttavia, che il bando si riferisca ad un bene esattamente individuato, altrimenti verificandosi il trasferimento, ex art. 1376 c.c., solo al momento della stipula, in favore dell'acquirente-aggiudicatario, del susseguente rogito, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l'asta, con l'esatta e integrale indicazione di tutti i suoi estremi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 1376, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 82, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 88, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 89, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 97

*Massime precedenti Vedi:* N. 14545 del 2009 Rv. 608693 - 01, N. 11103 del 2004 Rv. 573579 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 14592 del 26/05/2021 (Rv. 661353 - 02)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.**

C. (MANFREDI ANNA MARIA) contro G. (FRIGO GIANPAOLO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2016

187127 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO Vendita a corpo e a misura - Differenze - Rilevanza - Valutazione del giudice di merito - Fattispecie.

187128 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A MISURA In genere.

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*La differenza tra vendita a corpo ed a misura attiene unicamente all'influenza dell'estensione del bene sul prezzo pattuito, mentre non produce effetti in ordine all'individuazione della cosa compravenduta, per la quale l'indicazione dei confini ha una funzione essenziale ove sia precisa e riscontrabile sul terreno; l'accertamento circa la ricorrenza dell'una ovvero dell'altra tipologia di vendita - rilevante allorché sia controversa tra le parti la prevalenza del criterio di riferimento costituito dalla indicazione di determinate particelle catastali ovvero di quello costituito dalla misura complessiva della superficie del fondo venduto - appartiene al giudice di merito ed è, pertanto, incensurabile in cassazione per violazione di norme di diritto. (Fattispecie relativa ad un avviso d'asta in cui il bene era indicato, oltre che avuto riguardo alle particelle catastali di riferimento, anche con l'estensione in mq, risultata tuttavia diversa da quella derivante dalla somma delle superfici delle particelle medesime).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 19600 del 2004 Rv. 577441 - 01, N. 7720 del 2000 Rv. 537379 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021 (Rv. 661511 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.**

*S. (CHIESA RENATO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 20/05/2015

040039 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' Apparecchiature di misurazione della velocità - Obbligo di periodica revisione - Necessità - Presenza degli operatori o di sistemi di autoanalisi - Irrilevanza - Contestazione circa l'affidabilità dell'apparecchiatura - Onere della prova a carico dell'Amministrazione.

*In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10463 del 2020 Rv. 657796 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 14598 del 26/05/2021 (Rv. 661512 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

*P. (FILIE' MASSIMO) contro C.*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/10/2015

046175 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE Locazione a terzi di un'unità

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

immobiliare sita in un edificio condominiale - Poteri di godimento e di modifica del conduttore sulle parti comuni - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

*Il conduttore di un'unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può, al pari del proprietario, godere delle relative parti comuni ed anche, eventualmente, modificarle, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell'unità immobiliare oggetto primario della locazione (limite cd. interno) e sempre che non risulti alterata la destinazione di esse, né pregiudicato il paritario uso da parte degli altri condomini (limite cd. esterno). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva condannato la conduttrice di un locale facente parte di un condominio a rimuovere la canna fumaria dalla stessa precedentemente installata sulla facciata esterna del fabbricato, sul presupposto che alterasse il decoro architettonico dello stesso).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Conformi: N. 3874 del 1997 Rv. 504073 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 14585 del 26/05/2021** (Rv. **661403 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ORICCHIO ANTONIO**. Relatore: **ORICCHIO ANTONIO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

D. (DE CATA GIUSEPPE) contro M. (RICCIARDI SALVATORE)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 16/12/2014

187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE Vendita di terreno da distaccarsi da una più ampia estensione - Determinazione e determinabilità dell'oggetto - Condizioni di ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

*La vendita di cose generiche, appartenenti ad un "genus limitandum", è ammissibile, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico, anche rispetto agli immobili, relativamente al "genus limitatum" costituito dal complesso di un determinato fondo. Sicché, laddove un terreno debba essere distaccato da una maggiore estensione e sia indicato soltanto quantitativamente, nella misura della sua superficie, sussiste il requisito della determinabilità dell'oggetto, quando sia accertato che le parti avevano considerato la maggior estensione di proprietà del venditore come "genus", essendo stata la stessa perfettamente individuata nel contratto, nonché stabilito la misura della estensione da distaccare e sempre che per la determinazione del terreno non debba richiedersi una nuova manifestazione di volontà delle parti, null'altro occorrendo, ai fini della sussistenza del suddetto requisito, se non l'adempimento del venditore che deve prestare la cosa determinata solo nel genere ex art. 1178 c.c.. Ne deriva che il requisito di determinabilità dell'oggetto sussiste quando nel contratto siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, che possono consistere anche nel riferimento a dati di fatto esistenti e sicuramente accertabili, i quali siano idonei alla identificazione del terreno da trasferire mediante un procedimento tecnico di mera attuazione, che ne individui la dislocazione nell'ambito del fondo maggiore, per cui la consegna di una parte piuttosto che di un'altra risulti di per sé irrilevante, essendo i diversi tratti di terreno del tutto equivalenti, escluso ogni margine di dubbio sulla identità del terreno oggetto del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità del contratto preliminare di permuta di cosa presente contro cosa futura - avente per oggetto il 75% del terreno di proprietà delle promettenti venditrici contro il 25% delle costruzioni che il promettente permutante avrebbe realizzato sui suddetti fondi - per la indeterminabilità dell'esatta collocazione della parte di terreno e dell'esatta collocazione delle costruzioni risultando, in concreto, omesse sia la dimensione, sia l'esatta ubicazione dei fabbricati edificandi).*

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1552, Cod. Civ. art. 1418 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 7279 del 2006 Rv. 587607 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 16078 del 2020 Rv. 658476 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 14110 del 24/05/2021 (Rv. 661331 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BELLINI UBALDO. Relatore: BELLINI UBALDO.**

G. (SALERNO FRANCESCO) contro G.  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2018

168069 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA' (CHIAMATA ALL'EREDITA') - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO) Divieto ex art. 458 c.c. - Violazione - Accertamento - Criteri - Fattispecie.

*In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso la violazione di detto divieto nella predisposizione di una scrittura privata con cui il padre si era impegnato a custodire e gestire, possibilmente incrementandone il valore, una collezione di opere d'arte con l'obbligo di non farne subire un decremento e di non spossessarsene, a fronte della contestuale assunzione dell'obbligo, da parte dei figli, di corrispondergli una rendita vitalizia).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 458

*Massime precedenti Conformi:* N. 1683 del 1995 Rv. 490468 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 18198 del 2020 Rv. 659095 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 14120 del 24/05/2021 (Rv. 661292 - 01)**

**Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)**

P. (DURANTE OLGA) contro N. (MARTUCCELLI CARLO)  
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/08/2016

046010 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROMIETTA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA Revoca giudiziaria dell'amministratore - Procedimento di volontaria giurisdizione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie

*Il provvedimento di revoca giudiziaria dell'amministratore della comunione ordinaria ha natura di atto di volontaria giurisdizione, ex art. 1105, comma 4, c.c. - in ogni tempo suscettibile,*

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*pertanto, di revoca o modificazione, ma non ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., salvo che, travalicando i limiti per la propria emanazione, abbia risolto una controversia su diritti soggettivi - non essendo configurabile un diritto dell'amministratore medesimo alla prosecuzione dell'incarico e potendo eventuali pretese dello stesso, analogamente a quanto avviene in ambito condominiale, in ipotesi di dedotta insussistenza della giusta causa di revoca, trovare tutela in forma risarcitoria o per equivalente nella sede propria del giudizio di cognizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'amministratore giudiziario di un complesso immobiliare rispetto al decreto di revoca adottato, nei propri confronti, dalla Corte di appello, adita in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1105 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24140 del 2004 Rv. 578505 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20957 del 2004 Rv. 577887 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021 (Rv. 661293 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.**

*S. (CINTIO GIORGIO) contro V. (AMODEO ROBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2018

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE  
Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – Rapporto di durata – Pretese creditorie conseguenti – Possibilità di frazionamento giudiziale – Limiti.

*In tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico".*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021 (Rv. 661293 - 02)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. CAPASSO LUCIO.**

*S. (CINTIO GIORGIO) contro V. (AMODEO ROBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2018

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE  
Domande relative a diritti di credito analoghi, per oggetto e per titolo - Proposizione in giudizi diversi - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Conseguenze- Fattispecie.

*Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondate su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, relativamente ad un giudizio attivato da un avvocato nei confronti del proprio cliente, per il pagamento dei compensi relativi all'assistenza legale prestata in favore di questi e maturati nel contesto di un più ampio e pluriennale rapporto esistente tra le parti, aveva escluso la ricorrenza di un'ipotesi di frazionamento del credito, sul solo presupposto dell'inesistenza di un incarico unitario).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 13624 del 19/05/2021 (Rv. 661289 - 01)**

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **FALASCHI MILENA.** Relatore: **FALASCHI MILENA.**

S. (CHIATANTE GIUSEPPE) contro P. (MAZZARA ROBERTO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/12/2015

136287 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO Distanze nelle costruzioni (tra le medesime, dal confine, in rapporto all'altezza) - Norme integrative del c.c. - Configurabilità - Fondamento - Inserimento in contesto normativo di tutela del paesaggio e di regola dell'assetto urbanistico - Irrilevanza.

*Le norme degli strumenti urbanistici che prescrivono le distanze nelle costruzioni o come spazio tra le medesime o come distacco dal confine o in rapporto con l'altezza delle stesse, ancorché inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l'assetto del territorio, conservano il carattere integrativo delle norme del codice civile, perché tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati e, pertanto, la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 7384 del 2001 Rv. 547145 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 13629 del 19/05/2021** (Rv. **661291 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

C. (SACCONI LUCA) contro L. (CRUPI PASQUALE MARIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VITERBO, 19/08/2015

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Competenza ad emettere il provvedimento correttivo - Spettanza al giudice del provvedimento da correggere - Limiti - Proposizione dell'appello - Assorbimento della correzione nell'impugnazione - Ricorso per cassazione - Proposizione dell'istanza di correzione al giudice del merito emittente il provvedimento errato - Necessità

*La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 287, Cod. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 10289 del 2001 Rv. 548563 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 13626 del 19/05/2021** (Rv. **661290 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

G. (CRISCI LUCIO RODOLFO) contro I. (IZZO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2015

136305 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - RISARCIMENTO DEL DANNO Opere private per la produzione di energia elettrica - Violazione delle distanze - Tutela ripristinatoria - Esclusione - Tutela indennitaria - Sussistenza - Fondamento.

*Le opere private realizzate, senza alcuna espropriazione, per la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili in violazione delle distanze legali non soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 873 c.c. e alle relative sanzioni, in virtù dell'espressa loro equiparazione "alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche", disposta prima dall'art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991 e successivamente dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sicchè è possibile ottenere la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto, trattandosi di interventi rispetto ai quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 12 CORTE COST., Legge 09/01/1991 num. 10 art. 1 com. 4, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5605 del 2019 Rv. 652764 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24410 del 2011 Rv. 619592 - 01

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 13273 del 18/05/2021 (Rv. 661288 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.**

N. (DEPEDER GIANFRANCO) contro N. (STENICO RENATO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 17/06/2016

168089 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA' (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI - IN GENERE Iscrizione o intavolazione - Efficacia costitutiva - Estensione ai trasferimenti per causa di morte o all'acquisto per usucapione - Esclusione - Prova qualità erede - Certificato d'eredità nelle provincie soggette al regime tavolare - Efficacia probatoria - Fattispecie.

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) In genere.

*Per i beni soggetti al regime tavolare, previsto dal r.d. n. 499 del 1929, nelle provincie già austro-ungariche, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione o intavolazione è limitata agli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria o agli acquisti a titolo originario, come l'usucapione. Ne consegue che in tali provincie il certificato di eredità previsto dall'art. 13 del citato r.d. dà luogo ad una presunzione "iuris tantum" circa la qualità di erede, ai sensi dell'art. 21 del medesimo r.d., ponendo a carico di colui che la contesta l'onere di provare in giudizio i fatti ad essa contrari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello secondo cui la sola intavolazione del certificato di eredità compiuta su iniziativa di un determinato soggetto non può determinare l'acquisto di un bene alla massa ereditaria, dichiarando l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti degli eredi legittimi dei successivi suoi trasferimenti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 2696, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 3, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 13, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 21, Decreto Legge 29/10/1974 num. 594 art. 17

*Massime precedenti Vedi:* N. 11195 del 1996 Rv. 501338 - 01, N. 6322 del 1999 Rv. 527805 - 01, N. 8001 del 2012 Rv. 622405 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 12611 del 12/05/2021 (Rv. 661263 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA.**

A. (AGAMENNONE STEFANO) contro N. (LUCCHESI FABIO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2016

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Onere probatorio del cessionario che agisca verso il debitore ceduto - Prova del negozio di cessione - Necessità - Sussistenza - Prova della causa della cessione - Necessità - Esclusione - Verifiche del debitore ceduto - Limiti - Fattispecie.

*Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del*

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della nullità dell'atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264

*Massime precedenti Conformi:* N. 18016 del 2018 Rv. 649587 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14082 del 21/05/2021 (Rv. 661314 - 01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.**

*C. (CAPRIOLI LUCIO) contro P. (PETRACHI LILIA LUCIA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/10/2019*

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Disciplina prevista dall'art. 93 c.p.c. - Distrazione di spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa - Autonomia del rapporto con il soccombente rispetto a quello tra cliente vittorioso e suo procuratore - Conseguenze - Legittimazione del procuratore al recupero di somme ulteriori rispetto a quelle liquidate o di pagamento integrale dei compensi dal cliente.

*In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicchè rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2230

*Massime precedenti Conformi:* N. 27041 del 2008 Rv. 605450 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13153 del 14/05/2021 (Rv. 661313 - 01)**

**Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.**

*H. (BALSAMO TERESA) contro T. (GAMBINO ELVIRA MARIA RITA)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/04/2019*

125168 POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") Consapevolezza del possessore circa l'altrui titolarità del diritto reale - Sufficienza per negare la "possessio ad usucapionem" - Esclusione - Fondamento

*Per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'"animus*

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158

*Massime precedenti Conformi:* N. 26641 del 2013 Rv. 628547 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12718 del 13/05/2021 (Rv. 661311 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

*Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

S. (NATOLI ORESTE) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/01/2019

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) Riforma o cassazione di una sentenza non definitiva - Condanna alle spese - Soccombenza - Determinazione con riferimento all'esito finale della lite - Esclusione - Fattispecie.

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE In genere.

*La riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva, pur ponendo nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale, non comporta che il giudice, nel pronunciare la sentenza definitiva, debba seguire il criterio di adeguamento al risultato finale dell'intero processo, indipendentemente dall'esito alterno delle sue varie fasi, ma solamente quello di adeguare la pronuncia sulle spese del giudizio al risultato dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza definitiva in cui era stato applicato il criterio della soccombenza sulla base degli esiti del giudizio e che era stata impugnata solo nella parte relativa alle spese, in quanto risultava pendente ancora in cassazione il giudizio sulla sentenza non definitiva).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15411 del 2019 Rv. 654272 - 01, N. 602 del 2019 Rv. 652393 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12719 del 13/05/2021 (Rv. 661312 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

*Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

C. (BORROMETI ROBERTO) contro S. (RUTA CARMELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/01/2018

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Eccezione ex art. 1460 c.c. - Medesimezza dei presupposti richiesti per la risoluzione per inadempimento - Esclusione - Fondamento.

*L'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto*

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

*Massime precedenti Vedi:* N. 1690 del 2006 Rv. 587847 - 01, N. 26973 del 2017 Rv. 646709 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11844 del 06/05/2021 (Rv. 661122 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

*Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

*T. (BALDI FRANCESCO) contro H. (FERRI FRANCESCO)*

*Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/07/2019*

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA' *Necessità di conseguire titoli autorizzativi ovvero di eseguire lavori per realizzare la divisione - Irrilevanza.*

*In tema di giudizio divisorio, non costituiscono eccezione alla comoda divisibilità di un immobile la necessità di conseguire specifici titoli autorizzativi per attuare la divisione, né l'esigenza di eseguire, all'uopo, lavori, i quali attengono, piuttosto, all'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare, di cui può essere investito il giudice.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 2931, Cod. Civ. art. 718

*Massime precedenti Vedi:* N. 3694 del 2021 Rv. 660352 - 02, N. 10959 del 2010 Rv. 612641 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11831 del 06/05/2021 (Rv. 661120 - 01)**

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

*Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

*D. (DONNO GABRIELE) contro M.*

*Cassa con rinvio, TRIBUNALE AREZZO, 25/03/2019*

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI *Principio di immutabilità della difesa - Conseguenze - Nomina di un difensore d'ufficio in sostituzione per situazioni momentanee o contingenti - Irrilevanza - Fattispecie.*

*Nell'attuale ordinamento processuale vige il principio generale dell'immutabilità della difesa, riferibile tanto al patrocinatore scelto dall'imputato, quanto a quello designato d'ufficio del giudice o dal pubblico ministero, da considerarsi l'unico titolare dell'ufficio di difesa a norma dell'art. 97, comma 5, c.p.p.; ne consegue l'irrelevance, sul permanere di tale rapporto difensivo, della nomina, determinata da situazioni momentanee e contingenti, di un difensore d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia o d'ufficio in precedenza designati. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva negato i compensi professionali in favore del difensore d'ufficio che, nel garantire il diritto di difesa dell'imputato, aveva impugnato, in sede di legittimità, una decisione a quello sfavorevole).*

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11845 del 06/05/2021 (Rv. 661123 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.**

**Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.**

G. (BUSETTI MICHELE) contro A. (MAZZONI PAOLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRENTO, 31/05/2019

136037 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE Accessione invertita - Buona fede dell'occupante - Presunzione - Esclusione - Onere della prova a carico del costruttore - Criteri - Conseguenze - Dubbio sulla legittimità dell'occupazione del suolo del vicino - Esclusione della buona fede.

*La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall'art. 1147 c.c., non è presunta, ma deve essere provata dal costruttore; ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 345 del 2011 Rv. 615696 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11857 del 06/05/2021 (Rv. 661173 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.**

**Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

S. (SABATINI VINICIO) contro S. (SABATINI VITTORIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/08/2018

071040 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI Quote di identico valore - Estrazione a sorte - Derogabilità - Criteri - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Conseguenze - Richiesta di attribuzione di una delle quote da parte di un convivente - Vincolatività per il giudice - Esclusione.

*In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenersi non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della*

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 729, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 4426 del 2017 Rv. 643049 - 02

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021 (Rv. 661174 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.**

**Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.**

B. (SERGO EMANUELE) contro F. (RAFFA MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 13/02/2019

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE Requisito dell'apparenza - Configurabilità - Servitù di passaggio - Esistenza di una strada o di altro percorso idoneo allo scopo - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

*Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto acquisita, per usucapione, la servitù di passaggio su di una scalinata presente sul fondo dei convenuti ed utilizzata dall'attrice per accedere alla propria cantina, collocata sul fondo costeggiato dalla scalinata medesima, nonostante quest'ultimo avesse altro accesso dalla pubblica via e la scalinata fosse stata realizzata non già per accedere a detta cantina, ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7004 del 2017 Rv. 643386 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25355 del 2017 Rv. 645945 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021 (Rv. 661476 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore:**

**SCARPA ANTONIO.**

G. (PORRU ALESSANDRO) contro M. (MAGARO' BIANCA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2019

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rimessione della causa al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio - Condanna della parte che ha dato origine a tale rimessione a rifondere le spese di primo e secondo grado - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO In genere.

*Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello, che aveva posto le spese di lite del primo grado a carico delle parti convenute, per non avere queste eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, laddove l'imperfetta individuazione dei litisconsorti dipende, piuttosto, dalla negligenza o da un errore dell'attore ovvero da un difetto di attività del giudice).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 16765 del 2010 Rv. 614173 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11870 del 06/05/2021 (Rv. 661236 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.**

**B. (FERA GIANLUCA) contro C. (CIAFFARRI MAURIZIO)**

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Pari uso della cosa comune rilevante ai fini dell'art. 1102 c.c. - Criteri di valutazione - Conseguenze - Modificazione della pavimentazione e dell'arredo del marciapiede condominiale - Limiti.

*La nozione di pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., sebbene non debba intendersi nel senso di uso identico e contemporaneo, implica pur sempre che la destinazione della cosa resti compatibile con i diritti degli altri partecipanti, onde il proprietario di un vano terraneo dell'edificio condominiale non può eseguire, in corrispondenza dell'accesso al proprio locale, modificazioni della pavimentazione e dell'arredo del marciapiede condominiale, per consentirne l'attraversamento con autovetture, ove da tale utilizzazione della cosa comune risulti alterata la destinazione e sia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

*Massime precedenti Vedi:* N. 12310 del 2011 Rv. 618104 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 11840 del 06/05/2021** (Rv. **661121 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA.**

Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA.**

T. (RUSSO MICHELE) contro D. (CHIAVAZZO GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2019

157104 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - SCARICO COATTIVO - DI ACQUE IMPURE  
Scarico coattivo di acque luride o nere - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Distinzione fra  
acque luride ed acque impure - Irrilevanza - Fondamento.

*La servitù coattiva di scarico può essere domandata per liberare il proprio immobile sia da acque  
sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel  
fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli  
impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari degli edifici; l'art.1043  
c.c., infatti, non autorizza alcuna distinzione tra acque impure ed acque luride o "nere", intese  
quest'ultime come acque di scarico delle latrine, dovendosi, piuttosto, intendere il riferimento  
alle acque impure, contenuto nel secondo comma, come volto unicamente a stabilire che, in  
questo caso, la servitù coattiva è subordinata all'adozione di opportune precauzioni per evitare  
inconvenienti al fondo servente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1043

Massime precedenti Conformi: N. 22990 del 2013 Rv. 628003 - 01

---

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 11859 del 06/05/2021** (Rv. **661175 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

T. (CUTINI MARCO) contro G. (SENATORE ANTONIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GROSSETO, 06/07/2018

026026 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI -  
STRAGIUDIZIALI Assistenza prestata dal professionista in favore del danneggiato nei confronti  
dell'assicuratore - Determinazione del compenso professionale compiuta dall'assicuratore -  
Vincolatività nell'ambito del rapporto d'opera professionale derivante dall'art. 3 del d.l. n. 857  
del 1976, conv. con mod. dalla l. n. 39 del 1977 - Esclusione - Fondamento.

*Il compenso spettante al professionista per l'attività prestata ai fini della liquidazione di un  
indennizzo assicurativo conseguente a sinistro stradale non è vincolato alla quantificazione che  
di tale voce sia effettuata dall'assicurazione in sede di liquidazione al danneggiato, atteso che la  
norma di cui all'art. 3 del d.l. n. 857 del 1976, conv. con mod. dalla l. n.39 del 1977,  
successivamente modificato dall'art. 5 della l. n. 57 del 2001, non prevede che tale  
determinazione abbia efficacia nel rapporto tra danneggiato e professionista, anche in ipotesi di  
difformità o mancato accordo tra di essi, avendo soltanto la funzione di norma di emersione del  
reddito professionale con finalità eminentemente fiscali.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge  
26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Legge 05/03/2001 num. 57 art. 5 com. 7 CORTE COST.,  
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 354, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 355,  
Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20099 del 2010 Rv. 614717 - 01

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 15080 del 31/05/2021 (Rv. 661577 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

V. (BOTTI GEORGE CLAUDE) contro B. (LEMBO CLAUDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/07/2017

079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Processo civile - Processo esecutivo - Sospensione di procedura esecutiva immobiliare in attesa della definizione di giudizio di divisione - Decesso del professionista incaricato della vendita all'incanto nel giudizio di divisione - Effetto interruttivo - Esclusione - Stasi tra le due fasi di cui si compone il giudizio divisorio - Configurabilità - Riassunzione della procedura esecutiva sospesa - Presupposti.

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

*Nell'ipotesi di morte del professionista incaricato della vendita dei beni che formano oggetto del giudizio di divisione in cui è parte il debitore esecutato ed in attesa della cui definizione è stata disposta la sospensione di un procedimento esecutivo immobiliare, non si determina alcuna interruzione suscettibile di essere superata con riassunzione, atteso che detto evento provoca soltanto una stasi tra le due fasi che compongono il giudizio divisorio, la cui definizione, con il conseguimento del risultato utile della divisione e l'attribuzione al debitore esecutato del ricavato della medesima, è presupposto della riassunzione della procedura esecutiva sospesa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 627, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 787

*Massime precedenti Vedi:* N. 5721 del 1994 Rv. 487037 - 01, N. 3510 del 1972 Rv. 361444 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 15102 del 31/05/2021 (Rv. 661561 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.**

D. (DENORA SILVIA) contro S. (AMODIO ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/08/2017

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Impugnazione del capo di condanna ex art. 96 c.p.c. - Accoglimento della censura - Soccombenza della controparte - Configurabilità - Conseguenze in tema di spese processuali.

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*In tema di liquidazione delle spese di lite, la proposizione di un motivo d'appello relativo alla pronuncia in primo grado della condanna per lite temeraria introduce una specifica censura, il cui accoglimento, in conseguenza dell'effetto devolutivo, genera soccombenza (parziale, se ricorrono altri motivi, non accolti) della controparte e può giustificare la compensazione, anche integrale, dei costi del giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9064 del 2018 Rv. 648466 - 01, N. 14813 del 2020 Rv. 658182 - 02, N. 9532 del 2017 Rv. 643825 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 15099 del 31/05/2021 (Rv. 661560 - 01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)*

*A. (BEECROFT ALEXANDER) contro A. (MILANINI PIER ANDREA)*  
Rigetta, TRIBUNALE NOVARA, 05/10/2018

058102 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE - Contrarietà a norme imperative - Presupposti - Contrarietà a norme sulla validità del contratto - Necessità - Violazione di norme concernenti il comportamento dei contraenti - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Risarcimento del danno e risoluzione del contratto - Configurabilità - Condizioni e limiti - Contratto di intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri di condotta e di informazione - Conseguenze - Responsabilità civile - Configurabilità e limiti - Fattispecie.

*In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"(il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al mandato). Va, in ogni caso escluso, in assenza di un'esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso. (Nella specie, nel ribadire il principio, la S.C. ha escluso la nullità di un contratto di finanziamento concluso dal dipendente, in violazione del termine dilatorio quadriennale di cui all'articolo 39, comma 2, del d.p.r. n. 180 del 1950, mentre era ancora in corso l'ammortamento di un precedente finanziamento).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 39, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 6

*Massime precedenti Conformi:* N. 8462 del 2014 Rv. 630886 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 525 del 2020 Rv. 656582 - 02

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 15068 del 31/05/2021 (Rv. 661556 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.**

Z. (LUFRANO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 07/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dovere di cooperazione istruttoria - Conclusioni incoerenti con le premesse tratte dalle informazioni emergenti dalle acquisite C.O.I.- Vizio di motivazione - Sussistenza - Fattispecie.

*In materia di protezione internazionale, è nulla per motivazione apparente la decisione del giudice del merito che, dopo aver dato conto delle C.O.I. assunte nell'adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, formuli conclusioni disancorate dalle informazioni emergenti dalle fonti ufficiali richiamate, sì da apparire del tutto incoerenti rispetto alle premesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con cui il giudice di merito, dopo aver riportato informazioni in ordine alla vasta corruzione della magistratura e delle forze di polizia che determinava una situazione insicurezza nel paese d'origine del richiedente, per l'assenza di tutela da parte dell'amministrazione della giustizia, aveva illogicamente concluso nel senso che non si ravvisassero inefficienze tali da giustificare la concessione della protezione invocata).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 3291 del 2021 Rv. 660565 - 01, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 15072 del 31/05/2021 (Rv. 661557 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.**

A. (SASSI PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 25/09/2019

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Protezione internazionale e/o umanitaria - Rigetto - Revoca automatica dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Esclusione - Fondamento.

*Il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 17, Decreto Legge 17/02/2007 num. 13 art. 6, Legge 13/04/2017 num. 46, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82

*Massime precedenti Conformi:* N. 7785 del 2020 Rv. 657578 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20002 del 2020 Rv. 659224 - 01

---

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15087 del 31/05/2021** (Rv. **661558 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

S. (SORBO ANTIMO) contro S. (GRECO RAFFAELLA)

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 30/06/2017

149026 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE Rinnovazione di ipoteca - Eseguità dell'atto nei confronti del debitore originario - Limiti - Notifica "giudiziale" dell'atto di subentro dei successori a titolo universale o particolare nel possesso e godimento del fondo ipotecato - Norma speciale contenuta nell'art. 20 del r.d. n. 646 del 1905, applicabile "ratione temporis" - Applicazione estensiva all'ipotesi di intervento del creditore fondiario nella procedura esecutiva conseguente a frazionamento del mutuo con alienazione dei lotti e accollo del debito ipotecario - Configurabilità - Fondamento.

*In tema di rinnovazione di ipoteca, la regola dell'art.20 del r.d. n. 646 del 1905 (disposizione abrogata dall'art.161 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma applicabile, in forza della disciplina transitoria, ai procedimenti esecutivi in corso alla data della sua entrata in vigore), secondo la quale il creditore fondiario non può eseguire gli atti giudiziari, compresi quelli di rinnovazione delle ipoteche, nei confronti dell'originario debitore se i successori a titolo universale o particolare nel debito ipotecario provvedano alla notificazione "giudiziale" dell'atto di subentro nel possesso e godimento del fondo ipotecato, va estensivamente applicata all'ipotesi in cui, in seguito al frazionamento del mutuo con alienazione dei lotti a terzi e correlativo accollo del debito ipotecario, l'istituto mutuante sia intervenuto nella procedura espropriativa in cui sono stati riversati gli atti di assegnazione con accollo; ciò in quanto il predetto intervento dimostra la compiuta conoscenza dell'avvenuto subentro, realizzando una situazione giuridica equipollente, e non solo logicamente assimilabile, rispetto a quella prevista dalla norma eccezionale in questione, la quale trova fondamento nell'esigenza di porre un temperamento al principio di indifferenza delle vicende circolatorie rispetto all'istituto mutuante, allorché queste gli siano state ritualmente notiziate o ne abbia avuto equipollente conoscenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2851, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21752 del 2019 Rv. 654782 - 02

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15060 del 31/05/2021** (Rv. **661555 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **DI FLORIO ANTONELLA**. Relatore: **DI FLORIO ANTONELLA**.

D. (GUGLIELMO SILVANA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 009230/2020 65770101

Massime precedenti Conformi: N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01

---

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

**Sez. 3 - , Sentenza n. 15091 del 31/05/2021 (Rv. 661559 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore:**

**SCODITTI ENRICO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

C. (GARGANO RAFFAELE) contro C. (CLARIZIA ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/12/2017

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Carattere - Non accessorietà della garanzia - Assenza di clausola "a prima richiesta" - Non decisività ai fini della qualificazione.

*In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1952

*Massime precedenti Conformi:* N. 12152 del 2016 Rv. 640289 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 14610 del 26/05/2021 (Rv. 661554 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore:**

**SCODITTI ENRICO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)**

R. (DI GIACOMO VALERIO) contro S. (GRECO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/05/2018

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Omesso esame di un fatto sostanziale o processuale - Deducibilità come vizio motivazionale e violazione di norma processuale - Configurabilità - Deducibilità in cassazione come errore revocatorio - Improponibilità - Ragioni.

*L'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza della mera non ritualità della notificazione del ricorso) può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 17110 del 2010 Rv. 614220 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 28143 del 2018 Rv. 651495 - 01, N. 14420 del 2015 Rv. 636456 - 01, N. 20113 del 2020 Rv. 659138 - 01

---

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14599 del 26/05/2021** (Rv. **661553 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

C. (SANDULLI PIERO) contro S. (RAUSO FRANCESCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2018

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - Risultanze difformi di CTU successive - Idoneità ad integrare il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità - Analisi comparativa - Necessità - Fattispecie.

*L'adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senza farsi carico di un'analisi comparativa, integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, salvo che le conclusioni recepite siano, da sole, idonee a palesare le ragioni della scelta compiuta dal giudice. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte territoriale che, in una fattispecie di colpa medica neonatale, aveva aderito all'ultima C.T.U. disposta in appello, senza tenere conto della genericità e apoditticità delle motivazioni in essa espresse e senza specificatamente confutare le ragioni degli opposti esiti della consulenza svolta in primo grado).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 18598 del 2020 Rv. 659088 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8429 del 2021 Rv. 660858 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14268 del 25/05/2021** (Rv. **661551 - 02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (BONCORAGLIO SERGIO) contro O. (BARONE GUGLIELMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/07/2017

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Danno da illegittima occupazione immobiliare - Risarcimento - Esistenza di danno "in re ipsa" - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

*Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. (Fattispecie in tema di occupazione illegittima, da parte della P.A., di terreni oggetto di piano di lottizzazione).*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11203 del 2019 Rv. 653590 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20708 del 2019 Rv. 654984 - 02

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 14410 del 25/05/2021 (Rv. 661552 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

C. (POLI ROBERTO) contro C. (DE SANTIS FRANCESCO ITALICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2018

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE Giudizio di primo grado - Rimessione della causa sul ruolo al fine di esercitare il potere d'ufficio ex art. 213 c.p.c. al di fuori dei presupposti di legge - Ulteriore rimessione in istruttoria al fine di disporre CTU - Nullità dedotta nei motivi di impugnazione - Poteri del giudice di appello - Riconduzione del processo allo stato in cui si trovava al momento della prima remissione sul ruolo - Necessità - Conseguenze - Decisione allo stato degli atti o esercizio dei poteri istruttori ex art.356 c.p.c.

*Nel caso in cui giudice di primo grado, dopo aver preso la causa in decisione, l'abbia rimessa sul ruolo al fine di esercitare il potere di cui all'art. 213 c.p.c. per acquisire d'ufficio atti o documenti che la parte era in condizione di produrre in giudizio, e successivamente, all'esito di ulteriore rimessione in istruttoria, abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice d'appello, ove la questione risulti ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, sul rilievo della inutilizzabilità della documentazione illegittimamente acquisita d'ufficio in prime cure, nonché della nullità derivata dalla disposta C.T.U., deve riportare il processo allo stato in cui si trovava al momento della prima remissione sul ruolo, decidendo nel merito allo stato degli atti, o rimetterlo, a sua volta, in istruttoria, esercitando i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., eventualmente disponendo nuova consulenza tecnica.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 356

*Massime precedenti Vedi:* N. 7953 del 1999 Rv. 528892 - 01, N. 6101 del 2013 Rv. 625551 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021 (Rv. 661443 - 01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA.**

**Relatore: FIECCONI FRANCESCA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

R. (CAMARDA ANDREA) contro C. (SABATINI LUIGI)

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 11/10/2017

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Opposizione avverso cartella per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Denuncia dell'omessa conoscenza dell'atto presupposto - Rimedio esperibile - Opposizione all'esecuzione - Esclusione - Opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Necessità.

*L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 295 art. 201, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 295 art. 203, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 295 art. 204

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017 Rv. 645323 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021** (Rv. **661443 - 02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **FIECCONI FRANCESCA**.

Relatore: **FIECCONI FRANCESCA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

R. (CAMARDA ANDREA) contro C. (SABATINI LUIGI)

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 11/10/2017

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015887/2019 65429201

Massime precedenti Conformi: N. 15887 del 2019 Rv. 654292 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14268 del 25/05/2021** (Rv. **661551 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore:

**MOSCARINI ANNA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (BONCORAGLIO SERGIO) contro O. (BARONE GUGLIELMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/07/2017

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006387/2018 64846302

Massime precedenti Conformi: N. 6387 del 2018 Rv. 648463 - 02

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14091 del 21/05/2021** (Rv. **661418 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore:

**CRICENTI GIUSEPPE**.

S. (MARIANI GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE MILANO, 22/10/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione - mancata comparizione della parte - Conseguenze sanzionatorie sul piano processuale - Esclusione - Fondamento.

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*Nel procedimento di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 (e succ. modif.), di norma eseguita con l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, alla mancata comparizione della parte istante non può collegarsi alcuna conseguenza sanzionatoria sul piano processuale, atteso che il giudizio – concernente il diritto di libertà della persona ed assoggettato, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, ad un rito caratterizzato da particolare concentrazione e speditezza – pur essendo instaurato su istanza di parte è governato, nel suo svolgimento, dall'impulso d'ufficio; pertanto, il giudice adito, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione della parte, deve comunque pronunciarsi sul merito dell'impugnativa proposta.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6061 del 2019 Rv. 653100 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021 (Rv. 661414 - 01)**

*Presidente:* **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

A. (PANNI FRANCESCO) contro F. (PELLIZZARI ALBERTO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/06/2018

681002 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del condominio con riferimento a piscina pertinenziale - Sussistenza - Fondamento.

*Nell'ipotesi di sinistro (nella specie, mortale) verificatosi in una piscina di pertinenza condominiale, è configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per l'omessa vigilanza e custodia, quale soggetto obbligato alla manutenzione della struttura, dal momento che la gestione è volta al soddisfacimento di esigenze collettive della comunità condominiale e il funzionamento risponde a un interesse soltanto mediamente individuale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117

*Massime precedenti Vedi:* N. 16608 del 2017 Rv. 645062 - 01, N. 19223 del 2011 Rv. 619331 - 01, N. 19188 del 2019 Rv. 654754 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13606 del 19/05/2021 (Rv. 661439 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

P. (CIGLIANO FRANCESCO) contro P. (GUGLIELMANA MARILENA)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2018

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Proposizione - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Manifestazione di volontà diretta a contrastare una pretesa avversaria - Sufficienza - Mera produzione di documenti - Proposizione implicita di un'eccezione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

*La formulazione di un'eccezione, pur non richiedendo espressioni sacramentali, esige pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare una deduzione di controparte (nella specie, volta ad ottenere l'accertamento dell'estinzione per prescrizione di un diritto), sì che deve escludersi che gli estremi di una siffatta volontà possano essere ravvisati nella mera produzione*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*di documenti, benché il loro contenuto risulti idoneo a dimostrare il fondamento della predetta eccezione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11412 del 1998 Rv. 520639 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021 (Rv. 661414 - 02)**

**Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

A. (PANNI FRANCESCO) contro F. (PELLIZZARI ALBERTO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/06/2018

026034 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA'  
Assistenza e difesa di una parte avente più controparti - Maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 - Facoltà discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze - Ricorribilità in cassazione - Condizioni.

*In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della tariffa professionale approvata con d.m. Giustizia n. 55 del 2014, che consente, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti più controparti, la liquidazione di un compenso unico aumentato sino al doppio, prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità.*

*Riferimenti normativi:* Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

*Massime precedenti Conformi:* N. 269 del 2017 Rv. 643023 - 02

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13603 del 19/05/2021 (Rv. 661416 - 01)**

**Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

B. (GUASTAMACCHIA GIUSEPPE) contro V. (BROZZETTI LUCIANO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/06/2018

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Pronuncia in rito - Passaggio in giudicato - Giudicato "formale" - Preclusione alla riproposizione della stessa domanda in altro giudizio - Esclusione - Fattispecie.

*La pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 26377 del 2014 Rv. 633676 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 18382 del 2020 Rv. 658868 - 01

---

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 13597 del 19/05/2021** (Rv. **661415 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **POSITANO GABRIELE**. Relatore: **POSITANO GABRIELE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (SIVIERO MARCO) contro A. (FABRIZIO LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI

133039 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE Giudizio d'appello - Sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. - Dovere del giudice - Sussistenza.

*La disposizione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice, quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione, si applica anche al giudizio d'appello e tale provvedimento può essere emesso all'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 6041 del 2018 Rv. 647527 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 13676 del 19/05/2021** (Rv. **661417 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

C. (BARBA GREGORIO) contro S. (ATTANASIO DONATELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 01/10/2016

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Procedura esecutiva nei confronti di ente locale - Pignoramento di somme presso il tesoriere - Deduzione dell'inefficacia del vincolo di destinazione - Onere di allegazione del creditore - Specifici pagamenti eseguiti dall'ente per debiti estranei al vincolo - Onere probatorio incombente sull'opposto - Rispetto dell'ordine cronologico nell'esecuzione di tali pagamenti - Fattispecie.

*In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione, oggetto di dichiarazione negativa del terzo, ha l'onere di allegare specifici elementi di contestazione dei presupposti della altrimenti automatica impignorabilità ex art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000. Ne consegue che, nell'ambito della verifica giudiziale sulla corrispondenza dei crediti accertati verso il tesoriere alle somme rese indisponibili ai sensi del citato art. 159, soltanto in esito alla specifica allegazione del creditore riguardo all'emissione di mandati in violazione del prescritto ordine sorge, in base al principio di prossimità della prova, l'onere del debitore di provare il rispetto di quell'ordine e la sussistenza di ogni altro presupposto di efficacia del vincolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, indipendentemente dalle allegazioni del creditore, aveva ritenuto incombente sull'ente locale l'onere di provare la disponibilità di cassa all'atto del pignoramento, la non detenzione di somme ulteriori rispetto a quelle destinate al pagamento di retribuzioni, mutui e all'erogazione di servizi indispensabili, la mancata emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati e il rispetto dell'ordine cronologico previsto, affermando, altresì, l'inidoneità del libro giornale dei mandati e l'attestazione proveniente dalla stessa amministrazione a dimostrare la sussistenza dei presupposti di impignorabilità ex art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Decreto Legisl. 08/08/2000 num. 267 art. 159 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19103 del 2020 Rv. 659013 - 01

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13606 del 19/05/2021 (Rv. 661439 - 02)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: MOSCARINI ANNA.**

**Relatore: MOSCARINI ANNA.**

P. (CIGLIANO FRANCESCO) contro P. (GUGLIELMANA MARILENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2018

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Riconoscimento del diritto nei confronti di un terzo - Efficacia ai fini dell'interruzione della prescrizione - Sussistenza.

*Ai fini dell'art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto puo essere operato anche nei confronti di un terzo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2944

*Massime precedenti Conformi:* N. 142 del 1965 Rv. 310159 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20878 del 2005 Rv. 585522 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021 (Rv. 661412 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore:**

**ROSSETTI MARCO. P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)**

A. (PRAVETTONI STEFANO DARIO) contro F. (FUSCO ROBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/07/2018

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Terzo pignorato - Parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

*In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543

*Massime precedenti Difformi:* N. 10813 del 2020 Rv. 657920 - 01, N. 13191 del 2015 Rv. 635974 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3899 del 2020 Rv. 656901 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 13534 del 18/05/2021 (Rv. 661413 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI**

**ENRICO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

C. (COSTA ELISABETTA) contro G. (ZACCA' ROSARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/03/2018

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione - Presunzione di rinuncia al credito - Esclusione - Remissione del debito - Esclusione.

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*Il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabile come negozio di remissione del debito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 2490 com. 3, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30075 del 2020 Rv. 660194 - 01, N. 8582 del 2018 Rv. 647770 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6070 del 2013 Rv. 625323 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 13176 del 17/05/2021 (Rv. 661384 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

**F. (D'ANGELO VITTORIO) contro A. (CIABATTONI FRANCESCO)**

Rigetta, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 22/09/2017

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Espropriazione presso terzi - Dichiarazione negativa del terzo non contestata - Estinzione del procedimento - Spese a carico delle parti anticipatarie in difetto di diverso accordo tra le stesse - Adozione da parte del giudice dell'esecuzione di una mera ordinanza di liquidazione delle spese senza porle a carico di alcuna delle parti - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

*Non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, disposta l'estinzione del processo a seguito della dichiarazione negativa del terzo in assenza di contestazioni, provveda alla liquidazione delle spese processuali senza porle a carico del debitore esecutato, come invece richiesto dal creditore procedente, non trattandosi di provvedimento dotato di contenuto decisorio, ma di mera applicazione della regola generale dettata dall'art. 310, comma 4, c.p.c., secondo la quale nel processo di esecuzione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632

*Massime precedenti Conformi:* N. 16711 del 2009 Rv. 609145 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 19638 del 2014 Rv. 633074 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13181 del 17/05/2021 (Rv. 661385 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.**

**A. (IVANCICH GIANFRANCO) contro A.**

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2017

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale  
- Giudizi dinanzi alla sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti - Applicabilità  
- Fondamento.

*L'articolo 1 della l. n. 742 del 1969, che stabilisce la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, va interpretato nel senso che la sospensione opera con riguardo a tutti i giudizi in materia di diritti soggettivi o interessi legittimi, salve le eccezioni espressamente previste; l'istituto opera, pertanto, anche nei giudizi davanti alle giurisdizioni speciali e, quindi, anche a quelli promossi per responsabilità erariale avanti la sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti.*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35 del 2001 Rv. 543509 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021 (Rv. 661383 - 02)**

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

C. (SCIARRILLO DANIELE) contro C. (MAZZONI FABIO MARIO TULLIO MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2018

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE  
Interessi ex art.1284, comma 4, c.c. - Decorrenza - Proposizione della domanda con le forme del ricorso - Deposito del ricorso - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

*Quando per legge gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e questa si propone con ricorso soggetto a preventivo deposito nella cancelleria del giudice e a successiva notifica alla parte convenuta, il "dies a quo" va individuato nel deposito del ricorso (nella specie, per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.), atteso che il riferimento legislativo alla proposizione della domanda deve ritenersi volto a privilegiare il momento della formulazione della richiesta al giudice e non quello della partecipazione della stessa al debitore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Massime precedenti Vedi: N. 28409 del 2018 Rv. 651183 - 01, N. 5035 del 1999 Rv. 526576 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021 (Rv. 661383 - 01)**

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

C. (SCIARRILLO DANIELE) contro C. (MAZZONI FABIO MARIO TULLIO MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2018

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Da parte dell'appellante rimasto contumace in primo grado - Ammissibilità - Modalità del disconoscimento - Impugnazione specifica con atto d'appello - Necessità.

*La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura.*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

*Massime precedenti Vedi:* N. 13384 del 2005 Rv. 581799 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 12900 del 13/05/2021 (Rv. 661382 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCODITTI ENRICO.**

**Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

C. (MARTINO RICCARDO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/11/2018

018154 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO Assicurazione obbligatoria r.c.a. - Diritto di rivalsa dell'assicuratore previsto dal contratto in caso di stato di ebbrezza del conducente - Nozione di stato di ebbrezza del codice della strada - Rilevanza.

040030 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - STATO DI EBBREZZA DEL CONDUCENTE In genere.

*In tema di rivalsa dell'assicuratore della r.c. autoveicoli nei confronti dell'assicurato, va identificato con quello previsto dal codice della strada lo stato di ebbrezza che, per clausola contrattuale priva di specificazioni convenzionali, rende inoperante la garanzia assicurativa.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144 com. 2, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379

*Massime precedenti Vedi:* N. 5952 del 2014 Rv. 630559 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 12869 del 13/05/2021 (Rv. 661378 - 01)**

**Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.**

P. (MANZIONE WLADIMIRO) contro C. (SCARPA FRANCESCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/09/2018

103076 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE L.r. Campania n. 9 del 1983 - Figura professionale del collaudatore in corso d'opera - Responsabilità professionale - Presupposti.

*In tema di responsabilità professionale del collaudatore in corso d'opera, ai sensi della l.r. Campania n. 9 del 1983, dall'oggetto della normativa, che concerne la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni ai fini della prevenzione del rischio sismico (art.1), nonché dagli specifici compiti, di preventivo calcolo e di successivo controllo, attribuiti a tale figura professionale (art.5) si desume che il presupposto necessario dell'insorgere della fattispecie di responsabilità è costituito dall'avvenuto inizio dei lavori dal momento che sia l'esercizio della vigilanza che la previa effettuazione dei calcoli statici, oltre al controllo dei particolari esecutivi non possono essere esigibili e valutabili prima dell'inizio della costruzione, dell'ampliamento o della ristrutturazione, non potendo il collaudatore non può essere chiamato*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*a rispondere per I danni conseguenti ad attività compiute nell'ambito del cantiere ma estranee alle specifiche prestazioni a lui demandate.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Campania 07/01/1983 num. 9 art. 1, Legge Reg. Campania 07/01/1983 num. 9 art. 5, Legge 05/11/1971 num. 1086, Legge 02/02/1974 num. 64 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2236

*Massime precedenti Vedi:* N. 9877 del 2000 Rv. 538862 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 12872 del 13/05/2021 (Rv. 661380 - 01)**

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

*F. (GORLANI INNOCENZO) contro T. (SECCHI VILLA ALESSANDRO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/05/2017*

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Sentenza di accoglimento della domanda di riduzione di legittima - Contenuto - Capo costitutivo e Capo di condanna - Rapporti - Corrispettività o dipendenza - Conseguenze in ordine all'esecutorietà immediata del capo di condanna.

*La sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude due statuizioni, l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni negoziali lesive, l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari, con conseguente condanna di uno dei dividendi al pagamento del conguaglio, oppure unicamente il versamento da parte del donatario del controvalore della quota, ai sensi dell'art.560 c.c; pertanto, solo nel secondo caso, integrandosi un rapporto di "dipendenza" tra capo costitutivo e capo condannatorio, quest'ultimo è immediatamente eseguibile, ex art. 282 c.p.c., indipendentemente dal passaggio in giudicato del primo, mentre, nel primo caso, venendo in considerazione un rapporto di "corrispettività" tra i due capi della sentenza, l'esecuzione di quello di condanna ne presuppone il passaggio in giudicato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2537 del 2019 Rv. 652662 - 01, N. 28508 del 2018 Rv. 651634 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 12957 del 13/05/2021 (Rv. 661390 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

*T. (CHIAIA NOYA GIUSEPPE) contro I. (COSENTINO LUIGI ATTILIO)*

*Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 13/02/2018*

113058 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - LEGALE Surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c. - Operatività anche a favore del coobbligato solidale.

*La surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art 1203, n 3 c.c., opera anche a favore del coobbligato solidale e non è esclusa dal diritto di regresso verso gli altri condebitori, che è concesso in via alternativa.*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203

Massime precedenti Conformi: N. 1744 del 1972 Rv. 358672 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12957 del 13/05/2021** (Rv. **661390 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **FIECCONI FRANCESCA.** Relatore: **FIECCONI FRANCESCA.**

T. (CHIAIA NOYA GIUSEPPE) contro I. (COSENTINO LUIGI ATTILIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 13/02/2018

113231 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI Illecito plurisoggettivo - Art. 2055, comma 1, c.c. - Responsabilità solidale degli autori - Condizioni - Azione di regresso - Rilevanza interna.

*In tema di responsabilità solidale, la regola di cui all'art. 2055, comma 1, c.c. trova applicazione nell'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza delle azioni od omissioni imputabili a più soggetti, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione, mentre quella prevista dal secondo comma del medesimo articolo trova applicazione nei soli rapporti interni tra corresponsabili, operando una ripartizione che tiene conto delle rispettive quote di responsabilità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1292

Massime precedenti Vedi: N. 19492 del 2007 Rv. 598978 - 01, N. 15687 del 2013 Rv. 626984 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12885 del 13/05/2021** (Rv. **661379 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **GRAZIOSI CHIARA.** Relatore: **GRAZIOSI CHIARA.**

L. (TESTA ANGELANTONIO) contro C. (SANDULLI FEDERICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/06/2017

113081 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - DIFFERENZA TRA CESSIONE DI CREDITO E SURROGAZIONE DEL TERZO Delegazione di pagamento - Titolata quanto al rapporto di valuta - Reiterazione per errore del medesimo pagamento - Indebito oggettivo - Configurabilità - Esperibilità dell'azione di ripetizione da parte del delegato - Sussistenza - Accordo tra delegante e delegatario circa diversa imputazione del pagamento - Irrilevanza.

113096 OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - DI PAGAMENTO In genere.

*In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall'agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell'art. 1271, comma 3, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell'indebito può essere esperita anche dal delegato.*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 1271 com. 3, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1193

*Massime precedenti Conformi:* N. 2943 del 1997 Rv. 503504 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 12898 del 13/05/2021 (Rv. 661381 - 01)**

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

*M. (MORALES SOSA VALERIA) contro G. (DELLA FRATTINA GUIDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2017

130022 PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE Reclamo cautelare in corso di causa - Ordinanza di rigetto - Regime successivo alla l. n. 80 del 2005 - Autonoma liquidazione delle spese - Esclusione - Ragioni - Liquidazione comunque effettuata - Conseguenze.

162035 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI In genere.

*Nel regime successivo alla novella introdotta con la l. n. 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite; qualora tale liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme la decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 669, Cod. Proc. Civ. art. 669, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 3436 del 2011 Rv. 616758 - 01, N. 13183 del 2013 Rv. 626810 - 01, N. 6180 del 2019 Rv. 652799 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 12685 del 12/05/2021 (Rv. 661329 - 01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:*

**ROSSETTI MARCO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)*

*F. (UPPI UGO) contro V. (MORICHI MATTEO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/05/2018

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Giudizio di divisione cd. "endoesecutiva" - Sospensione del processo esecutivo - Termine di riassunzione.

*La sospensione del processo esecutivo nelle more della divisione dei beni pignorati, ai sensi dell'art. 601 c.p.c. (cd. divisione "endoesecutiva"), costituisce una ipotesi speciale di sospensione per pregiudizialità necessaria, prevista in via generale dall'art. 295 c.p.c.; pertanto, in applicazione estensiva dell'art. 297 c.p.c., esso va riassunto nel termine di tre o sei mesi (secondo la disciplina applicabile "ratione temporis") dalla pronuncia dell'ordinanza non impugnabile di cui all'art. 789, comma 3, c.p.c., ove non vi siano contestazioni, oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolve le eventuali contestazioni.*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 789

*Massime precedenti Vedi:* N. 20977 del 2018 Rv. 650442 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25021 del 2019 Rv. 655501 - 05

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 12439 del 11/05/2021 (Rv. 661328 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)**

C. (BARBA GREGORIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/03/2018

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Regime anteriore a quello introdotto dalla l. n.228 del 2012 - Natura di ordinario giudizio di cognizione - Oneri probatori - Prova dell'entità del saldo del credito dell'esecutato - Documento relativo ad una sola delle componenti del detto saldo - Inidoneità - Conseguenze - Estratto del conto di transito tra Comune e suo tesoriere - Insufficienza.

*Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - che, nella disciplina dettata dagli artt. 548 e ss. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la l. n.228 del 2012, assumeva la natura di ordinario giudizio di cognizione - incombe sul creditore attore l'onere di provare l'entità del saldo complessivo del credito del debitore esecutato verso il suo creditore nel suo complessivo ammontare; pertanto, è insufficiente a tal fine un documento relativo ad una sola delle componenti del detto saldo, quale, nel rapporto di tesoreria tra un Comune ed il suo tesoriere, l'estratto del conto di transito, sia pure con saldo originario attivo presso la Banca d'Italia.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 21 CORTE COST.

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 12432 del 11/05/2021 (Rv. 661550 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: OLIVIERI STEFANO. Relatore: OLIVIERI STEFANO.**

F. (VERDE VALERIA) contro F. (GAROFALO ALBERTO MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/02/2018

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Eccezione di estinzione della parte interessata - Termine - Inosservanza - Deducibilità o rilevabilità in sede d'impugnazione davanti alla S.C. - Esclusione.

*L'estinzione del processo per tardiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., nel testo anteriore alla sua modifica avvenuta con l. n. 69 del 2009, per poter essere dichiarata dal giudice deve essere tempestivamente eccepita nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possano dare luogo e non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione, neppure davanti alla Corte di cassazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 1185 del 2007 Rv. 595597 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 12225 del 10/05/2021 (Rv. 661549 - 01)**

**Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**  
B. (AROSSA FABRIZIO FABIO) contro T. (MARTELLATO LUIGINO MARIA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/02/2018

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso - Livello di sicurezza richiesto - Foglietto illustrativo - Avvertenze - Idoneità ad escludere tale responsabilità - Presupposti - Fattispecie.

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE In genere.

*Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 224 del 1988, il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili ed in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore. In particolare, la responsabilità del produttore non è esclusa dalla prova di avere fornito, tramite il foglietto illustrativo (cd. bugiardino), un'informazione che si sostanzia in una mera avvertenza generica circa la non sicurezza del prodotto, dovendo piuttosto tale avvertenza consentire al consumatore di effettuare una corretta valutazione dei rischi e dei benefici e di adottare tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare l'insorgenza del danno, in modo da esporsi al rischio in maniera volontaria e consapevole. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di una casa farmaceutica per una miopia dei cingoli causata da un farmaco - il Lipobay 0,2 - considerando non idonee ad escludere detta responsabilità le indicazioni contenute nello specifico foglietto illustrativo).*

*Riferimenti normativi:* DPR 24/05/1988 num. 224 art. 5, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 117, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 29828 del 2018 Rv. 651844 - 01, N. 6587 del 2019 Rv. 652845 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 12226 del 10/05/2021 (Rv. 661442 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**  
A. (PASSONI SERGIO) contro H. (DATI GIUSEPPE)  
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/09/2018

086177 FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO Diritto al risarcimento del danno da lesione di diritti inviolabili - Fatto generatore verificatosi all'estero - Azionabilità del diritto in Italia - Applicabilità della legge nazionale italiana - Invocabilità, da parte del debitore, della condizione di reciprocità - Esclusione - Ragioni - Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16 prel. c.c.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*L'art. 16 prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua del principio enunciato dall'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili della persona. Ne consegue che allo straniero è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), ogniqualvolta il risarcimento dei danni - a prescindere dalla verifica in Italia del loro fatto generatore - sia destinato ad essere disciplinato dalla legge nazionale italiana, in ragione dell'operatività dei criteri di collegamento che la rendono applicabile.*

*Riferimenti normativi:* Preleggi art. 16, Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 8212 del 2013 Rv. 625665 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 12182 del 07/05/2021 (Rv. 661326 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: OLIVIERI STEFANO.**

**Relatore: OLIVIERI STEFANO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (CASACCI RENZO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/04/2017

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - Eccezione di prescrizione - Onere dell'eccezione - Prova del fatto in relazione al quale decorre il termine - Necessità - Indicazione delle norme applicabili - Irrilevanza - Valutazione del giudice - Contenuto.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

*In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, che costituisce una ipotesi di danno cd. "lungolatente", in cui il fatto in relazione al quale decorre il termine ex art. 2947, comma 1, c.c., coincide con il momento in cui viene ad emersione il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità, la parte eccezione ha l'onere di allegare e provare, ai sensi dell'art.2697, comma 2, c.c., il fatto temporale costitutivo dell'eccezione di prescrizione, ossia la prolungata inerzia dell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi, mentre non è tenuta ad indicare altresì le norme applicabili, essendo rimessa al giudice la sussunzione di quel fatto nello schema normativo astratto dello specifico tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, il quale può essere anche diverso da quello indicato dalla parte e condurre all'individuazione di un termine di estinzione del diritto maggiore o minore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 com. 2, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14135 del 2019 Rv. 654016 - 01, N. 17421 del 2019 Rv. 654353 - 01, N. 14662 del 2016 Rv. 640554 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 580 del 2008 Rv. 600908 - 01

---

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

**Sez. 3 - , Sentenza n. 12159 del 07/05/2021 (Rv. 661324 - 01)**

**Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

**A. (COSTA MARIA RITA ORNELLA) contro L. (LO VERSO GABRIELE)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2018

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA - Liquidazione del danno - Superamento dei limiti quantitativi indicati dal danneggiato per ciascuna voce di danno - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

*Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all'esito delle risultanze peritali, come mera "emendatio" l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria domanda risarcitoria manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed equità).*

**Riferimenti normativi:** Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

**Massime precedenti Conformi:** N. 16450 del 2012 Rv. 624212 - 01

**Massime precedenti Vedi:** N. 25690 del 2019 Rv. 655484 - 01

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 12164 del 07/05/2021 (Rv. 661325 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

**Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

**P. (PUBUSA ANDREA) contro M.**

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 10/07/2018

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo del giudice civile di valutarle - Esclusione - Modalità - Autonoma valutazione complessiva del fatto - Configurabilità - Fattispecie in tema di concorso di colpa del danneggiato.

*Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico. (Nella specie, con riferimento ad un sinistro stradale, la S.C., dopo aver verificato che la sentenza di merito aveva effettuato un'autonoma valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, assolvendo anche l'obbligo di motivazione circa la maggiore gravità dell'uno rispetto all'altro, ha concluso che l'apprezzamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno, frutto di un procedimento logico, si sottrae al sindacato di legittimità).*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 16893 del 2019 Rv. 654422 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 12183 del 07/05/2021 (Rv. 661327 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: OLIVIERI STEFANO.**

**Relatore: OLIVIERI STEFANO.**

V. (DI MAIO PASQUALE) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/04/2018

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Omessa costituzione in appello con impugnazione incidentale - Conseguenze - Preclusioni già verificatesi - Permanenza - Fattispecie.

*In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che, una volta ricevuta la notifica della impugnazione principale, il procuratore è abilitato a svolgere il ministero costituendosi con comparsa di costituzione ed eventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto della parte deceduta, senza che in mancanza di costituzione, la mera dichiarazione o notifica dell'evento interruttivo impedisca l'operare delle preclusioni già maturate a carico di quest'ultima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità dell'appello incidentale, da ritenersi tardivamente proposto in seguito alla riassunzione da parte degli eredi, in quanto il difensore si era costituito irregolarmente, senza depositare comparsa di risposta, limitandosi ad indicare nella prima udienza di comparizione l'avvenuto decesso della de cuius).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343

*Massime precedenti Vedi:* N. 23141 del 2014 Rv. 633443 - 01, N. 20840 del 2018 Rv. 650423 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 12182 del 07/05/2021 (Rv. 661326 - 02)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: OLIVIERI STEFANO.**

**Relatore: OLIVIERI STEFANO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (CASACCI RENZO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/04/2017

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

113148 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO Atto di costituzione in mora - Natura - Sottoscrizione - Necessità - Conseguenze - Inefficacia interruttiva della prescrizione - Condotta successiva integrativa rispondente al requisito di forma prescritto - Inefficacia - Fattispecie.

*L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta "ad validitatem" e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici; pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., senza che l'elemento formale mancante possa essere integrato, "ex post", e con efficacia "ex tunc", attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma (nella specie, la produzione in giudizio del documento privo di firma unitamente alla manifestazione di volontà di farne proprio il contenuto, espressa nell'atto introduttivo debitamente sottoscritto), poste in essere dall'autore dell'atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1221, Cod. Civ. art. 2943 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 24149 del 2018 Rv. 650504 - 01, N. 15714 del 2018 Rv. 649150 - 01, N. 19105 del 2007 Rv. 599617 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 12047 del 06/05/2021 (Rv. 661548 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO. Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

**B. (STARVAGGI PAOLO) contro G. (GIACOBBE GIOVANNI)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/01/2018

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Scissione societaria - Azione revocatoria ordinaria - Ammissibilità - Fondamento - Opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. - Distinzione.

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE In genere.

*Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18), la revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è ammissibile, poiché mira ad ottenere l'inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato (al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l'invalidità), dovendosi ritenere che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale, a sua volta, "indiretta" ivi contenuta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2503 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 2153 del 2021 Rv. 660392 - 01, N. 31654 del 2019 Rv. 656478 - 02

---

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11724 del 05/05/2021** (Rv. **661322 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Parz. Diff.)

T. (MUSA LEONARDO) contro A. (DENICOLO' MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/02/2018

100203 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE Dell'assicuratore della responsabilità civile - Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal solo terzo chiamato in garanzia - Effetti processuali nei confronti del soggetto garantito - Effetti sul rapporto sostanziale - Limiti - Acquiescenza alla sentenza da parte del garantito - Conseguenze.

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA In genere.

*In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato sul piano processuale in quanto il litisconsorzio necessario che si viene ad instaurare opera pienamente sul piano processuale, ma non pienamente su quello sostanziale, nel senso che i singoli rapporti giuridici rimangono distintamente soggetti alle vicende che li riguardano; pertanto, l'atto dispositivo del rapporto principale, compiuto stragiudizialmente dal garantito nella pendenza del termine per impugnare la decisione a lui sfavorevole con atto di accettazione della stessa, è produttivo di effetti nel rapporto fra garantito e pretendente, con la conseguenza che, nel caso di impugnazione della decisione sul rapporto principale da parte del garante, ferma la legittimazione di entrambi, la manifestata acquiescenza vincola l'atteggiamento processuale del garantito nel processo di impugnazione, senza che questi possa poi giovare dell'eventuale decisione favorevole sul rapporto principale ottenuta dal garante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5876 del 2018 Rv. 648826 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11724 del 05/05/2021** (Rv. **661322 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Parz. Diff.)

T. (MUSA LEONARDO) contro A. (DENICOLO' MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/02/2018

018007 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI In genere

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021848/2019 65536601

Massime precedenti Conformi: N. 21848 del 2019 Rv. 655366 - 01

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 11724 del 05/05/2021 (Rv. 661322 - 03)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.)**

T. (MUSA LEONARDO) contro A. (DENICOLO' MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/02/2018

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie in tema di liquidazione equitativa del danno da invalidità permanente mediante rivalutazione del quantum in base a "barèmes" medico legali diversi da quelli utilizzati in prime cure.

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE In genere.

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

*L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la Corte territoriale - nel ridurre il "quantum" di invalidità permanente in base a parametri di quantificazione delle conseguenze diversi da quelli impiegati in primo grado - avesse reso una decisione "a sorpresa" per non aver sollecitato le parti ad interloquire sull'applicabilità di detti parametri e sul loro contenuto, rientrando nel potere del giudice la scelta dei "barèmes" medico legali di riferimento ai fini della liquidazione secondo equità a garanzia delle specificità del caso concreto e della parità di trattamento).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 101

*Massime precedenti Vedi:* N. 22778 del 2019 Rv. 655222 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 11804 del 05/05/2021 (Rv. 661323 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: VALLE CRISTIANO.**

**Relatore: VALLE CRISTIANO.**

V. (RONCHINI ENRICO) contro R. (CICCOTTI SIMONE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2018

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Potere del giudice di ammettere prove nuove indispensabili - Oggetto - Prova introdotta irritualmente in primo grado - Esclusione - Fattispecie.

*Nel giudizio di appello, il potere del giudice di ammettere una prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non può essere esercitato rispetto a prove già in prime cure dichiarate inammissibili, perché dedotte in modo difforme dalla legge, o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto o per la cui deduzione siano maturate preclusioni,*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*le quali non possono essere qualificate prove "nuove". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la debenza del danno da lucro cessante in ragione dell'irritualità del deposito del documento comprovante l'iscrizione all'albo dei mediatori, allegato dalla parte attrice soltanto con la conclusionale, sebbene la mancata allegazione fosse stata eccepita dalla parte convenuta sin dalla costituzione in primo grado).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10487 del 2004 Rv. 573315 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10790 del 2017 Rv. 643939 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 11724 del 05/05/2021 (Rv. 661322 - 04)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.)**

**T. (MUSA LEONARDO) contro A. (DENICOLO' MICHELE)**

**Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/02/2018**

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI  
Danno alla salute - Criterio di liquidazione - Applicazione del cd. "Sistema del punto variabile" - Quantificazione del grado di invalidità permanente espresso da "barèmes" medico legali - Natura del "barème" - Criterio equitativo uniforme di liquidazione individuato dal giudice secondo la regola posta dall'art. 1226 c.c. - Necessità - Contestazione sul punto - Conseguenze.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

*In tema di lesione della salute, la liquidazione del danno non patrimoniale è effettuata con il cd. "sistema a punto variabile" fondato sulla misurazione delle conseguenze invalidanti in punti percentuali in base a "barèmes" medico legali che, se non imposti dalla legge, costituiscono criteri di giudizio discrezionali la cui scelta spetta esclusivamente al giudice nel rispetto della regola di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. al fine di garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi; è doveroso pertanto che - quantomeno all'interno del medesimo ufficio giudiziario - sia chiesto a tutti gli ausiliari di stimare il grado percentuale di invalidità avvalendosi sempre del medesimo "barème", individuato dal giudice con scelta orientata verso quello scientificamente più autorevole e cronologicamente recente, con la conseguenza che - a fronte di una specifica contestazione sul punto - la decisione non può trascurare di accertare se il "barème" utilizzato dall'ausiliario sia condiviso dalla comunità scientifica ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

*Massime precedenti Vedi:* N. 12408 del 2011 Rv. 618048 - 01, N. 10912 del 2018 Rv. 649024 - 01, N. 5865 del 2021 Rv. 660926 - 01, N. 27482 del 2018 Rv. 651338 - 01, N. 23469 del 2018 Rv. 650858 - 02

---

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11805 del 05/05/2021** (Rv. **661377 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**.

Relatore: **MOSCARINI ANNA**.

R. (*BALLESI GIORGIO*) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/11/2018

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE  
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000195/2016 63842401

Massime precedenti Conformi: N. 195 del 2016 Rv. 638424 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11717 del 05/05/2021** (Rv. **661321 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**.

Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**.  
(Diff.)

C. (*CARUSO GIOVANNI*) contro C. (*GENOVESE FRANCESCO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/04/2018

046075 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE  
Amministratore nominato dall'autorità giudiziaria - Natura e funzione - Differenze dall'amministratore nominato dall'assemblea - Conseguenze - Fattispecie.

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA In genere.

*In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129 c.c., in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, sebbene non rivesta la qualità di ausiliario del giudice ma instauri, con i condomini, un rapporto di mandato, non può essere equiparato all'amministratore nominato dall'assemblea, in quanto la sua nomina non trova fondamento in un atto fiduciario dei condomini ma nell'esigenza di ovviare all'inerzia del condominio ed è finalizzata al mero compimento degli atti o dell'attività non compiuta; pertanto, il termine di un anno previsto dall'art.1129 c.c. non costituisce il limite minimo di durata del suo incarico ma piuttosto il limite massimo di durata dell'ufficio, il quale può cessare anche prima se vengono meno le ragioni presiedenti la nomina (nella specie, per l'avvenuta nomina dell'amministratore fiduciario), restando applicabile, ai fini della determinazione del compenso, l'art.1709 c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1709

Massime precedenti Vedi: N. 21966 del 2017 Rv. 645431 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 14478 del 26/05/2021** (Rv. **661571 - 01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

B. (*CARDILLO ANTONIO MARIA*) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/07/2019

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE  
- REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE -

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atto di disposizione compiuto da amministratore di società di capitali su bene personale - Azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare della società - Lesione della garanzia patrimoniale della società - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore di una società di capitali fallita, l'atto dispositivo con cui l'amministratore societario ha disposto di un proprio bene per il pagamento di un debito sociale non pregiudica la garanzia patrimoniale generica della società, in quanto l'adempimento del terzo, comunque eseguito col patrimonio personale, non depaupera il patrimonio sociale. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, su iniziativa del curatore fallimentare, aveva dichiarato inefficace l'alienazione a terzi di un immobile degli amministratori, eseguita, prima del fallimento, "solutionis causa", per estinguere un debito risarcitorio della società di capitali nei confronti degli acquirenti).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 19515 del 2019 Rv. 654441 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021 (Rv. 661566 - 01)**

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

R. (DELLA CASA GIUSEPPE) contro B. (MARSICANO GIORGIA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/09/2018

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE Onere della prova - Riparto - Criteri - Onere dell'attore di provare l'insussistenza di una "iuxta causa obligationis" solo con riferimento agli specifici rapporti dedotti in giudizio - Necessità.

*Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1734 del 2011 Rv. 616329 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14470 del 26/05/2021 (Rv. 661570 - 01)**

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.** Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

T. (ABATE SALVATORE) contro M.  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/04/2019

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016217/2019 65431701

Massime precedenti Conformi: N. 16217 del 2019 Rv. 654317 - 01

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

---

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 14444 del 26/05/2021** (Rv. **661568 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

V. (FONTANA CARLO) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/01/2019

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - Sinistro stradale - Ricorso all'attività stragiudiziale di uno studio di assistenza infortunistica stradale in funzione della successiva causa risarcitoria - Liquidazione in sede giudiziale della spesa sostenuta per tale attività a titolo di danno emergente - Ammissibilità - Condizioni.

*In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 997 del 2010 Rv. 611051 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9548 del 2017 Rv. 643851 - 01

---

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 14459 del 26/05/2021** (Rv. **661569 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **VALLE CRISTIANO.** Relatore: **VALLE CRISTIANO.**

S. (ABATE SALVATORE) contro S. (PAPANDREA FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/07/2018

162006 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030592/2017 64661101

Massime precedenti Conformi: N. 30592 del 2017 Rv. 646611 - 01

---

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 14432 del 26/05/2021** (Rv. **661567 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

C. (IARIA CARMELO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/11/2017

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Potere di interpretazione e qualificazione della domanda - Immissioni intollerabili da esalazioni provenienti da impianto di depurazione comunale - Domanda di indennizzo ex art. 844 cod. civ. - Accoglimento della stessa anche in riferimento all'art. 46 della l. n. 2359 del 19865 - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Insussistenza.

*Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sotto il profilo del limite costituito dal divieto di immutazione degli effetti giuridici che la parte intende conseguire, il giudice di merito che, nell'individuare la norma applicabile, qualifica quale domanda di indennizzo, ai sensi non del solo art. 844 c.c. ma anche dell'art. 46 della l. n. 2359 del 1865, quella proposta dalla parte attrice - in alternativa alla richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c. - per l'intollerabilità delle immissioni derivanti dalle esalazioni prodotte da un impianto di depurazione comunale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 15223 del 2014 Rv. 631733 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13718 del 19/05/2021 (Rv. 661565 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**

M. (DI RELLA LUIGI) contro A. (VISTA FERDINANDO)  
Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 15/01/2019

113231 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI Deduzione in giudizio di obbligazioni solidali - Accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi debitori - Interesse del creditore ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'istanza globale - Sussistenza - Passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti dall'impugnazione - Irrilevanza.

*Quando sono dedotte in giudizio obbligazioni solidali, il preteso creditore, che consegua l'accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi debitori solidali, ha interesse ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'avanzata istanza globale, senza che trovi ostacolo nel passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti dall'impugnazione, perche la definitività di alcuno dei dedotti rapporti obbligatori non fa venir meno il vantaggio derivante al creditore dalla concorrenza degli altri, concernenti la stessa prestazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332

*Massime precedenti Conformi:* N. 6513 del 1980 Rv. 410291 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021 (Rv. 661563 - 01)**

*Presidente:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

T. (GRECO SALVINO) contro I. (GARGANI BENEDETTO)  
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 15/05/2019

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Criteri - Riferimento all'esito finale della lite, prescindendo dalle sue singole fasi - Necessità.

*Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 6369 del 2013 Rv. 625486 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13504 del 18/05/2021 (Rv. 661564 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

F. (VACCARI ROCCO GIACOBBE) contro D. (PARTELE FEDERICO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/07/2019

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Domanda di restituzione fondata sulla risoluzione per inadempimento - Accoglimento quale conseguenza del rilievo d'ufficio della risoluzione consensuale - Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento.

*La decisione che accolga la domanda di restituzione fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è divenuto indebita, potendo identico effetto restitutorio seguire all'accertamento d'ufficio di altra causa di risoluzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

*Massime precedenti Vedi:* N. 10917 del 2021 Rv. 661091 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021 (Rv. 661277 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

L. (DI FRANCESCO MICHELE) contro C. (BOCCAGNA ROBERTO)  
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 07/01/2020

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 014223/2017 64462501

*Massime precedenti Conformi:* N. 14223 del 2017 Rv. 644625 - 01

---

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 11741 del 05/05/2021** (Rv. **661276 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore:  
**CRICENTI GIUSEPPE.**

S. (CASALINO GILBERTO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/07/2019

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA'  
FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In  
genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 011362/2018 64858301*

*Massime precedenti Conformi: N. 11362 del 2018 Rv. 648583 - 01*

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



Sez. L - , **Sentenza n. 15125 del 31/05/2021** (Rv. **661334 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

D. (LAUDADIO FELICE) contro C. (FERRARI FABIO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/07/2017

098092 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE Decadenza dall'impiego ex art. 127, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 3 del 1957 - Impugnazione - Termine di decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*Il provvedimento di decadenza dall'impiego per inadempimento della prestazione di servizio per assenza superiore a 15 giorni, adottato dal datore di lavoro pubblico ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 3 del 1957, non costituisce esercizio del potere discrezionale tipico del licenziamento disciplinare, bensì di quello vincolato, avendo l'atto natura dichiarativa. Va conseguentemente esclusa l'applicabilità a tale ipotesi della decadenza prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, norma dettata, invece, per il licenziamento del prestatore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo.*

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 127 com. 1 lett. C), Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Vedi: N. 10259 del 2002 Rv. 555753 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 14994 del 28/05/2021** (Rv. **661302 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CALAFIORE DANIELA**. Relatore: **CALAFIORE DANIELA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

S. (CANNATA MARIO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/04/2015

129187 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE Artigiani e commercianti - Contribuzione previdenziale pensionistica - Minimale imponibile ex art. 1 della l. n. 233 del 1990 - Affittacamere - Reddito effettivo inferiore - Applicabilità del minimale - Esclusione ex art. 8 del d.l. n. 97 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 203 del 1995 - Fondamento.

*In tema di gestione previdenziale degli artigiani e dei commercianti, coloro che svolgono attività di affittacamere, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della l. n. 217 del 1983, in virtù della previsione di cui all'art. 8 del d.l. n. 97 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 203 del 1995, sono soggetti a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito anche se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 233 del 1990, dovendo ritenersi esclusa la regola del minimale contributivo in ragione dell'implicito riconoscimento di una minore capacità contributiva della categoria.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1995 num. 97 art. 8, Legge 30/05/1995 num. 203, Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 17/05/1983 num. 217 art. 6 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14498 del 1999 Rv. 532494 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 14815 del 27/05/2021** (Rv. **661419 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **SPENA FRANCESCA.** Relatore: **SPENA FRANCESCA.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Diff.)

S. (FAGGIOLI LUCA) contro C. (CAPPELLA FEDERICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/07/2018

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Illegittima reiterazione di contratti a termine - Misure sanzionatorie - Successiva immissione in ruolo - Idoneità ed adeguatezza - Condizioni - Fattispecie.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

*In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive; ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato il principio di cui in massima in relazione alla procedura di reclutamento, per titoli ed esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, comma 6, del d.l. n. 101 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 125 del 2013).*

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2013 num. 101 art. 4 com. 6 CORTE COST., Legge 30/10/2013 num. 125 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15353 del 2020 Rv. 658192 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 14682 del 26/05/2021** (Rv. **661406 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **CINQUE GUGLIELMO.** Relatore: **CINQUE GUGLIELMO.**

K. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Situazione del paese di origine - C.O.I. e altre informazioni liberamente accessibili - Fatto notorio - Sindacato in sede di legittimità - Fattispecie.

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, nell'ipotesi prevista dall'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il dovere di cooperazione istruttoria di cui agli artt. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 e 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 impone al giudice di utilizzare, in vista della decisione, le informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero di una specifica area del Paese stesso (cd. C.O.I.), tratte dalle fonti di cui all'art. 8 citato o anche da concorrenti canali di informazione, quali i siti "internet" delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell'aiuto e della cooperazione internazionale, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio; la mancata considerazione di tali informazioni, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, escludendo che nella regione di provenienza del richiedente vi fosse una situazione di violenza indiscriminata, tale da esporlo al concreto pericolo di un danno grave, aveva negato a un cittadino del Mali la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c), senza dar conto di avere svolto un puntuale accertamento su fonti specifiche e aggiornate, viepiù necessario in considerazione della notoria condizione di elevata instabilità e violenza generalizzata in cui attualmente versa il suddetto Paese).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C

*Massime precedenti Conformi:* N. 15215 del 2020 Rv. 658260 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 14391 del 25/05/2021 (Rv. 661301 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA.**

**P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)**

**I. (DEL VECCHIO BRUNO) contro D. (FERSINI MIRIAM)**

**Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2014**

**129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE INPGI - Obbligo di iscrizione - Sussistenza - Requisiti.**

**165010 STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE In genere.**

*In tema di lavoro giornalistico, ai fini della sussistenza dell'obbligo di iscrizione all'INPGI è necessario che ricorrano due requisiti, tra loro concorrenti e non alternativi, quali l'iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti) e lo svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica presso il datore di lavoro chiamato a versare i contributi.*

*Riferimenti normativi:* Legge 06/02/1963 num. 69 CORTE COST., Legge 05/08/1981 num. 416 art. 38, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 76

*Massime precedenti Vedi:* N. 16691 del 2018 Rv. 649486 - 02, N. 1256 del 2016 Rv. 638314 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1867 del 2020 Rv. 656703 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 14199 del 24/05/2021** (Rv. **661300 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Parz. Diff.)

C. (MASTRANGELO SILVIA) contro N. (ALFANO MARIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Impugnazione della compensazione delle spese - Decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c. - Potere di liquidazione delle spese dell'intero giudizio - Sussistenza - Fondamento.

*Qualora sia impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Difformi: N. 21045 del 2013 Rv. 627833 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1761 del 2014 Rv. 629824 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 14195 del 24/05/2021** (Rv. **661299 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (TAURINO BARBARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/04/2018

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Giudizio di primo grado in materia di lavoro - Costituzione della P.A. a mezzo di propri dipendenti - Comunicazione o notificazione della sentenza in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 - Al dipendente - Inammissibilità - Fondamento.

*Nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall'art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, avendo calcolato*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*la decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado conclusiva del cd. rito Fornero dalla comunicazione del provvedimento al funzionario incaricato, presso la cancelleria, aveva dichiarato inammissibile perché tardivo il reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, proposto dall'Amministrazione soccombente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417 bis, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 12 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 289 com. 1 lett. A) , Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 12345 del 2021 Rv. 661216 - 01, N. 19862 del 2018 Rv. 650041 - 01, N. 18154 del 2016 Rv. 641086 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 14193 del 24/05/2021 (Rv. 661298 - 01)**

*Presidente:* **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.**

*E. (CARSO IVANA) contro D. (D'INNELLA RAFFAELE)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/07/2015

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Impedimenti soggettivi e ostacoli di fatto - Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la facoltà di sospendere la riscossione prevista dal comma 2 dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, vigente "ratione temporis", non realizza un'ipotesi di sospensione della prescrizione, poiché la norma citata non contiene siffatta previsione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25 com. 2, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 22072 del 2018 Rv. 650555 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 21026 del 2014 Rv. 632946 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 14062 del 21/05/2021 (Rv. 661253 - 01)**

*Presidente:* **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *Relatore:* **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

*F. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro M. (ALESSANDRINI RAFFAELLO)*  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2015

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

005018 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO - IN GENERE Rapporto di agenzia - Indennità sostitutiva del preavviso - Prescrizione quinquennale - Applicabilità - Fondamento.

127029 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - IN GENERE In genere.

*In tema di contratto di agenzia, l'indennità sostitutiva del preavviso, spettante all'agente al momento della cessazione del rapporto, è assoggettata alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all'ordinario termine decennale, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 5

*Massime precedenti Difformi:* N. 9636 del 2003 Rv. 564315 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 16139 del 2018 Rv. 649288 - 01, N. 10526 del 1997 Rv. 509267 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 13918 del 20/05/2021** (Rv. **661297 - 01**)

*Presidente:* **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

I. (GIANNICO GIUSEPPINA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/11/2014

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Indebito previdenziale - Sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - Previsione concernente il termine annuale di ripetizione - Interpretazione.

*In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l'INPS provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portando a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso.*

*Riferimenti normativi:* Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15039 del 2019 Rv. 654138 - 01, N. 3802 del 2019 Rv. 652884 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 13915 del 20/05/2021** (Rv. **661296 - 01**)

*Presidente:* **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

I. (PULLI CLEMENTINA) contro D. (TROSIO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 22/10/2014

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Ripetibilità di prestazioni economiche indebitamente erogate - Disposizioni dettate con

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

riferimento a pensioni o ad altri trattamenti previdenziali - Applicabilità - Esclusione - Mancanza del requisito reddituale - Ripetibilità dalla data del provvedimento di accertamento dell'indebito - Ipotesi eccettuate.

*In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art. 3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/12/1976 num. 850 art. 3 ter CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 29 CORTE COST., Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 3 com. 9, Legge 26/07/1988 num. 291, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4600 del 2021 Rv. 660639 - 01, N. 8970 del 2014 Rv. 630381 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 13914 del 20/05/2021 (Rv. 661332 - 01)**

*Presidente:* **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

*P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Diff.)*

*L. (BERTOLONE BIAGIO) contro M.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2015

098132 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - BUONUSCITA Personale non dirigente ICE già in servizio al 31 dicembre 1995 - Disciplina dell'indennità di buonuscita - Applicabilità - Esclusione - Regime del TFR - Applicabilità - Fondamento.

*Al personale non dirigente dell'ICE, già in servizio al 31 dicembre 1995, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 13 della l. n. 70 del 1975 in materia di indennità di buonuscita, bensì il regime del trattamento di fine rapporto, il quale, riconosciuto a favore di detto personale in virtù dell'art. 5, comma 5, della l. n. 106 del 1989, è stato poi tenuto fermo dall'art. 46, comma 5, del c.c.n.l. per gli enti pubblici non economici 1998-2001.*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/03/1975 num. 70 art. 13 CORTE COST., Legge 18/03/1989 num. 106 art. 5 com. 1, Legge 25/03/1997 num. 68 art. 10, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 46 com. 5, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10752 del 1994 Rv. 489227 - 01, N. 26598 del 2020 Rv. 659626 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 13643 del 19/05/2021** (Rv. **661333 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

P. (DI LORENZO VINCENZO) contro H.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/09/2017

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Ridistribuzione delle mansioni non comportante soppressione del posto – Generica esigenza di riduzione del personale omogeneo e fungibile – Individuazione del dipendente da licenziare senza l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede – Manifesta insussistenza del fatto – Esclusione – Fattispecie.

*In presenza di una generica esigenza di riduzione del personale omogeneo e fungibile in funzione di una più efficiente redistribuzione delle mansioni non comportante la soppressione del posto, l'illegittimità del licenziamento derivante dalla violazione dei principi generali di correttezza e buona fede nell'individuazione del dipendente da licenziare non integra l'ipotesi della "manifesta insussistenza del fatto". (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda in cui il datore aveva motivato il licenziamento con la soppressione del posto di lavoro, facendo poi riferimento, nella memoria difensiva, ad una generica esigenza di riduzione del personale - ha confermato la sentenza di merito con la quale, ritenuto il licenziamento conseguenza della predetta esigenza, era stata applicata la tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, della l. n. 300 del 1970).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 7851 del 2019 Rv. 653411 - 01, N. 6085 del 2021 Rv. 660683 - 01, N. 3819 del 2020 Rv. 656925 - 01, N. 19732 del 2018 Rv. 649990 - 01, N. 22672 del 2018 Rv. 650388 - 01, N. 6083 del 2021 Rv. 660962 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 12631 del 12/05/2021** (Rv. **661205 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CALAFIORE DANIELA**. Relatore: **CALAFIORE DANIELA**.

E. (ABATI MANLIO) contro I. (ROSSI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/12/2014

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Mancato accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale - Art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Sentenza di non doversi procedere - Decreto di archiviazione - Equipollenza - Fondamento - Termine triennale di decadenza per l'azione di regresso dell'INAIL - Decorrenza.

*L'azione di regresso esperibile dall'INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d'interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona. Ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

dell'art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1061 del 2012 Rv. 620918 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16847 del 2020 Rv. 658578 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 12634 del 12/05/2021** (Rv. **661206 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **ARIENZO ROSA**. Relatore: **ARIENZO ROSA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

F. (PANICI PIER LUIGI) contro A. (FALASCA GIAMPIERO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2019

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Applicazione dei criteri ex artt. 5 e 24 della l. n. 223 del 1991 - Criterio delle esigenze tecniche e produttive - Prevalenza - Legittimità - Condizioni.

*In relazione ai collocamenti in mobilità ed ai licenziamenti collettivi, il principio previsto dagli artt. 5 e 24 della l. n. 223 del 1991 - in base ai quali i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, debbono essere osservati in concorso tra loro - se impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale, sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie.*

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 11886 del 2006 Rv. 589083 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1938 del 2011 Rv. 615893 - 01, N. 23041 del 2018 Rv. 650560 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 12642 del 12/05/2021** (Rv. **661252 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Diff.)

M. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/06/2018

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Università statali - Esistenza di avvocatura interna - Necessità di indicare le ragioni dell'affidamento della difesa all'Avvocatura dello Stato - Esclusione - Fondamento.

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*Le Università statali non devono esplicitare le ragioni per le quali ritengono opportuno avvalersi del "patrocinio autorizzato" ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, spettante per legge all'Avvocatura dello Stato, ove si siano dotate di un'avvocatura interna, perché anche in tal caso non vengono meno gli interessi pubblici che il legislatore ha apprezzato nel dettare la disciplina del predetto patrocinio, con la conseguenza che una delibera motivata è richiesta solo qualora l'ente ritenga di dover derogare al regime ordinario stabilito dalla disciplina in questione.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 56, Legge 09/05/1989 num. 168

*Massime precedenti Vedi:* N. 24545 del 2018 Rv. 651153 - 01, N. 9880 del 2016 Rv. 639818 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 24876 del 2017 Rv. 645661 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 12642 del 12/05/2021 (Rv. 661252 - 02)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)**

**M. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

**Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/06/2018**

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Università statali - Direttore generale - Modalità di scelta - Procedura selettiva - Necessità in mancanza di apposita previsione statutaria - Esclusione - Conseguenze.

*In tema di dirigenza nelle Università statali, la scelta del direttore generale - al quale non possono essere estesi, attesa la sussistenza di una normativa speciale in materia, i principi che valgono, quanto all'instaurazione del rapporto, per l'impiego pubblico a tempo determinato o indeterminato - non deve avvenire, in mancanza di apposita previsione statutaria, all'esito di una procedura selettiva, non richiesta dalla normativa in questione, con la conseguenza che il contratto stipulato tra le parti non preceduto dalla predetta procedura non è affetto da nullità, stante l'assenza di una norma imperativa che fissi, quale condizione per la stipula del negozio di diritto privato, la previa procedimentalizzazione della scelta.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 33, Legge 30/12/2010 num. 240 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4876 del 2020 Rv. 656934 - 01, N. 8462 del 2014 Rv. 630886 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 12424 del 11/05/2021 (Rv. 661295 - 01)**

**Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

**P. (COSTA MICHELE) contro H. (BONOMINI MONICA)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO**

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale docente della Provincia autonoma di Bolzano - Frequenza in altro Stato membro dell'U.E. di corso di formazione universitaria - Valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali in terza fascia della scuola secondaria - Insussistenza - Fondamento.

176146 TRENINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - IN GENERE In genere.

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*In tema di personale docente della Provincia autonoma di Bolzano, la frequenza di un corso di formazione universitaria in un altro Stato membro dell'U.E. non riveste valore abilitante ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali per l'insegnamento nella scuola secondaria, in quanto il corso in questione non è equiparabile ad un percorso post-laurea, richiesto dalla normativa nazionale, funzionale al conseguimento dell'abilitazione, né la l. provinciale n. 24 del 1996, di cui va fornita una lettura costituzionalmente orientata, tale da garantire la necessaria armonia con i principi stabiliti dalla predetta normativa, può essere interpretata - nella parte in cui ha consentito l'iscrizione con riserva anche a coloro che frequentavano in altro Stato dell'Unione un percorso di formazione analogo a quello previsto per l'esercizio in Italia della professione docente - nel senso di delegare all'autorità scolastica provinciale la valutazione sull'efficacia abilitante del titolo straniero, rientrando la valutazione in questione, ex art. 5, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 206 del 2007, nella competenza del Ministero della Pubblica Istruzione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 605 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge Prov. 12/12/1996 num. 24 art. 11 com. 8, DPR 10/02/1983 num. 89 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/11/2007 num. 206 art. 5 com. 1 lett. F, Legge Prov. 19/07/2007 num. 4 art. 13, Legge Prov. 12/12/1996 num. 24 art. 11 com. 9, Legge Prov. 09/04/2009 num. 1 art. 53 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 24/07/1996 num. 434 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3830 del 2021 Rv. 660533 - 01, N. 10438 del 2012 Rv. 622919 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 12344 del 10/05/2021 (Rv. 661198 - 01)**

**Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: BLASUTTO DANIELA. Relatore:**

**BLASUTTO DANIELA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

**A. (ABATI MANLIO) contro D. (COSTANTINI CLAUDIA)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2017**

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Rapporto di lavoro sorto all'estero - Controversia in materia contrattuale - Legge applicabile - Criteri indicati dalla Convenzione di Roma 19 giugno 1980.

*Ai fini del diritto internazionale privato italiano, la domanda con la quale il lavoratore chiede dichiararsi l'illegittimità del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro, in relazione ad un rapporto di lavoro che sia sorto all'estero, che all'estero abbia avuto esecuzione e ivi si sia risolto, introduce una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 57 della l. n. 218 del 1995. La legge applicabile a tale controversia, pertanto, dev'essere individuata secondo le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con l. n. 975 del 1984, le quali consentono di escludere l'applicazione di una legge straniera che sia contraria all'ordine pubblico.*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Legge 18/12/1984 num. 975

*Massime precedenti Conformi:* N. 1302 del 2013 Rv. 624880 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 12345 del 10/05/2021** (Rv. **661216 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MONTINI MAURO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/04/2016

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Difesa diretta della P.A. ex art. 417 bis c.p.c. - Mancata elezione di domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - Conseguenze in tema di decorso del termine breve per l'impugnazione - Indicazione da parte del funzionario del proprio indirizzo di posta elettronica - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

141079 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE In genere.

*In tema di impugnazioni, nell'ipotesi di difesa diretta della P.A. ex art. 417 bis c.p.c., qualora il funzionario costituito abbia omissis di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, devono ritenersi valide le notifiche effettuate presso la cancelleria del giudice adito, anche ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c., né rileva che il funzionario medesimo abbia effettuato l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento della costituzione in giudizio, non trovando applicazione ai funzionari la disciplina normativa che ha introdotto l'obbligo di tale indicazione per i difensori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, per tardività, un appello depositato oltre il termine breve computato dalla notifica della sentenza in cancelleria).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 417 bis, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5853 del 2017 Rv. 643276 - 01, N. 3557 del 2021 Rv. 660528 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 12359 del 10/05/2021** (Rv. **661251 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

G. (DI TEODORO FRANCO) contro A. (FAIETA ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/10/2013

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Direttore sanitario - Trattamento economico - Determinazione - Adeguamenti "in melius" dei parametri relativi alla dirigenza medica previsti dalla contrattazione collettiva - Rilevanza - Esclusione - Irragionevolezza - Insussistenza.

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE In genere.

*In tema di dirigenza pubblica, il trattamento economico del direttore sanitario delle aziende sanitarie è determinato sulla base dei parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva per le posizioni apicali della dirigenza medica, da valutarsi al momento della stipula del contratto d'opera intellettuale, senza che possano rilevare i successivi adeguamenti "in melius" di detti parametri nel corso del rapporto; né un siffatto sistema può considerarsi irragionevole, tenuto conto, da un lato, della mera eventualità del disallineamento dei compensi tra posizioni professionali peraltro diverse, e, dall'altro, della natura temporanea di un tale effetto, in ragione della limitata durata del vincolo contrattuale - derivante da un rapporto autonomo a tempo determinato - del direttore sanitario.*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis com. 8 CORTE COST., DPCM 19/07/1995 art. 2 com. 5, DPCM 31/05/2001 art. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 7303 del 2020 Rv. 657440 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 12031 del 06/05/2021 (Rv. 661161 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

**A. (SCHIENA RAFFAELA ANTONIETTA MARIA) contro S. (SCARPELLI FRANCO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/12/2014

154083 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) Ingiunzione "ex" art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Opposizione - Termine - Perentorietà - Esclusione - Conseguenze.

*In tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, ne' per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 13751 del 2003 Rv. 566950 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 12030 del 06/05/2021 (Rv. 661160 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

**C. (CRISCUOLO FABRIZIO) contro A. (CRISCI SALVATORE)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/01/2017

097202 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ORGANI Direttore amministrativo - Criteri di scelta da parte del direttore generale della ASL - Art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 517 del 1993 - Interpretazione - Pregressa esperienza presso strutture sanitarie - Necessità - Norma imperativa - Violazione - Conseguenze - Nullità - Fondamento - Fattispecie.

*L'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 (come riformulato dall'art. 4 del d.lgs. n. 517 del 1993), laddove richiede che il soggetto chiamato a ricoprire l'incarico di direttore amministrativo della ASL "abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione", deve essere interpretato nel senso dell'esclusiva afferenza al settore sanitario della pregressa esperienza professionale "de qua", in ossequio alla natura imperativa della norma - volta ad assicurare che la struttura sanitaria pubblica si doti di dirigenti di vertice di comprovata capacità -, con conseguente nullità del contratto eventualmente concluso con un soggetto privo dei requisiti indicati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato nullo il contratto di nomina del direttore amministrativo di una ASL, sul presupposto che*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*l'esperienza quinquennale di direzione tecnica o amministrativa, fatta valere dal soggetto designato, era stata maturata in società operanti in settori diversi da quello sanitario).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 4 com. 1 lett. E, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16281 del 2005 Rv. 583482 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 12031 del 06/05/2021 (Rv. 661161 - 02)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

**A. (SCHIANA RAFFAELA ANTONIETTA MARIA) contro S. (SCARPELLI FRANCO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/12/2014

098222 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE Mutamento del c.c.n.l. applicabile - Assegno "ad personam" - Spettanza - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di novazione del contratto individuale per modifica del contratto collettivo applicabile, per valutare la spettanza o meno dell'assegno "ad personam", occorre verificare se tra i contratti stipulati in successione non vi sia stata soluzione di continuità ed accertare la legittima applicazione della contrattazione più favorevole, cosicché il mantenimento dell'emolumento trovi fondamento nel divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico più favorevole acquisito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva omesso di verificare se tra i due contratti a termine stipulati con un'agenzia regionale per il lavoro non vi fosse stata soluzione di continuità nonché di accertare le circostanze che avevano condotto ad applicare al primo contratto il c.c.n.l. del terziario e al secondo contratto, stipulato a pochi mesi di distanza, il c.c.n.l. comparto regioni e autonomie locali).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 10210 del 2020 Rv. 657787 - 01, N. 11771 del 2021 Rv. 661116 - 01, N. 26557 del 2008 Rv. 605402 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 12040 del 06/05/2021 (Rv. 661162 - 02)**

**Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

**Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

**V. (SPINOSA BENEDETTO) contro A. (FALASCA GIAMPIERO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/10/2018

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Determinazione concordata dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare - Fondamento e requisiti di validità - Fattispecie.

*In tema di licenziamenti collettivi, è legittima l'adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità. (Nella specie, è stato ritenuto conforme ai predetti requisiti l'accordo che circoscriveva l'ambito dei dipendenti coinvolti dalla procedura alla sola platea dei lavoratori*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*"inbound" di una determinata area locale per la verificata infungibilità delle mansioni svolte dai predetti rispetto a quelle del personale "inbound" delle altre sedi, in ragione delle commesse trattate, ognuna esigente una diversa e specifica formazione).*

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 118 del 2020 Rv. 656481 - 01, N. 7710 del 2018 Rv. 647674 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 12040 del 06/05/2021** (Rv. **661162 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

V. (SPINOSA BENEDETTO) contro A. (FALASCA GIAMPIERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/10/2018

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Soppressione di sede - Comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive - Limiti - Aggravio di costi connessi al "repechage" - Dislocazione sul territorio nazionale delle sedi - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ai fini dell'esclusione della comparazione tra i lavoratori licenziati e quelli di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, può assumere rilievo il fatto, da accertarsi sulla base delle circostanze concrete, che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all'unità soppressa esigerebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo (nella specie, la S.C. ha escluso la necessità della comparazione in quanto il numero dei lavoratori coinvolti - oltre milleseicento - era tale da configurare un trasferimento collettivo, che avrebbe implicato la necessità di concordare in sede sindacale la formazione di graduatorie redatte in base a criteri predeterminati).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 32387 del 2019 Rv. 656052 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 12033 del 06/05/2021** (Rv. **661197 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **ARIENZO ROSA**. Relatore: **ARIENZO ROSA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

C. (MORRICO ENZO) contro R. (FERRO SIMONETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/06/2015

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Termini di impugnativa del licenziamento ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, come novellato dalla l. n. 183 del 2010 - Differimento dell'entrata in vigore in forza del d.l. n. 225 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 10 del 2011 - Ambito di applicazione - Contratti a termine in corso e scaduti tra il 24 novembre 2010 e il 23 gennaio 2011 - Inclusione - Conseguenze - Fondamento.

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.

*L'art. 32, comma 1-bis, della l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla l. n. 10 del 2011, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della l. n. 604 del 1966, sicché, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell'intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. "collegato lavoro") e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l'entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla "ratio legis" di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all'introduzione "ex novo" del suddetto e ristretto termine di decadenza.*

*Riferimenti normativi:* Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Legge 26/02/2011 num. 10 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 54 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 4913 del 2016 Rv. 639067 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 11768 del 05/05/2021** (Rv. **661115 - 01**)

*Presidente:* **TRIA LUCIA**. *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA**.

A. (FERRAROTTO CONCETTO) contro U. (REINA VINCENZO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/05/2017

129018 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE Lavori socialmente utili - Compenso integrativo a carico dell'utilizzatore ex art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997 - Natura retributiva - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di trattamento economico dei lavoratori socialmente utili, cui è estranea "ex lege" la disciplina dell'impiego subordinato, l'importo integrativo corrisposto dall'utilizzatore ex art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997, nei casi in cui l'impegno ecceda l'orario settimanale previsto dallo stesso decreto, non ha carattere retributivo, con la conseguenza che nella base di calcolo del suo ammontare, fissato dal legislatore e sottratto alla determinazione ad opera delle parti del rapporto, non si può tenere conto di emolumenti tipici della prestazione subordinata corrisposti annualmente, seppure in proporzione ai mesi lavorati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso dal calcolo del compenso integrativo, dovuto ad LSU occupati presso una Università siciliana, i ratei mensili di tredicesima mensilità e indennità di ateneo spettanti a dipendenti addetti ad analoghe mansioni).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8, Decreto Legge 28/05/1981 num. 244, Legge 24/07/1981 num. 390

*Massime precedenti Vedi:* N. 5896 del 2020 Rv. 657179 - 01, N. 14334 del 2010 Rv. 613952 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 11762 del 05/05/2021** (Rv. **661159 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

M. (MOSER FRANCO) contro I. (CARUSO SEBASTIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 31/10/2018

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Procedimento disciplinare a carico del lavoratore - Sospensione cautelare dal servizio - Licenziamento - Effetti - Retroattività del recesso del datore di lavoro - Perdita della retribuzione dalla data della sospensione.

*Qualora il procedimento disciplinare si concluda, in senso sfavorevole al dipendente, con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto, siccome meramente interinale rispetto a quest'ultimo - si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e legittimando la perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni, a far data dal momento della sospensione medesima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9618 del 2015 Rv. 635394 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 11759 del 05/05/2021** (Rv. **661158 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**.

B. (NASO DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2015

098131 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - IN GENERE Personale dell'amministrazione degli Affari esteri - Periodo di servizio all'estero - Trattamento economico - Indennità integrativa speciale - Spettanza - Esclusione - Fondamento - Art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011 - Norma di interpretazione autentica dell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967 - Innovatività - Esclusione.

*Il trattamento economico spettante al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il periodo di servizio all'estero non include l'indennità integrativa speciale, secondo quanto disposto dall'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, norma di interpretazione autentica dell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, come tale priva di carattere innovativo.*

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1967 num. 18 art. 170 CORTE COST., Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 1 bis CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26617 del 2019 Rv. 655399 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 11771 del 05/05/2021** (Rv. **661116 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

S. (MANCINI LUIGI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/04/2015

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità - Conservazione del trattamento economico - Principi applicabili - Conseguenze - Regola generale del riassorbimento - Derogabilità ad opera della contrattazione collettiva - Esclusione - Fondamento.

*In tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali che espressamente definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica, argomentando dall'art. 34 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001), il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam". L'operatività di detto principio non può essere esclusa dalla contrattazione collettiva, alla quale sono demandate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, la determinazione degli elementi che formano il trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti, nonché, per quanto riguarda il riassorbimento, le sole modalità applicative del principio, che dunque resta intangibile per la fonte contrattuale, stante l'inderogabilità della normativa che disciplina i criteri generali della materia.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 19, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 10210 del 2020 Rv. 657787 - 01, N. 5959 del 2012 Rv. 622210 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 11634 del 04/05/2021** (Rv. **661112 - 01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

L. (ALOISIO SAVERIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/03/2016

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Competenza territoriale - Luogo della sede lavorativa - Differimento della contestazione disciplinare all'esito del giudizio penale - Trasferimento successivo ad altra sede - Rilevanza.

*In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. n. 3 del 1957, vi sia stato il differimento dell'azione disciplinare all'esito del processo penale, la competenza ad avviare e concludere il procedimento, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, in caso di trasferimento successivo ad altra sede lavorativa, è dell'ufficio per i procedimenti disciplinari del luogo dove il lavoratore presta servizio al momento della contestazione, in quanto la notizia che assume rilevanza è quella che si rende disponibile all'esito del processo penale, dai cui accertamenti deriva la consistenza e fondatezza dei fatti da addebitare.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., DPR 15/01/1957 num. 3 art. 117, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 503

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*Massime precedenti Vedi:* N. 4447 del 2017 Rv. 643267 - 01, N. 31085 del 2018 Rv. 651645 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 11635 del 04/05/2021 (Rv. 661113 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

M. (MASIELLO DONATO) contro A. (DALOISO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 14/08/2018

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Termine per la conclusione ex art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 - Decorrenza - Data di acquisizione della notizia - Contenuto della notizia - Fattispecie.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione; ciò vale anche nell'ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri una autonoma e più grave infrazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini della decorrenza del termine, aveva dato rilevanza al momento in cui le ripetute assenze del dipendente, globalmente valutate, avevano determinato lo scarso rendimento oggetto di addebito disciplinare).*

*Riferimenti normativi:* Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 21193 del 2018 Rv. 650142 - 02

---

**Sez. L - , Sentenza n. 11637 del 04/05/2021 (Rv. 661114 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.**

**P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

L. (LEPORE MARIA CLAUDIA) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/11/2016

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE Collaboratori esperti linguistici già lettori di madre lingua straniera - Trattamento economico - Art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010 - Interpretazione - Parificazione ai ricercatori confermati a tempo definito - Esclusione - Delibera derogatoria - Illegittimità - Art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Inapplicabilità - Fattispecie.

*In tema di retribuzione dei collaboratori esperti linguistici, già lettori di madre lingua straniera, la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif., in l. n. 63 del 2004, opera nei limiti precisati dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010, sicché va escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*per i ricercatori confermati a tempo definito, né una eventuale delibera derogatoria può trovare legittimazione nel procedimento sostitutivo per i trattamenti integrativi, di cui all'art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, mancando la procedura di controllo da parte dei revisori dei conti, prevista per la contrattazione collettiva sostituita, e la costituzione del fondo per il trattamento accessorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il recupero da parte della P.A. del miglioramento retributivo previsto per i ricercatori, erroneamente esteso ai collaboratori con delibera poi revocata).*

*Riferimenti normativi:* DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 art. 1, Decreto Legge 14/01/2004 num. 2 art. 1, Legge 05/03/2004 num. 63, Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3 PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 20765 del 2018 Rv. 650306 - 04

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 19164 del 2017 Rv. 645036 - 03

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 11645 del 04/05/2021 (Rv. 661156 - 01)**

*Presidente:* **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

*U. (PALLINI MASSIMO) contro C. (CARINCI FRANCO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/06/2015*

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego contrattualizzato - Attribuzione di trattamento economico - Atto deliberativo - Sufficienza - Esclusione - Conformità alla contrattazione collettiva - Necessità - Assenza di contrasto con i vincoli finanziari - Irrilevanza - Fondamento.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva (preordinata al perseguimento di una pluralità di obiettivi di rilievo costituzionale, non riducibili a quello della razionale distribuzione delle risorse finanziarie), sicché non è sufficiente, a tal fine, l'adozione di un atto deliberativo negoziale da parte della P.A., il quale, anche nell'ipotesi in cui sia rispettoso dei vincoli finanziari, deve considerarsi nullo ove non conforme alla suddetta contrattazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3 PENDENTE, Costituzione art. 97 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 17226 del 2020 Rv. 658540 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15902 del 2018 Rv. 649391 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 11566 del 03/05/2021 (Rv. 661117 - 01)**

*Presidente:* **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.)*

*A. (GIANCOLA BIAGIO) contro D. (CROCETTA FRANCO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/11/2018*

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta -

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Trattamento economico - Disciplina - Contratti collettivi nazionali e integrativi - Esigenze di riduzione della spesa - Atto di riduzione unilaterale del compenso - Natura - Illegittimità - Fondamento.

*Il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il s.s.n. è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della l. n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che tale disciplina non può essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l'atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28764 del 2018 Rv. 651720 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 67 del 2014 Rv. 628879 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 11563 del 03/05/2021** (Rv. **661111 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **TORRICE AMELIA**. Relatore: **TORRICE AMELIA**.  
C. (VITRANO FILIPPO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/11/2016

158111 SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE Regione Sicilia - Personale di enti o aziende addetto a lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agrario - Prevalenza automatica del contratto collettivo nazionale sul contratto collettivo regionale - Esclusione - Delibera di giunta o decreto assessoriale - Necessità.

*In tema disciplina economica e normativa dei rapporti lavorativi con la Regione Sicilia del personale addetto ai servizi di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agrario, il contratto collettivo nazionale non si impone in ambito regionale per il sol fatto della sua sottoscrizione, così prevalendo su quello integrativo regionale in applicazione di una sorta di criterio gerarchico, essendone, invece, necessario l'espresso recepimento con delibera di giunta e decreto assessoriale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 PENDENTE, Legge Reg. Sicilia 14/04/2006 num. 14 art. 43, Legge Reg. Sicilia 14/04/2006 num. 14 art. 49

Massime precedenti Vedi: N. 8892 del 2017 Rv. 644061 - 01, N. 2169 del 2004 Rv. 569904 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 11548 del 03/05/2021** (Rv. **661157 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)  
C. (FRASCAROLI RUGGERO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2015

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Passaggio dal ruolo della dirigenza statale al Garante privacy - Inquadramento - Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante - Tabella di corrispondenza allegata - Interpretazione - Disapplicazione - Presupposti - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di passaggio dal ruolo della dirigenza statale a quello del Garante privacy, l'attribuzione delle qualifiche presso l'amministrazione di destinazione deve avvenire sulla base della Tabella di corrispondenza allegata al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del Garante per la protezione dei dati personali n. 2 del 28 giugno 2000, senza che sussistano ragioni per la disapplicazione di detto atto, adottato per razionalizzare e armonizzare la disciplina relativa a profili professionali provenienti da differenti realtà ordinamentali, per il solo fatto che non sia stato operato un livellamento verso l'alto di tutte le categorie dirigenziali, che sempre hanno presentato differenziazioni in ragione delle diverse responsabilità loro attribuite. Va quindi escluso che costituisca elemento in sé integrante un pregiudizio per la tutela della professionalità acquisita o per la garanzia del trattamento economico precedentemente goduto il fatto che, secondo la Tabella citata, gli ex dirigenti superiori abbiano diritto a essere inquadrati in un livello più elevato rispetto a quello riconosciuto agli altri dirigenti dello Stato o di amministrazioni pubbliche. (Nella specie, la S.C. ha negato il diritto del ricorrente, che non aveva mai rivestito la qualifica di dirigente superiore, ad essere inquadrato nel 18° livello, anziché nel 10°, previa disapplicazione della tabella di corrispondenza).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1972 num. 748 art. 4, DPR 30/06/1972 num. 748 art. 5, DPR 30/06/1972 num. 748 art. 6, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 10, DPR 26/02/1999 num. 150 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9663 del 2019 Rv. 653617 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 11548 del 03/05/2021** (Rv. **661157 - 02**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

C. (FRASCAROLI RUGGERO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2015

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Passaggio dal ruolo della dirigenza statale al Garante privacy - Inquadramento - Disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale del Garante - Art. 33, comma 1 bis della l. n. 675 del 1996, introdotto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 51 del 1999 - Trattamento differenziato rispetto al personale dell'AGCOM - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.

*E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1-bis, della l. n. 675 del 1996, introdotto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 51 del 1999, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. c) della l. n. 676 del 1996, nella parte in cui non equipara il trattamento economico dei dirigenti del Garante privacy a quello riconosciuto ai dirigenti dell'AGCOM: sia con riferimento all'art. 76 Cost., perché la disposizione ha mero valore transitorio e la legge delega non esige una piena identità del trattamento economico rispetto al personale delle altre autorità indipendenti, lasciando al legislatore delegato un margine di libero apprezzamento e qualificando solo come tendenziale il criterio della "uniformità" a parità di responsabilità costituzionale; sia con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, in assenza di una norma o principio dell'ordinamento che imponga di attribuire il medesimo trattamento economico ai dipendenti delle diverse amministrazioni pubbliche o autorità indipendenti, la minore*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*retribuzione riconosciuta al personale del Garante privacy rispetto a quello dell'AGCOM si colloca in un panorama remunerativo già di per sé diversificato in relazione alle specifiche attività delle varie autorità indipendenti.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 51 art. 1 com. 2, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 33 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 76, Legge 31/12/1996 num. 676 art. 1 com. 1 lett. C

*Massime precedenti Vedi:* N. 13597 del 2017 Rv. 644522 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14629 del 26/05/2021 (Rv. 661287 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.**

**I. (CIACCI PATRIZIA) contro M.**

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 17/04/2019

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Ammissibilità - Presupposti - Interesse ad agire in relazione all'utilità dell'accertamento medico - Fondamento - Fattispecie.

*L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 2587 del 2020 Rv. 656753 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20847 del 2019 Rv. 654677 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13854 del 20/05/2021 (Rv. 661315 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA.**

**D. (IROLLO GAETANO) contro I.**

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 16/11/2018

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Spese giudiziali - Correzione di errore materiale in via consequenziale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

*In sede di procedura di correzione di errore materiale, la modifica della statuizione sulle spese legali quale conseguenza della correzione della decisione principale cui detta statuizione accede è ammissibile, in quanto coerente con i principi di celerità e ragionevole durata che informano il giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice dell'omologa ex art. 445 bis c.p.c. avesse fatto automaticamente seguire alla correzione della data di decorrenza dell'assegno di invalidità in senso sfavorevole all'assistito quella sul "decisum" in tema di spese,*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*le quali, poste a carico dell'Istituto previdenziale nel decreto di omologa, erano poi state, in sede di procedura di correzione, compensate).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

*Massime precedenti Vedi:* N. 8094 del 2002 Rv. 554872 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 16415 del 2018 Rv. 649295 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11909 del 06/05/2021 (Rv. 661254 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: DORONZO ADRIANA. Relatore: DORONZO ADRIANA.**

**I. (PREDEN SERGIO) contro B. (DORIA MARCO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/01/2018

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Controversie in materia pensionistica - Prestazioni già liquidate - Ricalcolo - Decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011 - Applicabilità - Decorrenza del termine - Dalla data di entrata in vigore della novella - Fondamento.

*La decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato (6 luglio 2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della novella.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252

*Massime precedenti Vedi:* N. 29754 del 2019 Rv. 655717 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15352 del 2015 Rv. 636077 - 01

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta  
tributaria



Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15131 del 31/05/2021** (Rv. **661527 - 01**)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** Estensore: **PAOLITTO LIBERATO.**

Relatore: **PAOLITTO LIBERATO.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/02/2016

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Atto sottoposto a registrazione - Successivo atto di rettifica - Imposta in misura fissa - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

*La rettifica di un atto soggetto a registrazione il quale non si limiti alla mera correzione di un errore ma determini una nuova configurazione dell'oggetto del negozio giuridico originario, non costituisce atto meramente ricognitivo, con conseguente assoggettabilità dello stesso a tassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva annullato un avviso di liquidazione emesso in relazione alla registrazione di un atto rettificativo del negozio con il quale era stato disposto il conferimento di terreni non contemplati nell'atto originario).*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16019 del 2015 Rv. 636100 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 14763 del 27/05/2021** (Rv. **661525 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.** Relatore: **ROSSI RAFFAELE.**

D. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 06/12/2012

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988 contro le doppie imposizioni - Credito d'imposta su dividendi di fonte italiana - Diniego di rimborso - Criterio della giacenza media mensile delle azioni - Idoneità ad accertare la finalità elusiva - Sussistenza - Ragioni.

*Il diniego di rimborso di crediti di imposta su dividendi di fonte italiana, percepiti da società con sede nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione nel territorio statale, può essere fondato sul criterio della giacenza media mensile di tutte le azioni possedute, riferita ad un congruo arco temporale (l'anno) e depurata della mensilità di stacco del dividendo, siccome idonea a disvelare la finalità di elusione fiscale ostativa, ai sensi dell'art. 10, par. 5, della Convenzione tra Repubblica italiana e Regno unito di Gran Bretagna e d'Irlanda, per evitare le doppie imposizioni, ratificata con l. n. 329 del 1990, al riconoscimento del vantato credito sulle cedolari riscosse, in quanto fondata su un'analisi complessiva e attenta alla sostanza economica della condotta dell'investitore, protrattasi nel tempo, in conformità ai principi enunciati dalla Commissione europea nella raccomandazione del 6 dicembre 2012, n. 2012/772/UE.*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 10 com. 45, Legge 05/11/1990 num. 329

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14763 del 27/05/2021 (Rv. 661525 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

D. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 06/12/2012

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Domanda di rimborso di crediti di imposta su dividendi di fonte italiana - Società sedente in Gran Bretagna - Termine - Mancata previsione nel diritto interno e nella Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988 contro le doppie imposizioni - Conseguenze - Applicazione dell'art. 2946 c.c. - Sussistenza - Disparità di trattamento tra residenti e non - Esclusione - Fondamento.

*La richiesta di rimborso di crediti di imposta su dividendi di fonte italiana percepiti da società con sede nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione nel territorio statale, in assenza di espresse previsioni nell'ordinamento interno e nella Convenzione tra Repubblica italiana e Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda, per evitare le doppie imposizioni, ratificata con l. n. 329 del 1990, è soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non essendo applicabile in via analogica o estensiva né il termine di decadenza di cui all'art. 43, d.P.R. n. 603 del 1972, né quello di cui all'art. 43, d.P.R. n. 600 del 1973, senza che ciò comporti disparità di trattamento tra residenti e non in ordine al termine di verifica dell'esistenza del credito da parte dell'Amministrazione, essendo esclusa, dai giudici unionali, la configurabilità di illegittime restrizioni al principio di libera circolazione dei capitali ancorate al prolungamento dei termini di rettifica fiscale.*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 29 com. 2, Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 10 com. 4, Legge 05/11/1990 num. 329, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16001 del 2019 Rv. 654160 - 01, N. 18442 del 2012 Rv. 624138 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 14716 del 27/05/2021 (Rv. 661524 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)**

R. (TINELLI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/07/2012

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE Iva - Fatturazione acconti - Imponibilità dell'operazione - Detrazione - Ammissibilità - Conseguenze - Note di credito - Rilevanza.

*In tema di Iva, nel caso di anticipato pagamento, come in quello di anticipata fatturazione dell'acquisto, il contenuto economico dell'operazione si considera già in tutto o in parte realizzato, dando vita al presupposto fiscalmente sufficiente per la sua imponibilità, limitatamente all'importo pagato o fatturato, purché gli elementi rilevanti della futura operazione siano noti al committente e l'operazione nel momento dell'acconto o della fatturazione anticipata*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*sembri certa, sicché, ricorrendo questi presupposti, è legittima la detrazione dell'imposta recata da fatture anticipate. Ne consegue che il contribuente non può detrarre nuovamente l'imposta, perché già detratta, recata dalle fatture successive all'esecuzione delle prestazioni, per la quota parte corrispondente a quella indicata nelle fatture anticipate, ferma restando la rilevanza della registrazione di note di credito idonea a neutralizzare la detrazione in precedenza operata.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

*Massime precedenti Vedi:* N. 10606 del 2015 Rv. 635616 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14733 del 27/05/2021 (Rv. 661467 - 01)**

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)**

F. (CANELLI IVAN) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/05/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento tributario - Legge n. 241 del 1990 - Valore residuale - Ragioni - Applicabilità dell'art. 2, comma 3, l. n. 241 del 1990 - Esclusione.

*In tema di procedimento tributario, il quale costituisce una "species" del procedimento amministrativo, all'avviso di accertamento deve applicarsi la disciplina propria, contenuta principalmente nell'art. 42, d.p.r. n. 600 del 1973, e nell'art. 56, d.p.r. n. 633 del 1972 all'art. 56, nonché nello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, mentre la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo trova applicazione solo in via residuale. Conseguentemente, alla conclusione del procedimento per l'emissione dell'avviso di accertamento non si applica il termine di cui all'art. 2, comma 3, della legge cit.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/2000 num. 212 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18448 del 2015 Rv. 636451 - 01, N. 16227 del 2018 Rv. 649197 - 02

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14765 del 27/05/2021 (Rv. 661343 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

T. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 18/12/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Maggiorazione ex artt. 1, comma 174, della l. n. 311 del 2004 e 1, comma 1-bis, del d.l. n. 206 del 2006 - Presupposto - Disavanzo del bilancio sanitario regionale - Fattispecie ad "automatismo fiscale" - Configurabilità - Origine del disavanzo - Rilevanza - Esclusione.

*In tema di IRAP, la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 174 della l. n. 311 del 2004, confermata dall'art. 1, comma 1-bis del d.l. n. 206 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 234 del*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

2006, quale fattispecie ad "automatismo fiscale" trova il suo presupposto impositivo in una situazione di squilibrio del bilancio sanitario regionale, certa ed oggettivamente accertabile, senza che assuma alcun rilievo l'origine del disavanzo, né tanto meno l'avvenuta distrazione ad altre finalità delle risorse destinate al servizio sanitario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 16 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 174 CORTE COST., Decreto Legge 07/06/2006 num. 206 art. 1 com. 1, Legge 17/07/2006 num. 234, Legge Reg. Abruzzi 12/12/2006 num. 44 art. 1 com. 6, Legge Reg. Abruzzi 16/03/2007 num. 4 art. 1 com. 1

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 14736 del 27/05/2021** (Rv. **661425 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CRUCITTI ROBERTA**. Relatore: **CRUCITTI ROBERTA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

M. (PACE ANTONIO) contro E. (VACCARI GIOIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/10/2015

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Cartella esattoriale - Cessione di azienda - Notifica al cessionario senza previa escussione del cedente - Violazione del "beneficium excussionis" - Deducibilità quale vizio proprio della cartella - Esclusione - Ragioni.

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

*In tema di responsabilità solidale ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 del cessionario di azienda o di ramo di essa, va esclusa la nullità della cartella di pagamento per il solo fatto che l'emissione della stessa e l'iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dalla preventiva escussione del cedente il ramo di azienda, poiché la violazione del "beneficium excussionis" non configura un vizio proprio della cartella ma la relativa eccezione integra un'autonoma "causa petendi" impugnatoria appartenente al perimetro dell'esecuzione che può fondare, al più, la richiesta di sospensione dell'atto riscossivo ex art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, Cod. Civ. art. 2555, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7545 del 2021 Rv. 660850 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28709 del 2020 Rv. 659872 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 14764 del 27/05/2021** (Rv. **661526 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

D. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 06/12/2012

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988 contro le doppie imposizioni - Credito

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

d'imposta su dividendi – Istanza di rimborso – Iniziativa istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ex art. 10, par. 5 - Necessaria contestualità – Esclusione – Ragioni.

*La presentazione dell'istanza di rimborso di crediti di imposta su dividendi di fonte italiana, percepiti da società con sede nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione nel territorio statale, previsto dall'art. 10, della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, stipulata il 21 ottobre 1988 e ratificata dalla l. n. 329 del 1990, non onera l'Amministrazione finanziaria di avviare contestualmente la fase istruttoria, dovendo intendersi la locuzione "all'atto della ricezione" della domanda, di cui al successivo par. 5, non come contemporaneità o immediata successione temporale, ma come consequenzialità logica o ordine nell'iter procedimentale aperto dalla richiesta, stante l'assenza nella Convenzione di scansioni procedurali del riconoscimento del credito d'imposta, rimesse interamente alla legislazione nazionale.*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 10, Legge 05/11/1990 num. 329

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14568 del 26/05/2021 (Rv. 661466 - 01)**

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** Relatore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.**

D. (PERRI NATALE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/07/2014

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Contenuto - Natura - Accordo di diritto pubblico - Conseguenze - Applicabilità delle norme del codice civile in tema di transazione - Esclusione - Soggezione alla disciplina ex d.lgs. n. 218 del 1997.

*In materia tributaria, l'accertamento con adesione, pur essendo il risultato di un accordo tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, costituisce una forma di esercizio del potere impositivo, non assimilabile, in quanto tale, ad un atto di diritto privato, sicché esso non ha natura di atto amministrativo unilaterale, né di contratto di transazione, stante la disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, ma configura un accordo di diritto pubblico, il quale, in ragione di ciò, non è soggetto alle disposizioni del codice civile in tema di transazione, ma alla speciale disciplina pubblicistica contenuta nel d.lgs. n. 218 del 1997, avente carattere cogente siccome afferente all'obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20577 del 2019 Rv. 654970 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14566 del 26/05/2021 (Rv. 661364 - 01)**

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** Relatore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 03/02/2014

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO  
Giudicato tra contribuente e agente della riscossione - Opponibilità all'ente creditore -  
Partecipazione al processo dell'Agenzia - Necessità - Esclusione - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO  
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN  
GENERE In genere.

*Nel processo tributario, il giudicato formatosi tra il contribuente e l'agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla "denunciatio litis" all'Agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall'agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l'opponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

*Massime precedenti Vedi:* N. 1748 del 1975 Rv. 375393 - 01, N. 23658 del 2008 Rv. 605030 - 01, N. 3328 del 1979 Rv. 399726 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14560 del 26/05/2021 (Rv. 661351 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.** *Relatore:*

**D'ANGIOLELLA ROSITA.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (LEONE SERENA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/03/2014

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE  
(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE  
Plusvalenze - Cessione di azienda - Dichiarazione secondo il principio di competenza - Incasso  
parziale del prezzo - Irrilevanza - Fondamento.

*In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda va dichiarata, inderogabilmente, nel periodo in cui si è formalmente realizzata, non rilevando l'incasso parziale del prezzo di vendita per effetto del fallimento della cessionaria, atteso che i due momenti integrano eventi (la realizzazione della plusvalenza nel modo suddetto e la successiva emersione di un componente negativo conseguente alla mancata corresponsione per intero del prezzo della cessione) fiscalmente autonomi, che vanno dichiarati - l'uno come guadagno, l'altro come perdita - nei distinti periodi in cui si verificano.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2555, DPR 22/12/1986 num. 817 art. 86

*Massime precedenti Conformi:* N. 24378 del 2016 Rv. 641731 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 25326 del 2010 Rv. 615369 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14567 del 26/05/2021 (Rv. 661352 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:*

**GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

E. (VACCARI GIOIA) contro B. (GRIO MAURIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/02/2014

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Parte rimasta contumace in primo grado - Produzione in appello dell'originale dell'atto impositivo notificato - Possibilità - Fondamento.

*Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

*Massime precedenti Conformi:* N. 12008 del 2011 Rv. 618258 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14570 del 26/05/2021 (Rv. 661523 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/02/2014

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Responsabilità dei soci ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 - Presupposti e caratteri.

*In materia tributaria, la responsabilità dei soci ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, è di tipo legale, in quanto prevista "ex lege", e insorge al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, ma secondo le norme di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., postulando l'esistenza e la definitività del debito tributario della società, la sussistenza di attività della liquidazione, la distrazione dei beni e l'assegnazione ovvero il percepimento di beni o somme di denaro in un determinato arco temporale, nonché l'infruttuosa riscossione della società. Essa inoltre è autonoma, sebbene dipendente dalla responsabilità degli amministratori e liquidatori ed è solidale ex art. 1294 c.c.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1176

*Massime precedenti Vedi:* N. 17020 del 2019 Rv. 654398 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14570 del 26/05/2021 (Rv. 661523 - 02)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/02/2014

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Redditi di impresa - Società di capitali

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

estinta - Pretesa dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei soci - Esigibilità - Presupposti - Avviso di liquidazione - Necessità - Contenuto - Ragioni.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di redditi di impresa, l'amministrazione finanziaria che intenda esigere dai soci i crediti vantati nei confronti di una società di capitali estinta, deve comunicare loro, mediante apposito avviso di liquidazione, le ragioni della pretesa vantata nei loro confronti e gli elementi comprovanti l'incasso di somme o l'attribuzione di beni della società, nonché i relativi valori dal momento che, a differenza di quanto avviene per le società di persone, nelle società di capitali i soci rispondono dei debiti sociali non in qualità di successori della società estinta, ma in virtù di un'obbligazione autonoma per ingiustificato arricchimento che, "ex lege", impone a costoro di restituire quanto percepito in violazione della regola di cui all'articolo 2491 c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2491, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 23916 del 2016 Rv. 641754 - 01, N. 27488 del 2016 Rv. 642527 - 01, N. 22014 del 2020 Rv. 659077 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 14213 del 25/05/2021** (Rv. **661422 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore:

**TRISCARI GIANCARLO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

M. (MEREU PAOLO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 13/11/2013

279433 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - MODALITA' Trasformazione rottami per conto terzi - Cessione di beni - Esclusione - Prestazione di servizi - "Reverse charge" - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

*In tema di IVA, la trasformazione di rottami per conto terzi non costituisce una cessione di beni ma una prestazione di servizi con conseguente inapplicabilità della disciplina del "reverse charge", atteso che l'art. 16, comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 parifica la prestazione di servizi alla cessione di beni per perequarne in via legislativa il trattamento Iva ai soli fini dell'aliquota, con la conseguenza che resta ferma la diversa disciplina propria di ciascuna operazione anche con riferimento, quindi, al "reverse charge".*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16 com. 3

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 14245 del 25/05/2021** (Rv. **661424 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **PEPE STEFANO**. Relatore: **PEPE STEFANO**.

A. (DI MAGGIO GENNARO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/02/2016

279522 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE Telefonia mobile - Tassa governativa - Gestore del

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

servizio - Sostituto d'imposta ex art. 64, d.P.R. n. 600 del 1973 - Esclusione - Utente - Soggetto passivo - Ragioni.

*In tema di tassa sulle concessioni governative relative alla stipula di contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile, soggetto passivo è unicamente l'utente del servizio, senza che il gestore del servizio possa essere considerato sostituto di imposta, essendo a costui attribuito il ruolo di mero incaricato della riscossione e del versamento della tassa e non essendovi nella normativa pertinente alcun riferimento al gestore quale sostituto d'imposta.*

*Riferimenti normativi:* DM Poste e telecomunicazioni 24/09/1991, DPR 26/10/1972 num. 600 art. 64, DPR 26/10/1972 num. 641 art. 21

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14240 del 25/05/2021 (Rv. 661423 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)**

**P. (RUSSO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 21/09/2012

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Convenzione italo-svizzera - Individuazione dello Stato soggetto attivo del rapporto impositivo - Criterio della residenza - Rilevanza - Prevalenza della norma pattizia su quella interna - Fondamento.

*In tema di doppia imposizione internazionale, ai fini dell'individuazione dello Stato soggetto attivo del rapporto impositivo, in relazione a redditi corrisposti al cittadino italiano residente in Svizzera, rileva il criterio della residenza ex art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera - ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 943 del 1978 - essendo la norma pattizia speciale rispetto alle corrispondenti norme nazionali, sulle quali quindi prevale, atteso che la potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali sanciti dall'art. 117, comma 1, Cost.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/1978 num. 943

*Massime precedenti Vedi:* N. 23984 del 2016 Rv. 641991 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 14212 del 25/05/2021 (Rv. 661465 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore: TRISCARI GIANCARLO.**

**A. (RADICE ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 20/06/2012

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Cessione immobili - Disciplina intertemporale tra d.l. n. 223 del 2006 e l. n. 248 del 2006 - Diritto di opzione per il regime ordinario - Termine di esercizio dell'opzione - Legge n. 296 del 2006 - Conseguenze - Termine per il pagamento dell'imposta - Regime ordinario - Esclusione - Ragioni.

*In tema di Iva, la cessione di immobili avvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006 (4 luglio 2006) e la legge di conversione n. 248 del 2006, è*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*soggetta sia al regime di esenzione, previsto dal cit. decreto, sia al regime ordinario, previsto dalla seconda. Poiché, nel sistema introdotto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) l'opzione per il regime ordinario può essere esercitata entro un termine ampio (nella dichiarazione annuale relativa all'Iva dovuta per l'anno 2006 e dunque entro il 30 settembre 2007), è l'esercizio di tale opzione che determina l'obbligo di versamento dell'imposta, non potendo questo essere configurato in relazione ad un momento antecedente, in cui l'opzione non è stata ancora esercitata.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 10, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 25 com. 8 lett. A, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., DPR 14/10/1999 num. 542 art. 6, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 lett. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 ter CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 292 CORTE COST.  
PENDENTE

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14150 del 24/05/2021 (Rv. 661464 - 01)**

**Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: NOVIK ADET TONI. Relatore: NOVIK ADET TONI.**

L. (NOCERINO RAIMONDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/12/2015

177309 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACCESSO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Dichiarazioni rese dal legale rappresentante di società in sede di verifica - Natura giuridica - Prova indiziaria - Esclusione - Prova diretta - Configurabilità - Conseguenze.

*Le dichiarazioni del legale rappresentante della società, rese in sede di verifica, possono essere apprezzate come una confessione stragiudiziale e pertanto costituire prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, non bisognevole, come tale, di ulteriori riscontri.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735

*Massime precedenti Conformi:* N. 28316 del 2005 Rv. 586225 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 14146 del 24/05/2021 (Rv. 661521 - 01)**

**Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)**

A. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 04/11/2011

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise - Carburante per imprese agro-meccaniche svolgenti lavori per imprese agricole - Agevolazioni - Condizioni - Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese - Necessità - Esclusione.

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*In tema di accise sul gasolio agricolo, per beneficiare delle relative agevolazioni non costituisce "requisito sostanziale", in mancanza di esplicita previsione, l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, dovendosi reputare sufficiente alla fruizione delle agevolazioni in parola la mera iscrizione nel Registro medesimo oltre alla registrazione all'Anagrafe delle aziende agricole.*

*Riferimenti normativi:* DPR 01/12/1999 num. 503 art. 5 com. 2, Decr. Minist. Finanze 11/12/2000 num. 375, Decr. Minist. min. EFI 14/12/2001 num. 454, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 CORTE COST.

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 14156 del 24/05/2021 (Rv. 661522 - 01)**

*Presidente:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **MAISANO GIULIO.** *Relatore:* **MAISANO GIULIO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K. (LA ROSA SALVATORE)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 19/07/2012*

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Contributi in conto esercizio - Sopravvenienze attive - Esercizio di competenza - Individuazione.

*In tema di reddito d'impresa, i contributi pubblici in conto esercizio, costituendo sopravvenienze attive, pur se potenzialmente revocabili, devono essere iscritti in bilancio in quanto, in applicazione del principio di competenza, concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirla.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 3 lett. B CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13948 del 2008 Rv. 603808 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 13845 del 20/05/2021 (Rv. 661232 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

*T. (RUSSO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 17/12/2013*

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Dividendi azionari versati da una società figlia italiana a società madre residente in Francia - Credito d'imposta di cui all'art. 10, comma 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia - Esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia n. 435 del 1990 - Cumulabilità - Ammissibilità - Condizioni.

*In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad una società madre residente in Francia, il credito d'imposta previsto dall'art. 10 comma 4, lett. b), della Convenzione contro le doppie imposizioni, firmata tra Italia e Francia il 5.10.1989 e ratificata dalla Repubblica Italiana con l. n. 20 del 1992, non è escluso dal riconoscimento dell'esenzione dalla ritenuta prevista dalla Direttiva madre-figlia n. 453 del 1990 (attuata con il d.lgs. n. 136 del 1993), atteso che secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*(causa C-389/18, del 19 dicembre 2019, Brussels Securities), questo secondo beneficio non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica né di violazione del principio di neutralità fiscale. Peraltro, ai fini del corretto coordinamento dei due meccanismi di tutela dagli effetti distorsivi della doppia imposizione (esenzione e credito d'imposta), la necessaria verifica in concreto della eliminazione effettiva di detto rischio in danno della società madre francese - a tutela da trattamenti fiscali deteriori rispetto alla disciplina applicabile ad una società madre sedente in Italia - deve essere compiuta mediante l'accertamento che il dividendo distribuito dalla società figlia italiana sia compreso, una volta assegnato alla società madre francese, nel coacervo dei redditi imponibili in quello Stato, senza che rilevi se nel concreto quel reddito sia ivi assoggettabile ad aliquota pari, inferiore o superiore a quella altrimenti applicabile in Italia, riconducendosi la disciplina nel principio di neutralità ed efficienza fiscale internazionale.*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1992 num. 20, Decreto Legisl. 06/03/1996 num. 136

Massime precedenti Vedi: N. 26307 del 2020 Rv. 659939 - 01, N. 2313 del 2020 Rv. 656781 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 13850 del 20/05/2021 (Rv. 661262 - 01)**

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **GUIDA RICCARDO.** Relatore: **GUIDA RICCARDO.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (SALVARANI NICOLA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/09/2017

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE "Transfer pricing" - Finanziamento infragruppo erogato da società controllante italiana a società "veicolo" estera - Riparto e contenuto dell'onere probatorio delle parti.

*In tema di "trasfer pricing" internazionale ed in applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova, in caso di finanziamento infragruppo, erogato dalla società controllante italiana a una società veicolo estera, l'amministrazione finanziaria deve fornire la prova della transazione ad un tasso di interesse apparentemente inferiore a quello "normale", quale presupposto della ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, in tutto o in parte non corrisposti, quantificati in base al tasso di interesse di mercato (osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogabili a soggetti aventi il medesimo "credit rating" dell'impresa debitrice associata), la cui determinazione è "quaestio facti" demandata al giudice di merito; dopodiché spetta alla società contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l'aderenza del tasso di interesse applicato ai tassi di mercato, nel senso che identica transazione tra imprese indipendenti operanti nel libero mercato sarebbe avvenuta alle stesse condizioni finanziarie, oppure dimostrare che il finanziamento gratuito è dipeso da "ragioni commerciali" interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 18392 del 2015 Rv. 636455 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 13843 del 20/05/2021** (Rv. **661231 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE.** Relatore:  
**NICASTRO GIUSEPPE.**

D. (BROMURI MICHELE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 17/01/2014

178406 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO Art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973 - Elezione del domicilio fiscale - Obbligo del contribuente - Sussistenza - Corrispondente obbligo dell'Amministrazione di controllo dell'esattezza del domicilio eletto - Esclusione - Conseguenze.

*In tema di accertamento, ai sensi dell'art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto, sicché in caso di originaria difformità - non importa se per errore o per malizia - tra residenza anagrafica e domicilio indicato in dichiarazione dei redditi, la notificazione dell'avviso di accertamento perfezionata presso quest'ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) deve ritenersi valida.*

Riferimenti normativi: DPR 23/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., DPR 23/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25680 del 2016 Rv. 641942 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26715 del 2013 Rv. 628933 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 13571 del 19/05/2021** (Rv. **661309 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** Relatore:  
**FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

F. (LAMICELA GIUSEPPA MARIA TERESA (GIUSI)) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/11/2012

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018904/2018 64977201

Massime precedenti Conformi: N. 18904 del 2018 Rv. 649772 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 13565 del 19/05/2021** (Rv. **661308 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **ARMONE GIOVANNI MARIA.** Relatore:  
**ARMONE GIOVANNI MARIA.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Diff.)

M. (PICONE GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/03/2012

159410 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI Credito dell'Amministrazione finanziaria - Responsabilità diretta del socio accomandante - Esclusione - Limiti - Fondamento

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

279488 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE In genere.

*In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRPEF) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2314, Cod. Civ. art. 2320, Cod. Civ. art. 2324

Massime precedenti Vedi: N. 1592 del 2001 Rv. 543648 - 01, N. 8782 del 2009 Rv. 607835 - 01, N. 13805 del 2016 Rv. 640167 - 01, N. 5428 del 2019 Rv. 652892 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 13572 del 19/05/2021** (Rv. **661310 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**.

F. (LAMICELA GIUSEPPA MARIA TERESA (GIUSI)) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/10/2013

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Redditi di impresa - Costi per servizi resi da società capogruppo ad affiliate - Deducibilità - Effettività della utilità - Oggetto della prova - Rilevanza del contegno successivo delle parti - Esclusione - Specificità delle clausole contrattuali - Necessità.

*In tema di redditi di impresa, i costi relativi ai servizi resi dalla società capogruppo alle società affiliate sono da queste deducibili soltanto quando da essi sia stata tratta un'effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata con rigorosi criteri di allegazione, attendibilità e prova, senza che possano a tal fine dilatarsi le clausole generali inserite nei relativi contratti attraverso il ricorso al contegno delle parti successivo alla stipula, giacché, in tal caso, si consentirebbe alle stesse di rendere deducibile ogni spesa, mentre spetta al contribuente indicare in contratto i singoli beni o servizi forniti al fine di valutarne la sinallagmaticità con la controprestazione e la coerenza con lo stesso contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 8001 del 2021 Rv. 660780 - 01, N. 23164 del 2017 Rv. 645653 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 13571 del 19/05/2021** (Rv. **661309 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**.

F. (LAMICELA GIUSEPPA MARIA TERESA (GIUSI)) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/11/2012

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Operazioni con società estere infra-gruppo "transfer pricing" - Disciplina di cui all'art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986 - Finalità - Valutazione in base al "valore normale" - Onere della prova - Distribuzione e contenuto.

*In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del "transfer pricing", cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell'amministrazione, la funzione elusiva, bensì la sola esistenza di "transazioni" tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente, in virtù del principio di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. e in tema di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali "transazioni" sono intervenute per valori di mercato da considerare normali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto, tali essendo i prezzi di beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo più prossimi e con riferimento, in quanto possibile, a listini e tariffe d'uso, non escludendosi dunque l'utilizzabilità di altri mezzi di prova.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 10742 del 2013 Rv. 626523 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18392 del 2015 Rv. 636455 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 13038 del 14/05/2021 (Rv. 661261 - 01)**

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** Relatore:

**GIUDICEPIETRO ANDREINA.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (VETRO' FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 04/11/2013

091001 GIUOCO E SCOMMESSA - IN GENERE (CASE DA GIOCO) Vincite di giochi o scommesse - Ricavi del gioco d'azzardo - Vincita in casa da gioco situata in altro Stato membro dell'UE - Assoggettabilità a tassazione ex artt. 67 e 69 d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Fondamento - Disparità di trattamento rispetto alla casa da gioco sita nel territorio nazionale.

178418 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - PREMI E VINCITE In genere.

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE In genere.

*In tema di imposte sui redditi, le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati dell'UE non possono essere assoggettate a tassazione come redditi diversi ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. d) e 69, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione "ratione temporis" vigente), dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria, rispetto redditi simili provenienti da case da gioco situate nel territorio nazionale, della libera prestazione dei servizi, quale garantita dall'art. 56 TFUE, nei confronti non soltanto dei prestatori, ma anche dei destinatari di tali servizi, giustificandosi un diverso trattamento solo in presenza di*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*comprovati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica di cui all'art. 52 TFUE.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. D, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 69 com. 1, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 6 com. 1, Tratt. Internaz. 26/12/2012 art. 56, Tratt. Internaz. 26/12/2012 art. 52

*Massime precedenti Vedi:* N. 16504 del 2006 Rv. 592080 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 12853 del 13/05/2021 (Rv. 661230 - 02)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)**

H. (LUPI RAFFAELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/05/2014

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 sostituito dall'art. 10 bis, l. n. 212 del 2000 - Operazioni tra società appartenenti a stesso gruppo o riferite a stessi soggetti - Acquisti e cessioni delle partecipazioni - Carattere elusivo - Individuazione - Fondamento.

*In tema di elusione fiscale, hanno carattere elusivo e integrano l'abuso del diritto quelle operazioni finanziarie tra società appartenenti al medesimo gruppo (nazionale o sovranazionale) o, comunque, che fanno riferimento ai medesimi soggetti (persone fisiche o società) - come la cessione di partecipazioni in rapida sequenza cronologica (iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie o tra l'attivo circolante) - compiute con esclusiva finalità di elusione di imposta, al fine di ridurre il reddito imponibile - in ipotesi mediante la compensazione della minusvalenza generata dalla cessione "frettolosa" di una partecipazione, il cui valore non abbia subito una perdita durevole, con la plusvalenza generata da altra analoga operazione - con l'obiettivo di realizzare un risultato fiscalmente vantaggioso per l'impresa senza che concorrano altre valide, non marginali, ragioni extrafiscali.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 869 del 2019 Rv. 652191 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 12853 del 13/05/2021 (Rv. 661230 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)**

H. (LUPI RAFFAELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/05/2014

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 sostituito dall'art. 10 bis, l. n. 212 del 2000 - Avviso di accertamento - Motivazione - Contenuto.

*In materia di elusione fiscale e di abuso del diritto, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell'attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in punto di "an" e di "quantum debeatur", mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti e, inoltre, non sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, come ad esempio le operazioni, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono alla finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 12823 del 13/05/2021 (Rv. 661229 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (COLUMBA DOMENICO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 22/01/2013

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Conferimento di azienda - Diritto di opzione del regime di determinazione dell'imposta ex art. 176 d.P.R. n. 917 del 1986 - Modalità di esercizio ex art. 1 del d.P.R. n. 442 del 1992 - Comportamenti concludenti del contribuente - Sufficienza - Applicabilità anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del cit. d.P.R. - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di redditi di impresa, il conferimento di azienda consente alla società conferitaria, ai sensi dell'art. 176 d.P.R. n. 917 del 1986, nella versione antecedente alla novella ex l. n. 244 del 2007, vigente "ratione temporis", di scegliere per il regime di tassazione ordinario, in luogo di quello di neutralità fiscale e di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, attraverso l'esercizio del diritto di opzione che - in virtù degli artt. 1 e 2, comma 3, d.P.R. n. 442 del 1997, costituenti regola generale in materia di opzione e revoca di regimi di determinazione dell'imposta e contabili - può desumersi anche dai comportamenti concludenti del contribuente riferibili, ex art. 4 della l. n. 342 del 2000, anche a rapporti antecedenti alla data di entrata in vigore di tale ultimo d.P.R..(Nella specie, la S.C. ha ritenuto la sussistenza di tali comportamenti nell'indicazione da parte del contribuente in contabilità delle plusvalenze delle quote di ammortamento come derivanti dai maggiori valori delle immobilizzazioni determinati nella perizia di stima ex art. 2465 c.c.).*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 1 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 1 lett. B, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176 com. 2, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 2 com. 3, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 4 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2465

*Massime precedenti Vedi:* N. 24944 del 2011 Rv. 620613 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12852 del 13/05/2021** (Rv. **661172 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **FASANO ANNA MARIA**. Relatore: **FASANO ANNA MARIA**.

S. (FRANSONI GUGLIELMO) contro C. (ATTANASIO ANNA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 28/03/2018

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ICI - Terreni edificabili destinati ad uso agricolo - Riduzione della base imponibile - Presupposti - Coltivatore diretto - Imprenditore agricolo professionale - Differenze.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

*In tema di ICI, ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992 per i terreni edificabili posseduti e condotti per l'esercizio di attività agricola da parte di imprenditore agricolo professionale (IAP) riconosciuto dalla regione di residenza, quest'ultimo non è tenuto a provvedere direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo ed all'allevamento e al governo del bestiame - come chi riveste la qualifica di coltivatore diretto - ma è sufficiente che lo stesso "conduca" il fondo agricolo anche a mezzo di maestranze, con modalità direzionali e organizzative dell'attività agricola e di allevamento del bestiame.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 CORTE COST., Legge 02/06/1961 num. 454 art. 48, Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1257 art. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 3100 del 2021 Rv. 660643 - 01, N. 13745 del 2017 Rv. 644361 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12844 del 13/05/2021** (Rv. **661350 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **PEPE STEFANO**. Relatore: **PEPE STEFANO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Parz. Diff.)

E. (PIANTANIDA SILVIO) contro A. (ABATE DIEGO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/02/2015

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Fascicolo di ufficio della fase di merito - Richiesta di trasmissione - Mancato deposito insieme al ricorso - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento.

*Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., deposita il ricorso e formuli l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice "a quo", la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzo della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito «insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 195 del 2016 Rv. 638424 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12822 del 13/05/2021** (Rv. **661260 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (PIMPINI ANTONIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 19/05/2015

279494 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI Cessione intracomunitaria - Omessa o errata comunicazione del codice identificativo di un tributo - Violazione meramente formale - Condizioni - Conseguenze.

*In tema di cessioni intracomunitarie, l'omessa o errata comunicazione da parte del soggetto passivo del codice identificativo del tributo costituisce una violazione meramente formale, che non incide sul regime di esenzione previsto per gli scambi tra operatori comunitari, sempre che la ricorrenza, in capo al destinatario, della qualità di soggetto d'imposta nello Stato d'appartenenza, secondo il principio di tassazione del luogo di destinazione dei beni, non sia contestata e non sussistano seri indizi che lascino supporre l'esistenza di una frode.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25651 del 2018 Rv. 650719 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12813 del 13/05/2021** (Rv. **661171 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **VECCHIO MASSIMO**. Relatore: **VECCHIO MASSIMO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 02/02/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici cd. prima casa - Rivendita primo immobile - Acquisto entro l'anno di nuovo di immobile destinato ad abitazione principale - Scrittura privata registrata - Sufficienza - Trascrizione - Necessità - Esclusione - Decadenza dall'agevolazione - Esclusione.

187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE In genere.

*In tema di benefici cd. "prima casa", in caso di rivendita dell'immobile acquistato con tariffe agevolate, la tempestiva registrazione della scrittura privata di compravendita - entro l'anno dall'alienazione del primo - di altro immobile da destinare ad abitazione principale conferisce certezza alla data di acquisto della nuova proprietà e, dunque, del suo trasferimento, senza che sia richiesta la formalità della trascrizione nei registri immobiliari affinché il contribuente non incorra nella decadenza comminata alla nota II-bis dall'art. 1, comma 4, della Tariffa, parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Vedi: N. 5353 del 2020 Rv. 657360 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12852 del 13/05/2021** (Rv. **661172 - 02**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **FASANO ANNA MARIA**. Relatore: **FASANO ANNA MARIA**.

S. (FRANSONI GUGLIELMO) contro C. (ATTANASIO ANNA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 28/03/2018

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ICI - Terreni edificabili destinati ad uso agricolo - Riduzione della base imponibile - Presupposti - Imprenditore agricolo professionale (IAP) - Terreni ubicati in Regione diversa da quella che ha riconosciuto la qualifica di IAP - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

*In tema di ICI, va esclusa l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992 per i terreni edificabili posseduti e condotti per l'esercizio di attività agricola da parte di imprenditore agricolo professionale, laddove i fondi siano ubicati in Regione diversa da quella che ha attribuito la qualifica di IAP, in quanto tale attribuzione tiene conto delle caratteristiche del singolo terreno regionale ai fini agricoli e, dunque, non può valere in modo generalizzato per l'intero territorio nazionale tenuto conto, altresì, che si è in presenza di norma di stretta interpretazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135, Preleggi art. 14, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1257 art. 5, Legge 02/06/1961 num. 454 art. 48

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 12502 del 12/05/2021** (Rv. **661170 - 02**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**.

Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

C. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/12/2013

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Cessioni di fabbricati - Rettifica della detrazione - Deroga - Applicabilità - Acquisto effettuato prima del 4 luglio nel 2006.

*In tema di IVA applicabile alla cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricati, la deroga alla rettifica della detrazione ex art. 19-bis.2 d.P.R. n. 633 del 1972 prevista dall'art. 35, comma 9, d.l. n. 223 del 2006 per gli immobili diversi da quelli strumentali che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si applica a favore delle imprese che svolgono, in via prevalente od esclusiva, attività di compravendita immobiliare, per gli acquisti effettuati anteriormente al 4 luglio 2006.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2145 del 2020 Rv. 656788 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12474 del 12/05/2021** (Rv. **661169 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

R. (ZANON EZIO) contro A. (DI PIERRO NICOLA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/01/2015

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Rifiuti urbani - Spazzamento delle strade e svuotamento cestini - Sussistenza - Fondamento - Tariffa ridotta - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

*I rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti rientrano nella categoria dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dagli artt. 183 e 184 d.lgs. n. 152 del 2006 e, in relazione al tributo speciale dovuto alle Regioni per il deposito in discarica ex art. 3, commi 24-41, l. n. 549 del 1995, possono essere soggetti a tariffa di smaltimento ridotta se si raggiungono i volumi di raccolta differenziata previsti dalla legge vigente "ratione temporis". (In motivazione, la S.C. ha riconosciuto natura innovativa - e non interpretativa - alla norma introdotta dall'art. 44 l.r. Veneto n. 3 del 2013, secondo cui "ai soli fini dell'applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento", con conseguente inapplicabilità a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore).*

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 05/04/2013 num. 3 art. 44 com. 2, Legge Reg. Veneto 21/01/2000 num. 3 art. 39 com. 4, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 12502 del 12/05/2021** (Rv. **661170 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.**

Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Diff.)

C. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/12/2013

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002145/2020 65678801

Massime precedenti Conformi: N. 2145 del 2020 Rv. 656788 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 12372 del 11/05/2021** (Rv. **661196 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.**

Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. BASILE TOMMASO.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (MARINI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/02/2013

177052 TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE Principio del legittimo affidamento - Fondamento - Tutela - Valutazione in concreto - Necessità.

*In tema di legittimo affidamento del contribuente, di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. La relativa tutela – pur tipizzata in talune ricorrenti ipotesi (come l'art. 10, comma 2, l.n. 212 cit.) – non è ancorata a schemi precostituiti ed al modello formale della validità/invalidità dell'atto, ma richiede una valutazione in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

*Massime precedenti Vedi:* N. 537 del 2015 Rv. 634360 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 12372 del 11/05/2021 (Rv. 661196 - 02)**

*Presidente:* **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.**

*Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (MARINI GIUSEPPE)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/02/2013*

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Accettazione da parte del contribuente della proposta - Emissione di avvisi di accertamento relativi all'originaria pretesa - Violazione del principio di collaborazione e buona fede - Sussistenza.

*In tema di accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997, è lesiva del principio di collaborazione e buona fede la condotta dell'Ufficio che, dopo aver emesso, in base alla proposta accettata dal contribuente, gli atti di accertamento con adesione per alcune annualità di imposta, proceda, repentinamente, senza motivazione e nonostante il tempestivo e regolare adempimento degli atti già emanati, all'emissione per le restanti annualità, pure oggetto della proposta, di avviso di accertamento per l'originaria pretesa, sicché, in relazione al legittimo affidamento sulla regolare definizione della procedura di accertamento con adesione, è inesigibile la maggiore pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 12385 del 11/05/2021 (Rv. 661202 - 01)**

*Presidente:* **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ANTEZZA FABIO.** *Relatore:* **ANTEZZA FABIO.**

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K. (SALVATICO ENRICO)*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/07/2015*

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 002139/2020 65681801*

*Massime precedenti Conformi:* N. 2139 del 2020 Rv. 656818 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12389 del 11/05/2021** (Rv. **661203 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **ARMONE GIOVANNI MARIA**. Relatore: **ARMONE GIOVANNI MARIA**.

I. (CATURANO VINCENZO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/02/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Dichiarazione integrativa - Ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1-ter, d.lgs. n. 472 del 1997 - Termine - Attività di liquidazione e accertamento - Rilevanza.

*In tema di imposte sui redditi, l'art. 13, comma 1-ter, d.lgs. n. 472 del 1997, introdotto dall'art. 1, comma 637, della l. n. 190 del 2014, nell'introdurre una deroga alla preclusione per il ravvedimento operoso di cui al precedente comma 1 per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, fa salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, in tal modo lasciando intendere che, anche per tali tributi, il ravvedimento operoso veicolato dalla dichiarazione integrativa, mentre non incontra la preclusione della semplice constatazione della violazione o degli accessi, continua a incontrare la preclusione delle attività di liquidazione e accertamento e dunque, "a fortiori", della iscrizione a ruolo.*

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 com. 1, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 637 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14999 del 2015 Rv. 636123 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12383 del 11/05/2021** (Rv. **661201 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **ANTEZZA FABIO**. Relatore: **ANTEZZA FABIO**.

A. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/11/2013

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo tributario - Poteri istruttori del giudice - Atto impositivo - Processo verbale di constatazione - Allegazione - Mero richiamo - Differenze - Rilevanza.

177347 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI In genere.

*Nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti, di talché nel caso in cui il PVC è allegato all'atto impositivo ma non è prodotto in giudizio, il giudice può disporre l'acquisizione (anche ex art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. n. 546 del 1992, senza che ciò implichi esercizio dei poteri di integrazione probatoria ex art 7, comma 1, del medesimo decreto), trattandosi di attività preordinata alla completezza del*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*provvedimento impositivo già in atti, funzionale all'integrazione del contraddittorio su di esso; nel caso, invece, in cui l'atto impositivo trascrive parti del PVC o si limita a richiamarlo, il giudice di merito, con onere di motivazione sul punto, dovrà verificare se tali circostanze integrano, eventualmente anche con agli altri elementi acquisiti al giudizio, indizi che non consentono di condurre ad una decisione ragionata e, dunque, impongano l'esercizio del potere di integrazione probatoria ex art 7 cit.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis com. 5 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 16476 del 2020 Rv. 658436 - 01, N. 16171 del 2018 Rv. 649371 - 01, N. 4762 del 2020 Rv. 657308 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 12261 del 10/05/2021 (Rv. 661199 - 01)**

*Presidente:* **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *Relatore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (CROCE ROBERTO)*  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/05/2012

279495 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA - Servizi per "Stands" espositivi - Locazione sul territorio nazionale a favore di soggetto ivi non residente - Territorialità dell'imposta - Individuazione - Sentenza della Corte di Giustizia CE 27 ottobre 2011 in causa C 530/09 - Criteri.

*In tema di IVA, alla luce della decisione della Corte di Giustizia CE 27 ottobre 2011 in causa C 530/09, ai fini della territorialità dell'imposta relativa alla messa a disposizione di "stands" espositivi sul territorio nazionale a favore di soggetto passivo ivi non residente deve aversi riguardo al loro specifico impiego: se lo "stand" è concepito o utilizzato per esporre i prodotti per fini pubblicitari al di fuori di una fiera o di manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, si seguono le regole relative alla pubblicità, quindi, "ratione temporis", la regola di cui all'art. 7, comma 4, lett. d) del d.P.R. n. 633 del 1972 (residenza del committente soggetto passivo di imposta, con in più il criterio dell'utilizzo); se lo "stand" è messo a disposizione per una determinata fiera o esposizione, segue la regola della manifestazione e, quindi, la tassazione nel Paese ove questa si svolge, ai sensi dell'art.7, comma 4, lett. b) cit.; se, infine, lo "stand" è utilizzato in occasione di più fiere o esposizioni che si sono svolte in Stati membri diversi, si segue la regola del luogo di utilizzo.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4 lett. B, Decreto Legisl. 11/02/2011 num. 18, Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4 lett. D

*Massime precedenti Vedi:* N. 22956 del 2018 Rv. 650395 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 12278 del 10/05/2021 (Rv. 661200 - 01)**

*Presidente:* **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.*  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/12/2015

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - Vani catastali - Rideterminazione del numero - Motivazione - Contenuto.

*In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701

*Massime precedenti Difformi:* N. 3104 del 2021 Rv. 660644 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 31809 del 2018 Rv. 652165 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 11969 del 06/05/2021 (Rv. 661349 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.**

**Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (LATTANZI SANDRO)**

**Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/02/2012**

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE C.T.U. - Natura di mezzo istruttorio - Disponibilità delle parti - Esclusione - Formulazione di motivi aggiunti - Ammissibilità - Esclusione.

*La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio, sottratto alla disponibilità delle parti e mirato a fornire un ausilio alla valutazione del giudice in caso di questioni di particolare complessità tecnica, come tale essa è ancorata alle allegazioni e alle produzioni effettuate dalle parti medesime in ossequio al principio dispositivo e al regime delle preclusioni processuali, sicché non può costituire il presupposto per formulare nuove domande, introdurre nuove eccezioni o prospettare motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021 (Rv. 661257 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (DEL FEDERICO LORENZO)**

**Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 23/07/2013**

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Parere del c.t.u. - Condivisione da parte del giudice - Obbligo di motivazione - Insussistenza - Fondamento - Critiche specifiche avanzate dai consulenti di parte e dai difensori - Motivazione dell'adesione al parere - Necessità.

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

*Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15147 del 2018 Rv. 649560 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 11927 del 06/05/2021 (Rv. 661259 - 01)**

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (CARINCI LUCIANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 20/09/2013

279443 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE Regime dell'inversione contabile ("reverse charge") - Cessioni di materiali d'oro e di prodotti semilavorati - Applicabilità - Condizioni.

*In tema di IVA, Il regime dell'inversione contabile previsto dall'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, pone in capo al cessionario, anziché al cedente, l'obbligo di assolvere l'imposta, trova fondamento, secondo la disciplina unionale cui quella interna è conformata, nell'esigenza di prevenire il rischio di frodi fiscali, che è tanto maggiore quanto più elevato è il tenore dell'oro che forma oggetto della fornitura; pertanto, ai fini dell'applicabilità del predetto regime, in luogo di quello diverso del margine concernente il commercio degli oggetti di occasione, è sufficiente che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo, che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 5 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11925 del 06/05/2021** (Rv. **661258 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **PAOLITTO LIBERATO**. Relatore: **PAOLITTO LIBERATO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 02/01/2018

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI  
Imposta di registro - Concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore - Provvedimento di omologazione - Registrazione - Imposta in misura proporzionale - Applicabilità - Base imponibile - Individuazione.

*In tema d'imposta di registro, al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere applicato il criterio di tassazione correlato all'art.8, lett. a), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, con commisurazione dell'imposta in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti e con esclusione, dalla base imponibile, del contestuale accollo dei debiti collegato a detta cessione dei beni fallimentari.*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21, Legge Falliment. art. 129

Massime precedenti Vedi: N. 3286 del 2018 Rv. 647115 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11690 del 05/05/2021** (Rv. **661342 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**. Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TESAURO FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 02/10/2012

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030138/2019 65592501

Massime precedenti Conformi: N. 30138 del 2019 Rv. 655925 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11701 del 05/05/2021** (Rv. **661520 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (MILETO SALVATORE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/05/2012

177495 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - COOPERATIVE AGRICOLE E DELLA PICCOLA PESCA Società cooperative - Esenzione ex art. 10 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Valorizzazione conferimenti soci - Contributi in conto esercizio ed in conto impianto - Rilevanza - Oneri e proventi straordinari - Irrilevanza - Fondamento.

*In tema di agevolazioni tributarie a favore delle società cooperative, ai fini della valorizzazione dei conferimenti dei soci assumono rilievo i contributi in conto esercizio, ex art. 53, lett. f), T.U.I.R. "ratione temporis" vigente (ora art. 85, comma 1, lett. h), e quelli in conto impianto, di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), T.U.I.R. "ratione temporis" vigente (ora art. 88, comma 3, lett.*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

b), trattandosi di importi che rappresentano, quale integrazione dei ricavi o ricavi anticipati, una vera e propria componente del prezzo della fornitura che sarà posta in essere, con la conseguenza che hanno una relazione diretta con lo scopo mutualistico; non rilevano, invece, gli "oneri e proventi straordinari", già previsti dall'art. 2425, lett. e), c.c., "ratione temporis" vigente e soppresso dal d.lgs. n. 139 del 2015, essendo costi e ricavi non riferibili all'attività ordinaria o alle operazioni svolte abitualmente dall'impresa, come tali estranei allo scambio mutualistico tra soci e società.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 139, DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 10, Cod. Civ. art. 2425

Massime precedenti Vedi: N. 26152 del 2013 Rv. 628610 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11696 del 05/05/2021** (Rv. **661519 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**.

D. (VERMIGLIO PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 02/04/2012

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamenti bancari - Presunzione ex art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 - Onere della prova gravante sul contribuente - Motivazione del giudice di merito - Contenuto - Impugnazione di tale motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo vigente "ratione temporis" - Ammissibilità.

*In tema di IVA e di accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione posta dall'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, ed il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione. La mancanza di tale verifica può essere censurata, in sede di legittimità, per omessa od insufficiente motivazione, in base al disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26802 del 2020 Rv. 659559 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11688 del 05/05/2021** (Rv. **661341 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **ANTEZZA FABIO**. Relatore: **ANTEZZA FABIO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

H. (ANNECCHINO MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/06/2017

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026353/2019 65555401

Massime precedenti Conformi: N. 26353 del 2019 Rv. 655554 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11685 del 05/05/2021** (Rv. **661348 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **CASTORINA ROSARIA MARIA.**

Relatore: **CASTORINA ROSARIA MARIA. P.M. BASILE TOMMASO.** (Diff.)

C. (SPALTRO GERARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/07/2012

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Verifica fiscale - Termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 - Ragioni di urgenza - Imminente scadenza del termine - Sufficienza - Esclusione - Ambito applicativo - Accertamenti mediante accesso, ispezione o verifica - Previsione di nullità dell'atto impositivo in caso di violazione del termine - Conseguenze - Prova di resistenza - Esclusione.

*In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, l. n. 212 del 2000, debbono consistere in elementi di fatto che esulino dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescano dalla sua diretta conoscibilità, sicché non possono in alcun modo consistere nella imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa. Peraltro, detto obbligo, imposto per gli accertamenti eseguiti mediante accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, comporta che il legislatore, nel comminare la nullità dell'atto impositivo in caso di sua violazione, ha operato una valutazione "ex ante" del rispetto del contraddittorio, che assorbe a monte "la prova di resistenza", ciò che giustifica la mancata distinzione, nella norma, tra tributi armonizzati e non, scattando detta prova quando la normativa interna non sanziona tale violazione con questa forma di invalidità.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8749 del 2018 Rv. 647732 - 01, N. 701 del 2019 Rv. 652456 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11589 del 04/05/2021** (Rv. **661338 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

A. (CURCIULLO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 29/01/2013

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012094/2019 65385201

Massime precedenti Conformi: N. 12094 del 2019 Rv. 653852 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11614 del 04/05/2021** (Rv. **661346 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

B. (CERIANA ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/05/2015

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 1, commi 280-283, l. n. 296 del 2006 - Possibilità di compensazione - Sussistenza - Mancata indicazione nel modello F24 - Rilevanza ai fini della data della sua fruizione - Esclusione - Ragioni.

*In tema di agevolazioni tributarie, il credito di imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo dall'art. 1, commi 280-283, l. n. 296 del 2006 è validamente utilizzato al momento in cui viene compensato, anche parzialmente, con gli importi dovuti a titolo di imposte dirette, quand'anche lo scomputo della somma in compensazione non sia per errore indicato nel modello F24, sicché la presentazione, nell'anno successivo, di un modello F24 a saldo zero, in quanto volta a sanare una mera irregolarità formale, non immuta la data della fruizione di tale credito.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 280 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 281 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 282 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 283 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 29 com. 2 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5733 del 2018 Rv. 647279 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11589 del 04/05/2021** (Rv. **661338 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (CURCIULLO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 29/01/2013

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Art. 9 della l. n. 289 del 2002 - Omessa presentazione da parte del contribuente delle dichiarazioni IVA negli esercizi d'imposta coinvolti dal condono - Definizione agevolata dell'imposta - Disapplicazione di tale norma - Fondamento - Contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C 132/06 della Corte di Giustizia - Effetto.

*In tema di condono fiscale, va disapplicato - perché in contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06 della Corte di Giustizia, avuto riguardo agli artt. 2 e 22 della cd. Sesta Direttiva IVA e 10 Trattato CE - l'art. 9 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui consente al contribuente, che abbia omesso di presentare le dichiarazioni IVA negli esercizi d'imposta coinvolti dal condono, di fruire per questa imposta della definizione agevolata con conseguente riespansione dei poteri di accertamento dell'Ufficio.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388

Massime precedenti Vedi: N. 2915 del 2013 Rv. 625270 - 01

**Sez. 5 - , Sentenza n. 11591 del 04/05/2021 (Rv. 661344 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 08/05/2012

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI Attività di spettacolo - Regime speciale semplificato ex art. 76, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972 - Rettifica della detrazione ex art. 19 bis 2, comma 2 - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

*In tema di IVA, alle attività di spettacolo ed intrattenimento si applica il regime semplificato di cui all'art. 76, comma 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza che possa rettificarsi la detrazione in caso di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ex art. 19 bis 2, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, atteso che l'art. 76 citato prevede già "a monte" un peculiare regime semplificato di detrazione.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 76 com. 6, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis com. 2 CORTE COST.

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 11620 del 04/05/2021 (Rv. 661347 - 01)**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (CERUTTI EUGENIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 16/04/2013

178514 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI Residenza fiscale di persona fisica iscritta all'A.I.R.E. - Accertamento del mantenimento del domicilio fiscale in Italia riconoscibile ai terzi - Necessità - Contenuto.

*L'accertamento della residenza fiscale in Italia di persona fisica iscritta all'A.I.R.E. impone di verificare se essa abbia fissato o mantenuto il proprio domicilio in Italia e questo sia riconoscibile ai terzi, domicilio che, secondo la disciplina del codice civile, è da intendersi come stabile fissazione nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo di imposta, del luogo della gestione dei propri interessi ed affari.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2, Cod. Civ. art. 43, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 961 del 2015 Rv. 634470 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11604 del 04/05/2021** (Rv. **661339 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

E. (SAMMARCO PIEREMILIO) contro Z. (CUPPONE MICHELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 15/04/2016

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Termini processuali - Nozione - Termine dilatorio ex art. 50, d.P.R. 602 del 1973 - Natura - Sospensione feriale - Esclusione - Fondamento.

*Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, la nozione di "termine processuale" non può ritenersi limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche a termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela dei diritto che si assume lesa. Sicché non è soggetto alla sospensione feriale il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 50, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 per procedere ad esecuzione forzata da parte del concessionario, poiché non costituisce termine processuale, non incidendo sul diritto ad agire, anche in considerazione dell'alternatività dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione ordinaria e del fatto che l'iscrizione si colloca tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 442 del 2016 Rv. 638255 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11596 del 04/05/2021** (Rv. **661345 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.

T. (D'ANDRIA CATALDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 13/12/2012

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Costi deducibili - Imputazione - Principio di competenza - Deroghe - Indeterminabilità del costo - Configurabilità - Ritardo nell'emissione della fattura - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

*L'indeterminabilità delle componenti negative del reddito d'impresa che, ai sensi dell'art. 75, comma primo, d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 344 del 2003), consente al contribuente di derogare al generale principio per cui le suddette componenti vanno imputate all'esercizio di competenza, sussiste non già per il solo fatto che il creditore del contribuente non abbia quantificato la propria pretesa ovvero non abbia emesso la fattura per le prestazioni erogate, ma solo quando tale quantificazione sia stata impedita da circostanze obiettive, la cui indicazione è posta a carico del contribuente al quale incombe l'onere di fornire la prova della certezza e determinabilità delle componenti negative del reddito.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344

Massime precedenti Conformi: N. 16819 del 2007 Rv. 601019 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11610 del 04/05/2021** (Rv. **661340 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **D'ANGIOLELLA ROSITA.** Relatore: **D'ANGIOLELLA ROSITA.**

F. (AMATO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 01/07/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Obbligo di motivazione ex art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 - Provvedimento separato rispetto all'atto impositivo - Necessità - Sussistenza - Irrogazione contestuale all'atto impositivo - Esclusione - Fondamento.

*In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto "per relationem" se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 16484 del 2016 Rv. 640980 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 14318 del 25/05/2021** (Rv. **661575 - 01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE.** Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ABBATTISTA ANGELO MICHELE)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 12/04/2019

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Registro - Atto notarile di rettifica catastale - Natura intrinseca ex art. 20 d.P.R. 131 del 1986 - Efficacia ricognitiva - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di registro, l'atto notarile di rettifica ex art. 59 bis, legge n. 89 del 1913, allorché si limiti a correggere errori o omissioni sui dati catastali di un atto precedente (nella specie, atto notarile di compravendita di fabbricato rurale di epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, d.l. n. 557 del 1993, conv., con modif., in l. n. 133 del 1994), ha sempre efficacia ricognitiva e non traslativa, sicché, dovendo valutarsi, ai sensi dell'art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto, esso è soggetto ad imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 19/02/1913 num. 89 art. 59 bis, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 110 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9065 del 2021 Rv. 661164 - 01, N. 4171 del 2021 Rv. 660436 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. **6 - 5, Ordinanza n. 14315 del 25/05/2021** (Rv. **661574 - 01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (MANZI ANGELO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 09/05/2019

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento - Accesso cd. breve - Successiva richiesta di chiarimenti e documentazione - Unitarietà dell'accertamento - Ragioni - Termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 - Applicabilità.

*In tema di verifiche fiscali, qualora all'accesso cd. breve faccia seguito una richiesta di chiarimenti e documentazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'accertamento deve considerarsi unitario, essendo le attività successive finalizzate alla verifica e contestazione delle irregolarità riscontrate in tale sede, con conseguente applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l.n. 212 del 2000.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30026 del 2018 Rv. 651423 - 01

---

Sez. **6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021** (Rv. **661573 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**.

D. (MURATORI FRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/03/2019

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016557/2019 65438601

Massime precedenti Conformi: N. 16557 del 2019 Rv. 654386 - 01

---

Sez. **6 - 5, Ordinanza n. 12523 del 12/05/2021** (Rv. **661362 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO**. Estensore: **DELLI PRISCOLI LORENZO**. Relatore: **DELLI PRISCOLI LORENZO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (SAMMARTINO SALVATORE)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 30/10/2018

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento fondato sulla simulazione di un contratto stipulato dal contribuente - Onere della prova - A carico dell'amministrazione finanziaria - Oggetto e modalità di assolvimento - Fattispecie.

*In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'amministrazione finanziaria invochi, ai fini della loro regolare applicazione, la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, non è dispensata dall'onere della relativa prova, che, in quanto terzo, può fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, fermo restando che la stessa deve riguardare non solo elementi di rilevanza oggettiva, ma anche dati idonei a rilevare convincentemente i profili negoziali di carattere soggettivo, che si riflettono sugli scopi perseguiti*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*in concreto dai contraenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che evidenziava, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, come l'Agenzia delle entrate non avesse dimostrato la simulazione del contratto di appalto di servizi e la relativa dissimulazione di un appalto illecito di manodopera, limitandosi a lamentare l'una e l'altra).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1568 del 2014 Rv. 629503 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11661 del 04/05/2021 (Rv. 661572 - 01)**

*Presidente:* **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

*Relatore:* **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (LORENZO DANIELA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 28/02/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Interruzione del processo - Riassunzione - Modalità - Istanza di prosecuzione - Mancata notifica da parte dell'istante del decreto di fissazione della nuova udienza alla controparte, nel termine assegnato - Conseguenza - Estinzione del processo - Esclusione.

*Nel contenzioso tributario, la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione, gravando sulla segreteria della commissione tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza; pertanto, la mancata notifica, da parte dell'istante, del decreto di fissazione dell'udienza medesima alla controparte, nel termine assegnato, non determina l'estinzione del processo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 25363 del 2018 Rv. 650981 - 01

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e  
comuni alle sezioni



## QUESTIONI PROCESSUALI

### 1. MANDATO ALLE LITI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 13597 del 19/05/2021** (Rv. **661415 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **POSITANO GABRIELE**. Relatore: **POSITANO GABRIELE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (SIVIERO MARCO) contro A. (FABRIZIO LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 039 DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE Giudizio d'appello - Sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. - Doveri del giudice - Sussistenza.

*La disposizione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice, quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione, si applica anche al giudizio d'appello e tale provvedimento può essere emesso all'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 6041 del 2018 Rv. 647527 - 01

---

### 2. SPESE PROCESSUALI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021** (Rv. **661414 - 02**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**.

A. (PANNI FRANCESCO) contro F. (PELLIZZARI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/06/2018

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 034 INDEROGABILITA'

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA' Assistenza e difesa di una parte avente più controparti - Maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 - Facoltà discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze - Ricorribilità in cassazione - Condizioni.

*In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della tariffa professionale approvata con d.m. Giustizia n. 55 del 2014, che consente, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti più controparti, la liquidazione di un compenso unico aumentato sino al doppio, prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità.*

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Conformi: N. 269 del 2017 Rv. 643023 - 02

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15006 del 28/05/2021** (Rv. **661355 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

P. (CAMPO MAURIZIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 16/05/2016

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 025 GIUDIZIALI PENALI

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Onorario e spese al difensore di ufficio - Liquidazione - Riferimento ai "valori medi" della tariffa professionale di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento - Conseguenze.

*La liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del difensore di ufficio, che abbia dimostrato di avere invano esperito le procedure per il recupero del proprio credito, va effettuata, stante l'espresso richiamo che l'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 fa al precedente art. 82, con riferimento "ai valori medi delle tariffe professionali vigenti", i quali fungono da limite massimo; sicché il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media delle tariffe medesime, purché non al di sotto di quelle minime.*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 31404 del 2019 Rv. 656257 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021** (Rv. **661563 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **VALLE CRISTIANO.** Relatore: **VALLE CRISTIANO.**

T. (GRECO SALVINO) contro I. (GARGANI BENEDETTO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 15/05/2019

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 014 DETERMINAZIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Criteri - Riferimento all'esito finale della lite, prescindendo dalle sue singole fasi - Necessità.

*Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92, Massime precedenti Conformi: N. 6369 del 2013 Rv. 625486 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 12718 del 13/05/2021** (Rv. **661311 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

S. (NATOLI ORESTE) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/01/2019

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 061 NON DEFINITIVA (O PARZIALE)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) Riforma o cassazione di una sentenza non definitiva - Condanna alle spese - Soccombenza - Determinazione con riferimento all'esito finale della lite - Esclusione - Fattispecie.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 014 DETERMINAZIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE  
In genere.

*La riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva, pur ponendo nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale, non comporta che il giudice, nel pronunciare la sentenza definitiva, debba seguire il criterio di adeguamento al risultato finale dell'intero processo, indipendentemente dall'esito alterno delle sue varie fasi, ma solamente quello di adeguare la pronuncia sulle spese del giudizio al risultato dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza definitiva in cui era stato applicato il criterio della soccombenza sulla base degli esiti del giudizio e che era stata impugnata solo nella parte relativa alle spese, in quanto risultava pendente ancora in cassazione il giudizio sulla sentenza non definitiva).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 279, Cod. Proc. Civ. art. 339, Cod. Proc. Civ. art. 336

Cod. Proc. Civ. art. 360, *Massime precedenti Vedi:* N. 15411 del 2019 Rv. 654272 - 01, N. 602 del 2019 Rv. 652393 - 01

---

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 14082 del 21/05/2021** (Rv. **661314 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore: **GRASSO GIUSEPPE.**

C. (CAPRIOLI LUCIO) contro P. (PETRACHI LILIA LUCIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/10/2019

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 018 DISTRAZIONE DELLE SPESE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Disciplina prevista dall'art. 93 c.p.c. - Distrazione di spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa - Autonomia del rapporto con il soccombente rispetto a quello tra cliente vittorioso e suo procuratore - Conseguenze - Legittimazione del procuratore al recupero di somme ulteriori rispetto a quelle liquidate o di pagamento integrale dei compensi dal cliente.

*In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*procuratore, sicchè rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 480

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Civ. art. 2230

Massime precedenti Conformi: N. 27041 del 2008 Rv. 605450 - 01

---

### 4. INTERESSE AD AGIRE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021** (Rv. **661293 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

S. (CINTIO GIORGIO) contro V. (AMODEO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2018

058 CONTRATTI IN GENERE - 047 ESECUZIONE DI BUONA FEDE

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE  
Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – Rapporto di durata – Pretese creditorie conseguenti – Possibilità di frazionamento giudiziale – Limiti.

*In tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375

Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 100, *Massime precedenti Conformi Sezioni Unite*: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021** (Rv. **661293 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. P.M. **CAPASSO LUCIO**.

S. (CINTIO GIORGIO) contro V. (AMODEO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2018

058 CONTRATTI IN GENERE - 047 ESECUZIONE DI BUONA FEDE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE  
Domande relative a diritti di credito analoghi, per oggetto e per titolo - Proposizione in giudizi diversi - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Conseguenze- Fattispecie.

*Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, relativamente ad un giudizio attivato da un avvocato nei confronti del proprio cliente, per il pagamento dei compensi relativi all'assistenza legale prestata in favore di questi e maturati nel contesto di un più ampio e pluriennale rapporto esistente tra le parti, aveva escluso la ricorrenza di un'ipotesi di frazionamento del credito, sul solo presupposto dell'inesistenza di un incarico unitario).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 1375

Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 104

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 13718 del 19/05/2021** (Rv. **661565 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

M. (DI RELLA LUIGI) contro A. (VISTA FERDINANDO)

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 15/01/2019

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 231 TRA CONDEBITORI

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI Deduzione in giudizio di obbligazioni solidali - Accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi debitori - Interesse del creditore ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'istanza globale - Sussistenza - Passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti dall'impugnazione - Irrilevanza.

*Quando sono dedotte in giudizio obbligazioni solidali, il preteso creditore, che consegua l'accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi debitori solidali, ha interesse ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'avanzata istanza globale, senza che trovi ostacolo nel passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti dall'impugnazione, perché la definitività di alcuno dei dedotti rapporti obbligatori non fa venir meno il vantaggio derivante al creditore dalla concorrenza degli altri, concernenti la stessa prestazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292

Cod. Civ. art. 1294

Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Conformi: N. 6513 del 1980 Rv. 410291 - 01

**5. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO**

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 13504 del 18/05/2021** (Rv. 661564 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

F. (VACCARI ROCCO GIACOBBE) contro D. (PARTELE FEDERICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/07/2019

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 181 OGGETTIVO

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Domanda di restituzione fondata sulla risoluzione per inadempimento - Accoglimento quale conseguenza del rilievo d'ufficio della risoluzione consensuale - Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento.

*La decisione che accolga la domanda di restituzione fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è divenuto indebita, potendo identico effetto restitutorio seguire all'accertamento d'ufficio di altra causa di risoluzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372

Cod. Civ. art. 1453

Cod. Civ. art. 2033, Cod. Proc. Civ. art. 99

Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 10917 del 2021 Rv. 661091 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12159 del 07/05/2021** (Rv. 661324 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

A. (COSTA MARIA RITA ORNELLA) contro L. (LO VERSO GABRIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 070 ULTRA ED EXTRA PETITA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA - Liquidazione del danno - Superamento dei limiti quantitativi indicati dal danneggiato per ciascuna voce di danno - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

*Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all'esito delle risultanze peritali, come mera "emendatio" l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*domanda risarcitoria manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed equità).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Civ. art. 2043, *Massime precedenti Conformi:* N. 16450 del 2012 Rv. 624212 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 25690 del 2019 Rv. 655484 - 01

---

### **6. MEZZI DI PROVA IN GENERALE**

*Sez. 5 - , Ordinanza n. 14150 del 24/05/2021 (Rv. 661464 - 01)*

*Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: NOVIK ADET TONI. Relatore: NOVIK ADET TONI.*

*L. (NOCERINO RAIMONDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/12/2015*

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 309 ACCESSO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACCESSO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Dichiarazioni rese dal legale rappresentante di società in sede di verifica - Natura giuridica - Prova indiziaria - Esclusione - Prova diretta - Configurabilità - Conseguenze.

*Le dichiarazioni del legale rappresentante della società, rese in sede di verifica, possono essere apprezzate come una confessione stragiudiziale e pertanto costituire prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, non bisognevole, come tale, di ulteriori riscontri.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Civ. art. 2730

Cod. Civ. art. 2735

*Massime precedenti Conformi:* N. 28316 del 2005 Rv. 586225 - 01

---

*Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12794 del 13/05/2021 (Rv. 661434 - 01)*

*Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.*

*N. (CAGLIA GIUSEPPE) contro M. (BOVETTI DANIELA)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/11/2018*

138 PROVA CIVILE - 105 VALORE PROBATORIO

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO Prova civile - Riproduzione informatica - Disconoscimento - Modalità - Requisiti di contenuto e forma - Effetti.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712

Cod. Proc. Civ. art. 214

Cod. Proc. Civ. art. 215

Cod. Proc. Civ. art. 216, *Massime precedenti Conformi*: N. 17526 del 2016 Rv. 641181 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 12164 del 07/05/2021 (Rv. 661325 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

**Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

P. (PUBUSA ANDREA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 10/07/2018

138 PROVA CIVILE - 243 PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo del giudice civile di valutarle - Esclusione - Modalità - Autonoma valutazione complessiva del fatto - Configurabilità - Fattispecie in tema di concorso di colpa del danneggiato.

*Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico. (Nella specie, con riferimento ad un sinistro stradale, la S.C., dopo aver verificato che la sentenza di merito aveva effettuato un'autonoma valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, assolvendo anche l'obbligo di motivazione circa la maggiore gravità dell'uno rispetto all'altro, ha concluso che l'apprezzamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno, frutto di un procedimento logico, si sottrae al sindacato di legittimità).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Civ. art. 2054 com. 2, Cod. Civ. art. 1227 com. 1, *Massime precedenti Conformi*: N. 16893 del 2019 Rv. 654422 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 7. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021** (Rv. **661494 - 02**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

S. (TROGNACARA LUCA) contro F. (DE ACUTIS MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2017

159 SOCIETA' - 445 SOCIETA' IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - Notifica ad uno dei soci, nel suo domicilio - Validità - Ragioni.

*La notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è valida perché ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d' altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257

Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 145

Cod. Proc. Civ. art. 19, *Massime precedenti Conformi*: N. 850 del 1999 Rv. 522826 - 01

---

### 8. NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14361 del 25/05/2021** (Rv. **661578 - 02**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

A. (MASSUCCI WALTER) contro C. (PIERMARTIRI ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/02/2015

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 019 DEL GIUDICE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE Intestazione della sentenza - Mancata indicazione di un componente non relatore del collegio giudicante - Menzione nei verbali- Rilevanza - Presunzione di errore materiale - Configurabilità - Fondamento.

*Non è causa di nullità della sentenza ma ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. la mancata indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di un magistrato non relatore facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l'intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158

Cod. Proc. Civ. art. 174

Cod. Proc. Civ. art. 276, Cod. Proc. Civ. art. 287, Cod. Proc. Civ. art. 288

*Massime precedenti Vedi*: N. 4875 del 2015 Rv. 634814 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### **9. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA**

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 12662 del 12/05/2021** (Rv. **661320 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

B. (CHIARAMONTE IVAN ANTONIO ANDREA) contro M. (SIDOTI ROSA VIVIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/02/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 077 DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Disciplina "ex lege" n. 353 del 1990 - Domanda proposta con la comparsa di costituzione da un convenuto contro un altro convenuto - Ammissibilità - Condizioni.

*Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 267

Cod. Proc. Civ. art. 269, *Massime precedenti Vedi:* N. 6846 del 2017 Rv. 643373 - 01

---

### **10. SEGUE. FASE DECISORIA**

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11724 del 05/05/2021** (Rv. **661322 - 03**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Parz. Diff.)

T. (MUSA LEONARDO) contro A. (DENICOLO' MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/02/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 026 PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie in tema di liquidazione equitativa del danno da invalidità permanente mediante rivalutazione del quantum in base a "barèmes" medico legali diversi da quelli utilizzati in prime cure.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 133 POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE In genere.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 010 SENTENZA - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

152 RISARCIMENTO DEL DANNO - 021 PERMANENTE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

*L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la Corte territoriale - nel ridurre il "quantum" di invalidità permanente in base a parametri di quantificazione delle conseguenze diversi da quelli impiegati in primo grado - avesse reso una decisione "a sorpresa" per non aver sollecitato le parti ad interloquire sull'applicabilità di detti parametri e sul loro contenuto, rientrando nel potere del giudice la scelta dei "barèmes" medico legali di riferimento ai fini della liquidazione secondo equità a garanzia delle specificità del caso concreto e della parità di trattamento).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 22778 del 2019 Rv. 655222 - 01

---

### **11. PROCEDIMENTO DI CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI**

Sez. 2 - , **Sentenza n. 13629 del 19/05/2021** (Rv. **661291 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

C. (SACCONI LUCA) contro L. (CRUPI PASQUALE MARIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VITERBO, 19/08/2015

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Competenza ad emettere il provvedimento correttivo - Spettanza al giudice del provvedimento da correggere - Limiti - Proposizione dell'appello - Assorbimento della correzione nell'impugnazione - Ricorso per cassazione - Proposizione dell'istanza di correzione al giudice del merito emittente il provvedimento errato - Necessità

*La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 287

Cod. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 10289 del 2001 Rv. 548563 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### **12. VICENDE ANOMALE**

Sez. U - , **Sentenza n. 12154 del 07/05/2021** (Rv. **661210 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

J. (TROIANI GAETANO) contro F. (MAROZZI SILVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/03/2016

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - 188 RAPPORTI PROCESSUALI

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Fallimento di una parte processuale - Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Sussistenza - Comunicazione della dichiarazione - Configurabilità.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 153 RIASSUNZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 305, *Massime precedenti Vedi*: N. 15996 del 2019 Rv. 654159 - 01, N. 33157 del 2019 Rv. 656302 - 01, N. 6398 del 2018 Rv. 648424 - 01, N. 12890 del 2020 Rv. 658021 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12183 del 07/05/2021** (Rv. **661327 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **OLIVIERI STEFANO**. Relatore: **OLIVIERI STEFANO**.

V. (DI MAIO PASQUALE) contro P.

Rigetia, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/04/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 147 MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Omessa costituzione in appello con impugnazione incidentale - Conseguenze - Preclusioni già verificatesi - Permanenza - Fattispecie.

*In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che, una volta ricevuta la notifica della impugnazione principale, il procuratore è abilitato a svolgere il*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*ministero costituendosi con comparsa di costituzione ed eventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto della parte deceduta, senza che in mancanza di costituzione, la mera dichiarazione o notifica dell'evento interruttivo impedisca l'operare delle preclusioni già maturate a carico di quest'ultima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità dell'appello incidentale, da ritenersi tardivamente proposto in seguito alla riassunzione da parte degli eredi, in quanto il difensore si era costituito irregolarmente, senza depositare comparsa di risposta, limitandosi ad indicare nella prima udienza di comparizione l'avvenuto decesso della de cuius).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 299

Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 343

*Massime precedenti Vedi:* N. 23141 del 2014 Rv. 633443 - 01, N. 20840 del 2018 Rv. 650423 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 12432 del 11/05/2021 (Rv. 661550 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **OLIVIERI STEFANO.**  
*Relatore:* **OLIVIERI STEFANO.**

F. (VERDE VALERIA) contro F. (GAROFALO ALBERTO MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/02/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 118 PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Eccezione di estinzione della parte interessata - Termine - Inosservanza - Deducibilità o rilevabilità in sede d'impugnazione davanti alla S.C. - Esclusione.

*L'estinzione del processo per tardiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., nel testo anteriore alla sua modifica avvenuta con l. n. 69 del 2009, per poter essere dichiarata dal giudice deve essere tempestivamente eccepita nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possano dare luogo e non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione, neppure davanti alla Corte di cassazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 18/06/2009 num. 69, Cod. Proc. Civ. art. 307, *Massime precedenti Vedi:* N. 1185 del 2007 Rv. 595597 - 01

---

### **13. IMPUGNAZIONI IN GENERALE**

**Sez. 3 - , Sentenza n. 11724 del 05/05/2021 (Rv. 661322 - 01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M. BASILE TOMMASO.* (Parz. Diff.)

T. (MUSA LEONARDO) contro A. (DENICOLO' MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/02/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 203 PARZIALE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE Dell'assicuratore della responsabilità civile - Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal solo terzo chiamato in garanzia - Effetti processuali nei confronti del soggetto

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

garantito - Effetti sul rapporto sostanziale - Limiti - Acquiescenza alla sentenza da parte del garantito - Conseguenze.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 167 CHIAMATA IN GARANZIA

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA In genere.

*In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato sul piano processuale in quanto il litisconsorzio necessario che si viene ad instaurare opera pienamente sul piano processuale, ma non pienamente su quello sostanziale, nel senso che i singoli rapporti giuridici rimangono distintamente soggetti alle vicende che li riguardano; pertanto, l'atto dispositivo del rapporto principale, compiuto stragiudizialmente dal garantito nella pendenza del termine per impugnare la decisione a lui sfavorevole con atto di accettazione della stessa, è produttivo di effetti nel rapporto fra garantito e pretendente, con la conseguenza che, nel caso di impugnazione della decisione sul rapporto principale da parte del garante, ferma la legittimazione di entrambi, la manifestata acquiescenza vincola l'atteggiamento processuale del garantito nel processo di impugnazione, senza che questi possa poi giovare dell'eventuale decisione favorevole sul rapporto principale ottenuta dal garante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32, Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 106

Cod. Proc. Civ. art. 108

Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Civ. art. 2909, *Massime precedenti Vedi*: N. 5876 del 2018 Rv. 648826 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01

---

### 14. GIUDICATO

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13603 del 19/05/2021** (Rv. **661416 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

B. (GUASTAMACCHIA GIUSEPPE) contro V. (BROZZETTI LUCIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/06/2018

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Pronuncia in rito - Passaggio in giudicato - Giudicato "formale" - Preclusione alla riproposizione della stessa domanda in altro giudizio - Esclusione - Fattispecie.

*La pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, *Massime precedenti Conformi*: N. 26377 del 2014 Rv. 633676 - 01

*Massime precedenti Vedi*: N. 18382 del 2020 Rv. 658868 - 01

### 15. IMPUGNAZIONI

Sez. 2 - , **Sentenza n. 15001 del 28/05/2021** (Rv. **661294 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PICARONI ELISA**. Relatore: **PICARONI ELISA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

P. (INFELISI LUCIANO) contro F. (PANI LUISELLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 24/07/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione della sentenza a mezzo PEC - Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Disfunzione del sistema - Onere della prova a carico del destinatario - Fondamento - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 205 AL PROCURATORE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere.

*In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso per cassazione sul rilievo che fosse stata ritualmente eseguita la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC, non avendo il ricorrente - destinatario della stessa - fornito adeguata prova in ordine alla eccepita circostanza che il "file" allegato al messaggio di PEC contenesse solo pagine bianche).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater, Legge 17/12/2012 num. 221, Legge 24/12/2012 num. 228, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 46 com. 2

Legge 11/08/2014 num. 114

CORTE COST. PENDENTE

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 20039 del 2020 Rv. 658823 - 01, N. 25819 del 2017 Rv. 646844 - 01, N. 4624 del 2020 Rv. 656932 - 01, N. 15035 del 2016 Rv. 640803 - 01

---

### 16. APPELLO

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 12751 del 13/05/2021** (Rv. **661444 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**.

M. (SANZO' FRANCESCO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/05/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 035 PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE Mancato deposito della sentenza impugnata - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Decisione del giudice di appello - Pronuncia nel merito - Condizioni.

*La mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria d'improcedibilità dell'appello, non essendo questa prevista dall'art. 347 c.p.c., sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347

Cod. Proc. Civ. art. 348

Massime precedenti Conformi: N. 23713 del 2016 Rv. 642989 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24461 del 2020 Rv. 659757 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11804 del 05/05/2021** (Rv. **661323 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**.

Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

V. (RONCHINI ENRICO) contro R. (CICCOTTI SIMONE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 077 NUOVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Potere del giudice di ammettere prove nuove indispensabili - Oggetto - Prova introdotta irritualmente in primo grado - Esclusione - Fattispecie.

*Nel giudizio di appello, il potere del giudice di ammettere una prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non può essere esercitato rispetto a prove già in prime cure dichiarate inammissibili, perché dedotte in modo difforme dalla legge, o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto o per la cui deduzione siano maturate preclusioni, le quali non possono essere qualificate prove "nuove". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la debenza del danno da lucro cessante in ragione dell'irritualità del deposito del documento comprovante l'iscrizione all'albo dei mediatori, allegato dalla parte attrice soltanto con la conclusionale, sebbene la mancata allegazione fosse stata eccepita dalla parte convenuta sin dalla costituzione in primo grado).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 183, Massime precedenti Vedi: N. 10487 del 2004 Rv. 573315 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10790 del 2017 Rv. 643939 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021** (Rv. **661383 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

C. (SCIARRILLO DANIELE) contro C. (MAZZONI FABIO MARIO TULLIO MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2018

138 PROVA CIVILE - 127 DISCONOSCIMENTO

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Da parte dell'appellante rimasto contumace in primo grado - Ammissibilità - Modalità del disconoscimento - Impugnazione specifica con atto d'appello - Necessità.

*La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214

Cod. Proc. Civ. art. 215

Cod. Proc. Civ. art. 292, Cod. Proc. Civ. art. 293, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 13384 del 2005 Rv. 581799 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14410 del 25/05/2021** (Rv. **661552 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

C. (POLI ROBERTO) contro C. (DE SANTIS FRANCESCO ITALICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 005 NULLITA' - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE Giudizio di primo grado - Rimessione della causa sul ruolo al fine di esercitare il potere d'ufficio ex art. 213 c.p.c. al di fuori dei presupposti di legge - Ulteriore rimessione in istruttoria al fine di disporre CTU - Nullità dedotta nei motivi di impugnazione - Poteri del giudice di appello - Riconduzione del processo allo stato in cui si trovava al momento della prima remissione sul ruolo - Necessità - Conseguenze - Decisione allo stato degli atti o esercizio dei poteri istruttori ex art.356 c.p.c.

*Nel caso in cui giudice di primo grado, dopo aver preso la causa in decisione, l'abbia rimessa sul ruolo al fine di esercitare il potere di cui all'art. 213 c.p.c. per acquisire d'ufficio atti o documenti che la parte era in condizione di produrre in giudizio, e successivamente, all'esito di ulteriore rimessione in istruttoria, abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice d'appello, ove la questione risulti ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, sul rilievo della inutilizzabilità della documentazione illegittimamente acquisita d'ufficio in prime cure, nonché della nullità derivata della disposta C.T.U., deve riportare il processo allo stato in cui si trovava al momento della prima remissione sul ruolo, decidendo nel merito allo stato degli atti, o rimetterlo, a sua volta, in istruttoria, esercitando i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., eventualmente disponendo nuova consulenza tecnica.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 213

Cod. Proc. Civ. art. 156

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 356

*Massime precedenti Vedi:* N. 7953 del 1999 Rv. 528892 - 01, N. 6101 del 2013 Rv. 625551 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021 (Rv. 661476 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.**

G. (PORRU ALESSANDRO) contro M. (MAGARO' BIANCA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 058 RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rimessione della causa al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio - Condanna della parte che ha dato origine a tale rimessione a rifondere le spese di primo e secondo grado - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 187 NECESSARIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 015 DI APPELLO

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO In genere.

*Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello, che aveva posto le spese di lite del primo grado a carico delle parti convenute, per non avere queste eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, laddove l'imperfetta individuazione dei litisconsorti dipende, piuttosto, dalla negligenza o da un errore dell'attore ovvero da un difetto di attività del giudice).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 102, *Massime precedenti Conformi:* N. 16765 del 2010 Rv. 614173 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 17. RICORSO PER CASSAZIONE

#### 17.1. MOTIVI

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021** (Rv. **661257 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (DEL FEDERICO LORENZO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 23/07/2013

138 PROVA CIVILE - 063 D'UFFICIO

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Parere del c.t.u. - Condivisione da parte del giudice - Obbligo di motivazione - Insussistenza - Fondamento - Critiche specifiche avanzate dai consulenti di parte e dai difensori - Motivazione dell'adesione al parere - Necessità.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 308 ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE  
In genere.

*Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 132, *Massime precedenti Conformi*: N. 15147 del 2018 Rv. 649560 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14599 del 26/05/2021** (Rv. **661553 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

C. (SANDULLI PIERO) contro S. (RAUSO FRANCESCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - Risultanze difformi di CTU successive - Idoneità ad integrare il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità - Analisi comparativa - Necessità - Fattispecie.

*L'adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senza farsi carico di un'analisi comparativa, integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*le parti, salvo che le conclusioni recepite siano, da sole, idonee a palesare le ragioni della scelta compiuta dal giudice. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte territoriale che, in una fattispecie di colpa medica neonatale, aveva aderito all'ultima C.T.U. disposta in appello, senza tenere conto della genericità e apoditticità delle motivazioni in essa espresse e senza specificatamente confutare le ragioni degli opposti esiti della consulenza svolta in primo grado).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 32

Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 2059, Cod. Proc. Civ. art. 61

Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

*Massime precedenti Conformi:* N. 18598 del 2020 Rv. 659088 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 8429 del 2021 Rv. 660858 - 01

---

### **17.2 RICORSO STRAORDINARIO**

*Sez. 2 - , **Sentenza n. 14120 del 24/05/2021** (Rv. **661292 - 01**)*

*Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **PICARONI ELISA**. Relatore: **PICARONI ELISA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)*

*P. (DURANTE OLGA) contro N. (MARTUCCELLI CARLO)*

*Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/08/2016*

046 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - 010 GIUDIZIARIA

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA Revoca giudiziaria dell'amministratore - Procedimento di volontaria giurisdizione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie

*Il provvedimento di revoca giudiziaria dell'amministratore della comunione ordinaria ha natura di atto di volontaria giurisdizione, ex art. 1105, comma 4, c.c. - in ogni tempo suscettibile, pertanto, di revoca o modificazione, ma non ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., salvo che, travalicando i limiti per la propria emanazione, abbia risolto una controversia su diritti soggettivi - non essendo configurabile un diritto dell'amministratore medesimo alla prosecuzione dell'incarico e potendo eventuali pretese dello stesso, analogamente a quanto avviene in ambito condominiale, in ipotesi di dedotta insussistenza della giusta causa di revoca, trovare tutela in forma risarcitoria o per equivalente nella sede propria del giudizio di cognizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'amministratore giudiziario di un complesso immobiliare rispetto al decreto di revoca adottato, nei propri confronti, dalla Corte di appello, adita in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1105 com. 4, Costituzione art. 111 com. 7

Cod. Proc. Civ. art. 739, *Massime precedenti Vedi:* N. 24140 del 2004 Rv. 578505 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20957 del 2004 Rv. 577887 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 13176 del 17/05/2021** (Rv. **661384 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **VALLE CRISTIANO.** Relatore: **VALLE CRISTIANO.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

F. (D'ANGELO VITTORIO) contro A. (CIABATTONI FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 22/09/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 173 ORDINANZE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Espropriazione presso terzi - Dichiarazione negativa del terzo non contestata - Estinzione del procedimento - Spese a carico delle parti anticipatarie in difetto di diverso accordo tra le stesse - Adozione da parte del giudice dell'esecuzione di una mera ordinanza di liquidazione delle spese senza porle a carico di alcuna delle parti - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 036 PROCESSO DI ESECUZIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

*Non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, disposta l'estinzione del processo a seguito della dichiarazione negativa del terzo in assenza di contestazioni, provveda alla liquidazione delle spese processuali senza porle a carico del debitore esecutato, come invece richiesto dal creditore procedente, non trattandosi di provvedimento dotato di contenuto decisorio, ma di mera applicazione della regola generale dettata dall'art. 310, comma 4, c.p.c., secondo la quale nel processo di esecuzione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 310

Cod. Proc. Civ. art. 630, Cod. Proc. Civ. art. 632

Massime precedenti Conformi: N. 16711 del 2009 Rv. 609145 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19638 del 2014 Rv. 633074 - 01

---

### 17.3 RICORSO INCIDENTALI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14039 del 21/05/2021** (Rv. **661395 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **MARULLI MARCO.** Relatore: **MARULLI MARCO.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

V. (PIZZUTELLI MARCO) contro A. (ROSATI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 191 CONDIZIONATO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale condizionato - Esame prioritario rispetto al ricorso principale - Ammissibilità - Condizioni.

*In tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardia dell'ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo,*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*sicché le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l'esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio della ragione più liquida.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 371, Costituzione art. 24

Costituzione art. 111

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7381 del 2013 Rv. 625558 - 01

---

### **17.4. PROCEDIMENTO**

*Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12844 del 13/05/2021** (Rv. **661350 - 01**)*

*Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **PEPE STEFANO**. Relatore: **PEPE STEFANO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Parz. Diff.)*

*E. (PIANTANIDA SILVIO) contro A. (ABATE DIEGO)*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/02/2015*

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 087 DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE  
Ricorso per cassazione - Fascicolo di ufficio della fase di merito - Richiesta di trasmissione - Mancato deposito insieme al ricorso - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento.

*Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice "a quo", la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzo della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito «insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 195 del 2016 Rv. 638424 - 01

---

*Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021** (Rv. **661397 - 01**)*

*Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)*

*C. (RANDAZZO GIOVANNI) contro T.*

*Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/02/2018*

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 090 DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Sentenza notificata - Omessa produzione della copia autentica con

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

la relata di notifica – Ricorso notificato nel termine breve decorrente dalla data di notifica della sentenza – Insufficienza – Fondamento – Relata di notifica allegata ad istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio – Produzione successiva alla comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale – Improcedibilità - Sussistenza.

*In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. e, dall'altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 372, *Massime precedenti Conformi:* N. 21386 del 2017 Rv. 645764 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 19695 del 2019 Rv. 654987 - 01

---

### 18. REVOCAZIONE

**Sez. 3 - , Sentenza n. 14610 del 26/05/2021 (Rv. 661554 - 01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:*

**SCODITTI ENRICO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

*R. (DI GIACOMO VALERIO) contro S. (GRECO GIUSEPPE)*

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/05/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Omesso esame di un fatto sostanziale o processuale - Deducibilità come vizio motivazionale e violazione di norma processuale - Configurabilità - Deducibilità in cassazione come errore revocatorio - Improponibilità - Ragioni.

*L'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza della mera non ritualità della notificazione del ricorso) può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 17110 del 2010 Rv. 614220 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 28143 del 2018 Rv. 651495 - 01, N. 14420 del 2015 Rv. 636456 - 01, N. 20113 del 2020 Rv. 659138 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### **19. ESECUZIONE FORZATA**

Sez. 3 - , **Sentenza n. 13533 del 18/05/2021** (Rv. **661412 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

A. (PRAVETTONI STEFANO DARIO) contro F. (FUSCO ROBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/07/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 112 PRESSO TERZI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Terzo pignorato - Parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

*In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 543

Massime precedenti Difformi: N. 10813 del 2020 Rv. 657920 - 01, N. 13191 del 2015 Rv. 635974 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3899 del 2020 Rv. 656901 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 13676 del 19/05/2021** (Rv. **661417 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

C. (BARBA GREGORIO) contro S. (ATTANASIO DONATELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 01/10/2016

079 ESECUZIONE FORZATA - 114 DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Procedura esecutiva nei confronti di ente locale - Pignoramento di somme presso il tesoriere - Deduzione dell'inefficacia del vincolo di destinazione - Onere di allegazione del creditore - Specifici pagamenti eseguiti dall'ente per debiti estranei al vincolo - Onere probatorio incombente sull'opposto - Rispetto dell'ordine cronologico nell'esecuzione di tali pagamenti - Fattispecie.

*In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione, oggetto di dichiarazione negativa del terzo, ha l'onere di allegare specifici elementi di contestazione dei presupposti della altrimenti automatica impignorabilità ex art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000. Ne consegue che, nell'ambito della verifica giudiziale sulla corrispondenza dei crediti accertati verso il tesoriere alle somme rese indisponibili ai sensi del citato art. 159, soltanto in esito alla specifica allegazione del creditore riguardo all'emissione di mandati in violazione del prescritto ordine sorge, in base al principio di prossimità della prova, l'onere del debitore di provare il rispetto di quell'ordine e la sussistenza di ogni altro presupposto di efficacia del vincolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, indipendentemente dalle allegazioni del creditore, aveva ritenuto incombente sull'ente locale l'onere di provare la disponibilità di cassa all'atto del pignoramento, la non detenzione di somme ulteriori rispetto a quelle destinate al pagamento di retribuzioni, mutui e all'erogazione di servizi indispensabili, la mancata emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati e il rispetto dell'ordine cronologico previsto, affermando, altresì, l'inidoneità del libro giornale dei mandati e l'attestazione proveniente dalla stessa amministrazione a dimostrare la sussistenza dei presupposti di impignorabilità ex art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000).*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 547

Decreto Legisl. 08/08/2000 num. 267 art. 159, *Massime precedenti Vedi*: N. 19103 del 2020 Rv. 659013 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12439 del 11/05/2021** (Rv. **661328 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

C. (BARBA GREGORIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/03/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 113 ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Regime anteriore a quello introdotto dalla l. n.228 del 2012 - Natura di ordinario giudizio di cognizione - Oneri probatori - Prova dell'entità del saldo del credito dell'esecutato - Documento relativo ad una sola delle componenti del detto saldo - Inidoneità - Conseguenze - Estratto del conto di transito tra Comune e suo tesoriere - Insufficienza.

*Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - che, nella disciplina dettata dagli artt. 548 e ss. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la l. n.228 del 2012, assumeva la natura di ordinario giudizio di cognizione - incombe sul creditore attore l'onere di provare l'entità del saldo complessivo del credito del debitore esecutato verso il suo creditore nel suo complessivo ammontare; pertanto, è insufficiente a tal fine un documento relativo ad una sola delle componenti del detto saldo, quale, nel rapporto di tesoreria tra un Comune ed il suo tesoriere, l'estratto del conto di transito, sia pure con saldo originario attivo presso la Banca d'Italia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 21,

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12685 del 12/05/2021** (Rv. **661329 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

F. (UPPI UGO) contro V. (MORICHI MATTEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/05/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 020 BENI INDIVISI

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Giudizio di divisione cd. "endoesecutiva" - Sospensione del processo esecutivo - Termine di riassunzione.

*La sospensione del processo esecutivo nelle more della divisione dei beni pignorati, ai sensi dell'art. 601 c.p.c. (cd. divisione "endoesecutiva"), costituisce una ipotesi speciale di sospensione per pregiudizialità necessaria, prevista in via generale dall'art. 295 c.p.c.; pertanto, in applicazione estensiva dell'art. 297 c.p.c., esso va riassunto nel termine di tre o sei mesi (secondo la disciplina applicabile "ratione temporis") dalla pronuncia dell'ordinanza non impugnabile di cui all'art. 789, comma 3, c.p.c., ove non vi siano contestazioni, oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolve le eventuali contestazioni.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 295

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 297, Cod. Proc. Civ. art. 601

Cod. Proc. Civ. art. 785

Cod. Proc. Civ. art. 789

*Massime precedenti Vedi:* N. 20977 del 2018 Rv. 650442 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25021 del 2019 Rv. 655501 - 05

---

### **21. PROCEDIMENTO IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

*Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12801 del 13/05/2021 (Rv. 661435 - 01)*

*Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.*

R. (PITORRI JACOPO MARIA) contro R. (RONDINI GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/03/2019

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - 003 CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Termini processuali - Sospensione feriale - Eccezioni - Art. 3 l. n. 742 del 1967 - Autorizzazione dell'amministratore di sostegno al compimento di atti personalissimi - Applicabilità - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 236 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

In materia di termini processuali, l'eccezione alla regola della sospensione durante il periodo feriale, sancita dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969, si applica in tema di amministrazione di sostegno alle controversie che riguardano la richiesta al giudice tutelare di autorizzazione dell'amministratore all'esercizio in nome e per conto dell'amministrato di diritti soggettivi personalissimi, qual è la presentazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3, Regio Decr. 30/01/1942 num. 12 art. 92

Cod. Civ. art. 404, Cod. Civ. art. 405, Cod. Civ. art. 407, *Massime precedenti Vedi:* N. 784 del 2017 Rv. 643494 - 01

---

### **22. PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO**

*Sez. 1 - , Ordinanza n. 11794 del 05/05/2021 (Rv. 661450 - 01)*

*Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: VALITUTTI ANTONIO. Relatore: VALITUTTI ANTONIO.*

D. (SARACINO MARIA) contro G. (ORSINI GIAN PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/06/2016

082 FAMIGLIA - 288 GIUDIZIALE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIoglimento - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - GIUDIZIALE Domanda di addebito - Autonomia - Conseguenze - Impugnazione della sola statuizione sull'addebito - Proponibilità della domanda di divorzio - Sussistenza - Fattispecie.

082 FAMIGLIA - 322 GIUDIZIALE - IN GENERE

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

In tema di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito costituisce una domanda autonoma, che amplia il tema d'indagine e determina una statuizione aggiuntiva dotata di propri effetti anche di natura patrimoniale, sicché, in pendenza del giudizio d'impugnazione riguardante la sola pronuncia sull'addebito, può essere proposta domanda di divorzio, in virtù del passaggio in giudicato della distinta decisione sulla separazione. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'impugnazione contro la sentenza che, sebbene fosse stata impugnata la pronuncia sull'addebito della separazione, aveva statuito, in sede di divorzio, sulla richiesta di assegno ex art. 5 della l. n. 898 del 1970, senza sospendere il giudizio nell'attesa della definizione di quello sull'addebito).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3, Cod. Civ. art. 149, Cod. Civ. art. 151, Costituzione art. 29

*Massime precedenti Conformi:* N. 5173 del 2012 Rv. 621895 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 18539 del 2013 Rv. 627463 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15279 del 2001 Rv. 550818 - 01

---

### 23. GIUDIZIO DI DELIBAZIONE DELLE SENTENZE DI NULLITA' IN MATERIA MATRIMONIALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11791 del 05/05/2021** (Rv. **661489 - 01**)

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **VALITUTTI ANTONIO.**

*Relatore:* **VALITUTTI ANTONIO.**

F. (MUSO LUCIA TERESA) contro M. (INTRIERI CATALDO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2016

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 035 EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Matrimonio - Nullità - Sentenza pronunciata dal tribunale ecclesiastico - Delibazione - Elementi ostativi - Convivenza dei coniugi per oltre tre anni - Eccezione in senso stretto - Conseguenze - Proposizione nella comparsa di risposta - Necessità - Udienza fissata nell'atto di citazione - Rinvio d'ufficio - Riapertura dei termini per la proposizione dell'eccezione - Esclusione- Ragioni.

*La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata; detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 7

Cod. Proc. Civ. art. 166

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 4

Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 2299 del 2017 Rv. 642490 - 01, N. 7923 del 2020 Rv. 657562 - 01

---

### 24. ARBITRATO

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021 (Rv. 661513 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

M. (ANTONELLI MARIA) contro O. (FAGGIANI GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/01/2016

013 ARBITRATO - 004 ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Natura negoziale - Conseguenze in tema di interpretazione della volontà dei mandanti - Limiti al sindacato di legittimità.

*L'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.: ne consegue che, ove - come nella specie - venga in discussione quale fosse l'oggetto della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione d'interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve, analogamente a quanto accade in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 808 ter, *Massime precedenti Conformi:* N. 6830 del 2014 Rv. 630133 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14041 del 21/05/2021 (Rv. 661492 - 01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.**

F. (RUFFINI GIUSEPPE) contro T. (CHIONNA VINCENZO VITO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/06/2014

013 ARBITRATO - 036 PER NULLITA' - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Motivi - Prospettazione "a grappolo" di una pluralità di doglianze - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di impugnazione del lodo per nullità, la prospettazione "a grappolo" di un insieme di pretesi vizi della pronuncia arbitrale non è ragione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura e - indipendentemente dalla rubricazione e, ancor più, dalla correttezza della indicazione numerica adottata - sia identificabile il parametro normativo di riferimento tra quelli enunciati dall'art. 829 c.p.c., operando una valutazione in tutto simile a quella che compie il giudice di legittimità nell'esaminare il ricorso per cassazione contenente, in un unico motivo, più profili di doglianza.*

*Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829, Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti Vedi: N. 27321 del 2020 Rv. 659749 - 01*

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635452 - 01*

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di  
protezione internazionale



Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15068 del 31/05/2021** (Rv. **661556 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **DI FLORIO ANTONELLA**. Relatore: **DI FLORIO ANTONELLA**.

Z. (LUFRANO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 07/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dovere di cooperazione istruttoria - Conclusioni incoerenti con le premesse tratte dalle informazioni emergenti dalle acquisite C.O.I.- Vizio di motivazione - Sussistenza - Fattispecie.

*In materia di protezione internazionale, è nulla per motivazione apparente la decisione del giudice del merito che, dopo aver dato conto delle C.O.I. assunte nell'adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, formuli conclusioni disancorate dalle informazioni emergenti dalle fonti ufficiali richiamate, sì da apparire del tutto incoerenti rispetto alle premesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con cui il giudice di merito, dopo aver riportato informazioni in ordine alla vasta corruzione della magistratura e delle forze di polizia che determinava una situazione insicurezza nel paese d'origine del richiedente, per l'assenza di tutela da parte dell'amministrazione della giustizia, aveva illogicamente concluso nel senso che non si ravvisassero inefficienze tali da giustificare la concessione della protezione invocata).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3291 del 2021 Rv. 660565 - 01, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15060 del 31/05/2021** (Rv. **661555 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **DI FLORIO ANTONELLA**. Relatore: **DI FLORIO ANTONELLA**.

D. (GUGLIELMO SILVANA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 009230/2020 65770101

Massime precedenti Conformi: N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01

---

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15045 del 28/05/2021** (Rv. **661401 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAPRIOLI MAURA.**

Relatore: **CAPRIOLI MAURA.**

D. (TARTINI FRANCESCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Controversie in materia di protezione internazionale – Disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 – Giudizio di appello – Partecipazione di un giudice ausiliario al collegio – Dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 62 e segg. del d.l. n. 69 del 2013 - Violazione dell'art. 106 Cost. - Manifesta infondatezza – Ragioni.

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere.

*E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62-72 della l. n. 98 del 2013, in relazione all'art. 106, commi 1 e 2 Cost., nella parte in cui consentono la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio di corte d'appello, atteso che la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021, ha ritenuto la "temporanea tollerabilità costituzionale" per l'incidenza di concorrenti valori di rango costituzionale, della formazione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di questi magistrati onorari, fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dall'art. 32 del d. lgs. n. 116 del 2017.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 106 com. 1, Costituzione art. 106 com. 2, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 63 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 62 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 64 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 65 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 66 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 68 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 70 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 71 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 72 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14648 del 26/05/2021** (Rv. **661374 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO.** Relatore:

**DOLMETTA ALDO ANGELO.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

I. (CARDONE MARILENA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 30/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Protezione umanitaria – Menomazione uditiva del richiedente – Situazione di vulnerabilità potenzialmente rilevante – Sussistenza.

*In tema di protezione umanitaria, la menomazione uditiva sofferta dal richiedente (nella specie, sordità bilaterale con utilizzo di apparecchio acustico) si configura come fattore fondante di potenziale vulnerabilità, da valutarsi caso per caso con diretto e specifico riferimento alla persona dell'istante, considerato che detta menomazione incide in modo diretto su uno degli strumenti primari di comunicazione della persona con il mondo esterno, a prescindere dalla causa che l'abbia determinata.*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25

*Massime precedenti Vedi:* N. 13765 del 2020 Rv. 658440 - 01, N. 17118 del 2020 Rv. 658952 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14669 del 26/05/2021 (Rv. 661400 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.**

*Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.**

O. (CIRILLO ANDREA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/03/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio di primo grado - Ordinanza di rigetto della domanda letta in udienza - Termine per la proposizione dell'appello - Decorrenza dalla data della lettura - Fondamento.

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

*Nelle controversie relative alla protezione internazionale, instaurate in data successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 150 del 2011, per le quali è applicabile il rito sommario di cognizione, l'appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. è esperibile entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, ai sensi dell'art. 19, comma 9 del d.l. lgs. citato e, nel caso in cui l'ordinanza sia stata resa mediante lettura in udienza ed inserita a verbale, dalla data della stessa udienza, equivalendo la pronuncia in tale sede a "comunicazione" ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c., norme applicabili anche al processo sommario di cognizione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 01/09/2011 num. 150 art. 19, Decreto Legge 01/09/2011 num. 150 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 702, Cod. Proc. Civ. art. 702, Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 176

*Massime precedenti Vedi:* N. 14478 del 2018 Rv. 648976 - 02, N. 22119 del 2016 Rv. 642667 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 14650 del 26/05/2021 (Rv. 661399 - 01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *Relatore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.**

S. (LUPONIO RICCARDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 31/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Nomadismo di etnia "bede" - Rilevanza ai fini della valutazione comparativa - Sussistenza.

*Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, l'allegazione da parte del richiedente, proveniente dal Bangladesh, della propria appartenenza alla minoranza etnica nomade "bede", connotata da una condizione di emarginazione a causa della estrema povertà e dell'analfabetismo, può costituire un fattore di per sé potenzialmente idoneo a produrre aspetti di vulnerabilità, laddove si accerti che ne derivi un concreto disvalore sociale per chi vi appartenga, dovendo tale elemento essere oggetto di comparazione con la*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*situazione attuale di integrazione in Italia del richiedente tenendo conto delle caratteristiche della fattispecie in analisi.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 14682 del 26/05/2021 (Rv. 661406 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.**

*K. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Situazione del paese di origine - C.O.I. e altre informazioni liberamente accessibili - Fatto notorio - Sindacato in sede di legittimità - Fattispecie.

*Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, nell'ipotesi prevista dall'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il dovere di cooperazione istruttoria di cui agli artt. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 e 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 impone al giudice di utilizzare, in vista della decisione, le informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero di una specifica area del Paese stesso (cd. C.O.I.), tratte dalle fonti di cui all'art. 8 citato o anche da concorrenti canali di informazione, quali i siti "internet" delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell'aiuto e della cooperazione internazionale, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio; la mancata considerazione di tali informazioni, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, escludendo che nella regione di provenienza del richiedente vi fosse una situazione di violenza indiscriminata, tale da esporlo al concreto pericolo di un danno grave, aveva negato a un cittadino del Mali la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c), senza dar conto di avere svolto un puntuale accertamento su fonti specifiche e aggiornate, viepiù necessario in considerazione della notoria condizione di elevata instabilità e violenza generalizzata in cui attualmente versa il suddetto Paese).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C

*Massime precedenti Conformi:* N. 15215 del 2020 Rv. 658260 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13461 del 18/05/2021 (Rv. 661447 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.**

*O. (VISENTIN MARIA) contro M.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2020

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obiezione di coscienza - Rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - Atto di persecuzione - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo "status" di rifugiato politico all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine (Ucraina), ove l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche indiretto, in un conflitto caratterizzato anche solo dall'alto rischio di commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, costituendo la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per detto rifiuto atto di persecuzione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, (causa C-472/13, Shepherd contro Germania), che estende la tutela anche al personale militare logistico e di sostegno.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 9 com. 2 lett. E, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 9 com. 2 lett. E, Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 1, Legge 07/08/1998 num. 230 art. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 30031 del 2019 Rv. 656354 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 102 del 2021 Rv. 660525 - 03

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 13248 del 17/05/2021 (Rv. 661369 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**

*C. (PISPISA GUGLIELMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MESSINA, 19/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Disciplina sopravvenuta ex d.l. n. 130 del 2020 - Giudizi pendenti in cassazione - Inapplicabilità - Ragioni.

*La nuova disciplina della protezione umanitaria, introdotta con il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, entrata in vigore il 22 ottobre 2020, non trova applicazione nei giudizi di cassazione pendenti alla suddetta data, stante il tenore letterale della norma transitoria prevista dall'art. 15 del decreto-legge citato, che prevede l'immediata sua applicazione ai procedimenti pendenti avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate, rendendo evidente che scopo della norma è quello di prevenire "la duplicazione di procedimenti amministrativi e di eventuali contenziosi", finalità che si attaglia ai procedimenti ed ai giudizi di merito.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 15, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 12649 del 12/05/2021** (Rv. **661502 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

J. (*PICCIOTTO CARMELO*) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 24/03/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Situazione di vulnerabilità - Violenze subite da minorenni nel paese di transito - Valutazione - Necessità - Fondamento.

*Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la circostanza che il richiedente abbia dedotto, tra l'altro, di avere subito, da minorenni, violenze nel paese di transito, deve essere considerata unitamente al parametro dell'inserimento sociale e lavorativo nel nostro paese, poiché si tratta di fatto potenzialmente idoneo ad incidere sulla sua condizione di vulnerabilità, tanto da essere ostativa al rientro del richiedente nel suo paese di provenienza, tenuto conto altresì del fatto che l'art. 19, comma 2 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto da d.l. n. 89 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 129 del 2011), nell'individuare ai fini del divieto di espulsione e di respingimento le "categorie vulnerabili", dà rilievo "alle gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali".*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 art. 3 com. 1 lett. G CORTE COST., Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01, N. 8990 del 2021 Rv. 660924 - 01, N. 13096 del 2019 Rv. 653885 - 01, N. 1104 del 2020 Rv. 656791 - 01, N. 13758 del 2020 Rv. 658092 - 01, N. 28781 del 2020 Rv. 659886 - 01

---

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 12339 del 10/05/2021** (Rv. **661431 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

D. (*CASELOTTI MAURO*) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/01/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rigetto della domanda - Appello del richiedente - Citazione anziché ricorso - Notifica all'Amministrazione anziché all'Avvocatura dello Stato - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, nel vigore dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria a condizione che, entro il termine decadenziale previsto dalla legge, l'atto venga depositato nella cancelleria del giudice, sicché nel caso in cui, a fronte della tempestività del deposito in cancelleria della citazione, la notifica al Ministero degli Interni sia stata erroneamente effettuata presso l'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato - in violazione dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 -, essa è suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. se non sanata dalla costituzione della parte intimata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello, proposto con atto di citazione anziché con ricorso, poiché la notifica dell'atto nei confronti del Ministero dell'interno non era stata eseguita presso l'Avvocatura dello Stato).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Regio Decr.

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

*Massime precedenti Vedi:* N. 17624 del 2020 Rv. 658721 - 01, N. 5853 del 2017 Rv. 643276 - 01, N. 27424 del 2020 Rv. 659793 - 01

---